

5

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.56 PREVIDENZA

Gestione separata INPS: aliquote 2012

p.62 ANTINCENDIO

Aggiornata la "guida VVF" sugli impianti fotovoltaici

p.73 EDILIZIA

Semplificazioni al via nel settore edilizio

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 marzo 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Catasto - Energia– Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica –Rifiuti e bonifiche – Qualità e certificazione	6
RASSEGNA NORMATIVA	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro - Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Antincendio e prevenzione incendi – Chimica e alimentare –Infortunistica stradale	28
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Chimica e alimentare	39
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO 2012	
Fabrizio Bonalda, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 09.03.2012, n. 9, p. 34	
<i>La gestione separata (Gs) è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati previsto dall'art. 2, co. 26, L. 335/1995.</i>	
<i>Secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1, D.L. 166/1996, la gestione in questione è entrata in vigore:</i>	
<i>- l'1.4.1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30.3.1996;</i>	
<i>- il 30.6.1996 per i soggetti già coperti, sempre al 30.3.1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti.</i>	
<i>Si ricorda che l'aumento delle aliquote della Gs Inps era già stato fissato dall'art. 1, co. 10, L. 247/2007 nella misura dello 0,09% a partire dall'1.1.2011 ma tale norma è stata poi abrogata dall'art. 1, co. 39, L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011).</i>	
<i>Da ultimo, l'art. 22, co. 1, L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che dall'1.1.2012 l'aliquota contributiva pensionistica (di finanziamento) per gli iscritti alla Gs e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumentino di un punto percentuale.</i>	
	56

Antincendio e prevenzione incendi

SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGGIORNATA LA "GUIDA VVF" PER LE INSTALLAZIONI SOGGETTE

Paolo Oppini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 53

Con nota 7 febbraio 2012, prot. n. 1324, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno ha diffuso un aggiornamento della guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; la nuova edizione del documento ha sostituito la precedente versione della guida, emanata con nota 26 marzo 2010, prot. n. 5158.

L'obiettivo dell'aggiornamento consiste in primis nel recepimento dei contenuti del provvedimento di semplificazione D.P.R. n. 151/2011, che ha recentemente modificato la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; inoltre, la nuova guida fa proprie le varie indicazioni emerse sul campo a fronte delle problematiche di natura tecnica manifestatesi negli ultimi anni in sede di installazione di impianti fotovoltaici.

L'aggiornamento della guida, che indubbiamente ha costituito un valido strumento operativo a supporto dei titolari delle attività e dei progettisti degli impianti, ha trattato tra gli altri, alcuni argomenti non contemplati nella precedente edizione del 2010, tra cui spiccano i requisiti tecnici atti a prevenire la propagazione dell'incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato in cui è incorporato, le verifiche periodiche che devono essere effettuate in riferimento al rischio di incendio dell'impianto fotovoltaico, nonché le indicazioni circa le procedure che devono essere attuate in caso di interventi di soccorso in presenza di pannelli fotovoltaici e la sicurezza degli operatori Vigili del Fuoco.

62

Appalti

APPALTI: AL VIA LA BANCA DATI DI VERIFICA DEI REQUISITI

Emanuela Loria, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 03.03.2012, n. 10, p.81

La semplificazione in materia di contrattualistica pubblica incide su un settore ampio e complesso e riguarda la banca dati per i requisiti degli appaltatori; le sponsorizzazioni sui beni culturali; la qualificazione dei lavori "esteri"; le norme transitorie in materia di accordi tra Enac e società di gestione aeroportuali.

68

Edilizia e urbanistica

SEMPLIFICAZIONI - AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI NEL SETTORE EDILIZIO

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, marzo 2012, n. 902, p. 410

In data 10 febbraio, per effetto della pubblicazione sul s.o. 27 alla G.U. 33/2012, è entrato in vigore il D.L. 5/2012, meglio conosciuto come decreto "Semplifica Italia". Diventano così operative le misure contenute nel provvedimento, concepite dal Governo Monti e volte ad "assicurare riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese".

La portata innovativa di queste norme si ripercuoterà anche in ambito edilizio, semplificando alcune procedure burocratiche.

73

Energia**BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI: AL VIA IL SISTEMA NAZIONALE RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE**

Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 82

Riempire un vuoto normativo che durava da tempo e incentivare produzione e sostenibilità nel settore biofuel. Queste le finalità del decreto interministeriale 23 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, che istituisce e regola il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi. Il grande traguardo degli obiettivi nazionali al 2020 individuati dalla direttiva 2009/28/CE si avvicina, ma la disciplina delle fonti energetiche rinnovabili è ancor oggi un percorso accidentato e mutevole. Questo ulteriore tassello normativo vorrebbe dare coerenza e organicità a un settore importante come quello della produzione e commercio dei biocarburanti, ma alcune "sviste" del legislatore delegato potrebbero paralizzare tali effetti.

78

Energia**CONTABILIZZAZIONE DEI CERTIFICATI AMBIENTALI**

Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, 13.03.2012, n. 5, p. 7

Due nuovi principi contabili nazionali emanati dall'Oic e diffusi nella veste di bozza per commenti.

87

Rifiuti e bonifiche**PER I RIFIUTI CON PH "ESTREMI" COME VALUTARE CORRETTAMENTE LE CARATTERISTICHE DI PERICOLO?**

Tiziano Bonato, Francesco Loro, Tomaso Munari, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 73

La valutazione delle caratteristiche di pericolo nei rifiuti rappresenta un problema di non sempre facile soluzione anche nei casi ritenuti storicamente consolidati come la valutazione delle caratteristiche "Corrosivo" e "Irritante". La contestuale evoluzione delle metodiche analitiche e delle normative tecniche hanno portato al superamento dell'approccio convenzionale basato sulla sola analisi chimica, in favore di una misura, attraverso i test in vitro, dei reali effetti sull'epidermide.

94

ADR**CLASSIFICAZIONE DELLE GALLERIE: UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE NEL RISPETTO DELL'ADR**

Alessandro Laurita, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 62

L'ADR è il principale regolamento di riferimento internazionale per quel che concerne il trasporto di merce pericolosa su strada. Nato nel 1957 all'interno dell'ONU è periodicamente aggiornato ogni 2 anni. L'ADR 2007 è il primo regolamento a influenzare i percorsi di merce pericolosa poiché ne ha regolato gli accessi in galleria imponendo ai paesi aderenti una pianificazione dell'apertura/chiusura delle gallerie con lo scopo di minimizzare il rischio globale relativo al trasporto di merce pericolosa su strada. Gli studi in ambito trasportistico hanno messo in evidenza che non è sufficiente un'analisi di rischio legata alla singola galleria e al suo percorso alternativo per l'insorgere di "paradossi". Quindi, il problema deve essere affrontato dal punto di vista globale e matematicamente non è di facile soluzione. E' proposta una metodologia che è stata testata su un'istanza reale relativa al traffico di merce pericolosa in Lombardia.

100

Sicurezza ed igiene del lavoro**SU SGSL E PICCOLE IMPRESE LE NUOVE INDICAZIONI INAIL PER IMPLEMENTARE IL SISTEMA**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 23

Sviluppate in collaborazione tra INAIL e le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori attraverso un gruppo di esperti nominati dalle parti, le linee di indirizzo "SGSL - MPI per l'implementazione di sistemi di gestione per la salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle micro e piccole Imprese" sono state redatte per facilitare le micro e piccole imprese nell'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). La linea guida INAIL ha proposto alcune modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e di struttura organizzativa semplice propria delle micro e piccole imprese e al fine di minimizzare il fabbisogno di risorse umane e strumentali che deve essere impegnato nell'implementazione del SGSL aziendale. Il modello previsto dalla guida non è applicabile alle aziende medie e grandi e strutturate.

108

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Lavoro, previdenza e professione – Sicurezza ed igiene del lavoro

115

News



Lavoro, previdenza e professioni

■ **Commento - Inps - Direzione centrale entrate - Circolare 2 marzo 2012 n. 31**

Il lavoratore in caso di omissione contributiva se vuole ottenere che la relativa contribuzione non sia colpita da prescrizione nel limite di 10 anni deve effettuare la denuncia prima dello spirare della prescrizione quinquennale.

Novità dettate dalla giurisprudenza. Lo precisa l'Inps con la circolare del 2 marzo 2012 n. 31. Si tratta di un cambiamento del comportamento dell'Istituto di previdenza determinato dai mutati orientamenti giurisprudenziali ormai costanti e consolidati.

Il lavoratore e i suoi superstiti, quindi, se non vogliono avere sgradite sorprese con la perdita della possibilità della prescrizione decennale devono attivarsi nella denuncia dell'omissione contributiva prima che scatti la tagliola della prescrizione quinquennale.

La certezza dei diritti. La prescrizione contributiva, come le altre forme di prescrizione di determinati diritti, risponde all'esigenza fondamentale di rendere certi i rapporti giuridici. La prescrizione di un diritto può essere sospesa o interrotta al verificarsi di determinate cause. Secondo l'articolo 2935 del Codice civile «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Nel caso del credito contributivo Inps, quindi, dalla scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione dovuta.

Gestioni pensionistiche. L'articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 (riforma Dini) ha stabilito che il termine di 10 anni di prescrizione per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà stabilito dall'articolo 9-bis della legge 166/1991) ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche, con effetto dal 1° gennaio 1996, viene ridotto a 5 anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (in questi casi la prescrizione resta decennale a condizione, come già visto, che la relativa denuncia avvenga prima del verificarsi della prescrizione quinquennale). La denuncia può riguardare sia la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro che il mancato versamento dei contributi dovuti.

(Il Sole 24 ORE - Guida Normativa, 15.03.2012, n. 50)

■ **Impieghi usuranti ma senza invalidità**

Pensioni. Un assegno esclude l'altro.

Con il messaggio 3844/2012, l'Inps ha precisato che percepire un assegno ordinario o una pensione di invalidità non esclude che un lavoratore possa ottenere la certificazione che attesti lo svolgimento di un lavoro usurante ai sensi del Dlgs 67/2011.

Però, il pensionamento di anzianità anticipato grazie al beneficio per i lavoro usuranti non potrà avvenire senza la preventiva rinuncia all'indennità di invalidità, in conformità con le disposizioni vigenti.

L'Inps chiarisce che tale disposizione vale anche per i lavoratori che perfezionino il diritto al prepensionamento nel Fondo pensione dipendenti o nelle gestioni autonomi. Infatti, per i lavoratori che abbiano fatto richiesta per accedere al beneficio dei lavori usuranti è possibile che risulti perfezionato o nello stesso anno o in anni diversi il requisito agevolato necessario per accedere al riconoscimento del beneficio nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e/o in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall'articolo 16 della legge 233/1990.

In questi casi, specifica l'Inps, la certificazione sarà rilasciata nella gestione speciale o nel Fondo dipendenti in cui per primo si perfezioni il requisito agevolato. Questa disposizione è fondamentale perché la data di raggiungimento del requisito è criterio di priorità per il meccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno.

Naturalmente, il diritto di pensione agevolata si consegue solo nella gestione per la quale è stato rilasciato il certificato in questione, anche se permane comunque il diritto di raggiungere il diritto di pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.

(Tratto da articolo di Arturo Rossi, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 07.03.2012, p. 22, sintesi redazionale)

■ **Controlli rafforzati sui contratti atipici**

La scelta del Welfare. Non una sola tipologia contrattuale, ma più ispezioni da parte di Inps e Dpl.

Nell'intento di contrastare lo sfruttamento delle varie forme di lavoro flessibile, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, non pensa tanto a ridurre il numero di tali forme contrattuali (che sono 46 secondo i sindacati, 20 secondo Confindustria, 15 secondo il giuslavorista e senatore Pd Pietro Ichino), quanto piuttosto di intensificare l'attività di controllo da parte dell'Inps e delle Direzioni provinciali del Lavoro sul loro corretto utilizzo.

Attività volta a smascherare utilizzi distorti di contratti che, fatti passare per lavori a termine, nascono in realtà rapporti di lavoro parasubordinato. E' il caso di alcune forme di associazioni in partecipazione, false partite Iva, ecc. Il Governo non pensa ad eliminare questi contratti flessibili, perché l'intervento normativo necessario sarebbe alquanto difficile (in alcuni casi bisognerebbe ritoccare addirittura il Codice Civile) e opta per "scoraggiarli" (nei casi di abuso) con sanzioni e formule di incentivo (se portano alla stabilità) e disincentivo (se servono solo per allungare il precariato), rafforzate dal meccanismo del "bonus/malus".

In teoria "una partita Iva può avere anche una funzione positiva – ha evidenziato Giorgio Santini, segretario generale aggiunto della Cisl. – Ma quando la mono-committenza è reiterata e il lavoratore svolge mansioni subordinate è un abuso. E allora l'ispettore del Lavoro può sanzionare l'impresa e procedere alla conversione del rapporto a tempo indeterminato". Simile discorso si può fare per le collaborazioni a progetto. In questo caso, "per evitare distorsioni è necessario intervenire in tre modi – ha detto il segretario confederale della Uil, Guglielmo Loy. – Primo, limitare questa tipologia negoziale a figure professionali medio-alte. Fissare poi un tetto retributivo minimo e limitare il numero di assunzioni a progetto in base al numero di dipendenti dell'azienda".

Il ministro Fornero ha spiegato come per i giovani l'inserimento nel mondo del lavoro deve avvenire attraverso un "contratto dominante", come quello di apprendistato, che poi si deve trasformare in una vera e propria assunzione a tempo indeterminato. Per il reimpiego degli over 50 che abbiano perso il posto di lavoro, invece, si punta su contratti di reinserimento.

In base ad un documento di lavoro presentato al Governo da Confindustria risulta che il 46,7% dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha un impiego temporaneo, che però nel 36,3% dei casi si trasforma in un contratto stabile. Forte di questi dati, Emma Marcegaglia ha espresso la sua preoccupazione per l'ipotesi di aggravio dei costi in caso di utilizzo di contratti a termine. Se l'aggravio non sarà ridotto, o controbilanciato da una maggiore flessibilità in uscita, la Marcegaglia prevede che si produca una radicale contrazione da parte delle imprese dell'uso di questo tipo di contratti.

Analizzando i settori produttivi, si nota che la percentuale più alta di lavoratori temporanei, in Italia, sia concentrata nell'agricoltura (5,3%), negli alberghi e ristoranti (27,9%), nelle costruzioni (13,6%), nel commercio e ripartizioni (13,5%), mentre l'industria propriamente detta utilizza la percentuale minore di lavoratori temporanei (8,1%).

(Tratto da articolo di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 14.03.2012, p. 11, sintesi redazionale)

■ Arriva il “premio di stabilizzazione”

Mercati e manovra. La riforma del lavoro. Contributi maggiorati sui contratti a termine, restituiti 6 mesi all'impresa che assume.

Un “premio di stabilizzazione” per le aziende che assumano a tempo indeterminato un collaboratore precario; l'apprendistato come contratto “dominante” per introdurre i giovani nel lavoro, partite Iva e collaborazioni disincentivate, anche dal punto di vista normativo; riconduzione dei voucher lavoro alla loro originaria natura di compenso per brevi lavori occasionali di pensionati e studenti, evitando così l'abuso che se ne è fatto fino ad oggi.

Questi i contenuti nella bozza di documento che il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha presentato alle parti sociali. Stando alle indicazioni di massima che il ministro ha accompagnato al documento, si vede che i punti di intesa tra le parti in gioco possono essere più dei punti di divergenza.

“Rete Imprese Italia”, l'associazione di artigiani e commercianti, ha però evidenziato il proprio allarme specie riguardo la parte che prevede contributi maggiorati da versare per i contratti a termine. Questa misura, sostiene la Rete Imprese Italia “assieme alle altre misure allo studio del Governo, determinerebbe un aggravio di costi per le Pmi del 1,3% (mentre per le grandi aziende ci sarebbe un vantaggio dello 0,3%)”.

In effetti, al primo punto della bozza di documento è previsto un incremento del costo contributivo (dell'1,4% del salario mensile lordo, destinato a finanziare l'Aspi) finalizzato a disincentivare il ricorso ai contratti a tempo determinato. E pur vero, però, che la bozza prevede che in caso di stabilizzazione di un lavoratore precario, il datore di lavoro ha la possibilità di recuperare (fino a sei mesi) la maggiorazione contributiva versata. E' in questo recupero che consiste il cosiddetto “premio di stabilizzazione”.

Da questa maggiorazione contributiva sono esentate, però, alcune forme di lavoro temporaneo, come per esempio quello somministrato per ragioni sostitutive. Invece, nel caso in cui il giudice dichiari l'illegittimità di un contratto a termine, allora il regime sanzionatorio continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” in tempo indeterminato del rapporto di lavoro e del riconoscimento di un importo risarcitorio omnicomprensivo (compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità).

Sempre riguardo i contratti a termine, poi, il Governo vorrebbe: eliminare l'onere di impugnazione stragiudiziale del contratto entro i 60 giorni dalla cessazione e, al contempo, ridurre da 330 a 2760 i giorni entro il quale il lavoratore potrà proporre (a pena nullità) l'azione in giudizio. E, inoltre, vorrebbe anche “bonificare” le collaborazioni a progetto e le partecipazioni associative (con apporto di lavoro) tramite un mix di disincentivi normativi e contributivi.

Riguardo l'apprendistato, il ministro Fornero vorrebbe farlo diventare il contratto “dominante” per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Vorrebbe perciò portare ad attuazione entro il 25 aprile il Testo unico Sacconi, ma con alcune modifiche, come quella di introdurre una durata minima al contratto e quella di condizionare la possibilità dell'impresa di prendere nuovi apprendisti alla stabilizzazione di un certo numero di apprendisti già presenti in azienda.

Infine, le partite Iva rimarrebbero, ma con qualche condizione: salvo prova contraria a carico del datore di lavoro, infatti, scatterebbe il carattere subordinato e continuativo (invece di quello autonomo e occasionale) ogni volta che la durata del rapporto lavorativo dovesse superare complessivamente i sei mesi all'anno, che il collaboratore vi ricavasse più del 75% dei corrispettivi, che nonostante la partita Iva il collaboratore fruisse di una postazione di lavoro presso il committente.

(Tratto da articolo di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 15.03.2012, p. 6, sintesi redazionale)

■ Arriva l'assicurazione sociale per l'impiego, il tetto a 1.119 euro

Mercati e manovra. La riforma del lavoro. L'indennità durerà 12 mesi (18 per chi ha 55 anni).

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha presentato ieri alle parti sociali il nuovo schema di sostegno al reddito per chi rimane senza lavoro. Ci sarà un solo ammortizzatore sociale, ossia l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) che riguarderà tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i

dipendenti con contratto a termine del settore pubblico. Un sussidio unico che partirà già dal 2013 per arrivare a regime nel 2016. Andranno in pensione l'indennità di mobilità, gli incentivi di mobilità, la disoccupazione per gli apprendisti e tutte le altre forme di sostegno al reddito.

In base allo schema presentato ieri, dal 2013 i lavoratori fino a 39 anni non avranno più la mobilità (ora ce l'hanno per 12 mesi) bensì l'aspi per 8 mesi, che salirà gradualmente fino ad arrivare ai 12 mesi nel 2016. I lavoratori tra i 40 e i 49 anni (che oggi hanno una mobilità di 24 mesi) avranno per il 2013 una mobilità di 18 mesi per il 2013, ma dal 2014 avranno l'aspi, che anche in questo caso arriverà a 12 mesi nel 2016. Per i lavoratori tra i 50 e i 54 anni (che oggi possono contare su 36 mesi di mobilità) avranno nel 2013 una mobilità di 30 mesi, che nel 2014 sarà di 24 mesi e nel 2015 di 18 mesi; dal 2016 poi anche loro avranno l'aspi per soli 12 mesi. I lavoratori oltre i 55 anni avranno 30 mesi di mobilità nel 2013, che scenderanno a 24 nel 2014 e diventeranno 18 nel 2016. Per i lavoratori del Mezzogiorno lo scaglionamento sarà più lento.

Ad affiancare l'aspi rimarrà, così com'è, la cassa integrazione ordinaria (per le crisi congiunturali), mentre la cassa integrazione straordinaria (per situazioni di crisi strutturale o per affrontare fasi di ristrutturazione o riconversione) dovrebbe restringersi. Non saranno più ammesse alla cassa integrazioni le richieste per cessata attività. In generale i criteri per la concessione della cassa integrazione saranno più rigidi. In un periodo piuttosto breve, poi, dovranno sparire i prepensionamenti, che in molti casi sono collegati a periodi rinnovati di cassa integrazione straordinaria e/o di mobilità.

Per poter accedere alla nuova aspi bisognerà avere minimo due anni di copertura contributiva e almeno 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. L'aspi ammonterà al suo livello massimo a 1.119,00 euro, per scendere del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo altri sei mesi. Da queste cifre si può ricavare che l'aspi è più conveniente del sussidio di disoccupazione, ma meno dell'indennità di mobilità (che garantisce dapprima il 100% della retribuzione e poi scende stabilmente all'80%). L'aliquota contributiva dell'aspi sarà dell'1,3% per i contratti a tempo determinato e flessibili e del 2,7% per i contratti a tempo indeterminato.

Il ministro Fornero ha confermato che la base su cui si reggerà il nuovo sistema resta assicurativa. Le risorse necessarie a coprirlo saranno individuate e avranno carattere "strutturale", ma appunto serviranno solo per integrare un sistema che dovrà stare in piedi da solo.

Oggi si saprà qualcosa di più sull'entità della platea dei possibili beneficiari, si saprà insomma se questi ultimi rimarranno o meno i 12 milioni di lavoratori dipendenti del privato a cui si aggiungono i circa 300mila "flessibili" della pubblica amministrazione.

(Tratto da articolo di Davide Colombo, Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore, 13.03.2012, p. 2, sintesi redazionale)

■ Vola la Cig, 82 milioni di ore a febbraio

La fotografia dell'Inps. Registrato un incremento di circa il 50% rispetto al mese precedente.

Il febbraio 2012 ha fatto registrare un aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali. Sono state 82 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate, con un incremento del 16,8% sui 70,1 milioni di ore richiesti nel febbraio 2011. Rispetto al gennaio 2012 l'incremento di febbraio ha sfiorato il 50% (per la precisione: 49,1%). Questi dati vengono dall'Inps che sottolinea come il settore maggiormente coinvolto dalle varie forme di cassa integrazione sia stato quello dell'industria.

Purtroppo, sono in aumento anche le domande di disoccupazione: a gennaio 2012 sono state 126.596, ossia il 13,48% in più rispetto alle 111.536 del gennaio dello scorso anno. Sono calate, invece, le domande di mobilità, che sono scese dalle 16.746 del gennaio 2011 alle 15.139 del gennaio di quest'anno (-9,60%).

Nel complesso, in questo 2012 stanno aumentando le domande di cassa integrazione rispetto al 2011. Già solo nei primi due mesi di quest'anno si sono raggiunte le 136,9 milioni di ore. Andando nello specifico, a febbraio sono stati autorizzati 25,1 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, in aumento rispetto al gennaio (+23,9%), trainate dall'industria (+56% sul 2011, mentre l'edilizia registra un calo (-21,5%). Aumenta anche la cassa integrazione straordinaria, che registra 25,8

milioni di ore rispetto al gennaio (+20,4%); è però in flessione rispetto al 2011 (-10,9%) per l'andamento del settore industriale (-19,6%). Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, i 31,1 milioni di ore autorizzate a febbraio 2012 sono in aumento del 40,4% sul febbraio 2011 e del 134% sul gennaio 2012.

Di tutto ciò sono naturalmente preoccupati i sindacati, anche perché il Governo intende rivedere tutto il sistema di ammortizzatori sociali, ma ancora non si hanno dati riguardo le risorse necessarie, cosa che determina un impasse al tavolo negoziale con le parti sociali che ripartirà la prossima settimana.

(Tratto da articolo di Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore, 07.03.2012, p. 7, sintesi redazionale)

■ Meglio fare preventivi scritti

ROMA

Meglio i preventivi per il cliente in forma scritta, obbligo di polizza professionale solo dal 13 agosto 2012 (ma al cliente ne va comunque dichiarata l'esistenza o meno), ricorso al giudice per la fissazione del compenso nel caso in cui le parti non lo abbiano stabilito al momento dell'incarico con tariffe professionali in vigore fino a quando non saranno emanati nuovi parametri da parte del ministero. E gli Ordini continueranno comunque a liquidare le parcelle relative a incarichi (perfettamente validi) conclusi o assunti dal professionista prima dell'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non sia stato concordato con il cliente il compenso.

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, ha scritto ieri ai presidenti dei Consigli degli ordini per fissare alcuni punti in materia di compensi e tariffe dopo l'approvazione dell'articolo 9 del DI 1/2012 votato dal Senato e ora all'esame della Camera.

I compensi dopo il DI

Il comma 3 dell'articolo 9 del DI prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. La norma approvata dal Senato, il 1° marzo, non prevede più che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente. Ma, sempre ex articolo 9, comma 3, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. « Sia il preventivo, sia il conferimento dell'incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia – scrive Siciliotti – è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l'indicazione degli estremi della polizza». Polizza che, secondo il Consiglio nazionale, è da ritenersi obbligatoria solo dopo il 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti (DI 138/2011). Il professionista sino a tale data deve indicare al cliente la presenza o meno di copertura assicurativa.

L'intervento del giudice

Abrogate le tariffe professionali, il ministero della Giustizia dovrà individuare parametri a cui i giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi che potrà esservi, precisa Siciliotti, «non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell'incarico».

Infatti, l'articolo 9 del DI liberalizzazioni non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, o la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, in questi casi il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 2233 del Codice civile.

Abrogate le tariffe professionali, ma non quelle che disciplinano i compensi per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In particolare, per ciò che interessa l'attività degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (curatori e consulenti tecnici d'ufficio in primis) per tali attività non vi è in alcun modo di concordare il compenso con il cliente e i compensi spettanti, per legge, sono sempre liquidati dal giudice. Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale

(quando ad esempio il cliente non paga il professionista) «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante».

Tuttavia, stante che non è possibile paralizzare l'attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospeso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso per prestazioni professionali, per il Consiglio nazionale, «i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. A sostegno di questa tesi depone anche la risposta dello scorso 2 febbraio del ministro della Giustizia all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Capano, che indica ai giudici la possibilità di continuare a fare riferimento alle tariffe professionali sino all'emanazione dei parametri ministeriali».

Le regole da seguire

01|PREVENTIVI SCRITTI

La versione uscita dal Senato del decreto " Liberalizzazioni" non prevede l'obbligo della forma scritta per il preventivo ma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti la consiglia in ogni caso

02|POLIZZA OBBLIGATORIA

Per i professionisti la polizza assicurativa diventa obbligatoria soltanto solo dopo il 13 agosto. In ogni caso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ricorda ai professionisti che è loro obbligo informare il cliente dell'esistenza o meno della polizza

03|COMPENSO NON PATTUITO

In caso di mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico il contratto non va considerato nullo. In tutti i casi in cui manchi l'accordo, secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, si deve ricorrere al giudice che liquiderà il compenso in base all'articolo 2233 del Codice civile

(Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 08.03.2012, p.31)



Appalti

■ Recesso da una A.T.I. nel corso della procedura di gara

Il recesso di un'impresa nel corso delle procedura di gara non può essere effettuato se il fine sia quello di evitare una sanzione di esclusione, per difetto dei requisiti, in capo al componente dell'A.T.I. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 888 del 20 febbraio 2012.

Il ricorso veniva introdotto da un' A.T.I. che veniva esclusa dalla gara poiché il rappresentante legale di una delle sue componenti aveva reso una falsa dichiarazione in merito all'insussistenza di condanne penali e, per evitare l'esclusione dell'intera associazione, aveva manifestato il recesso successivamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria (con il quale era stato disposto l'accertamento dei requisiti generali di accesso alla procedura) e prima della verifica degli stessi.

Il Consiglio di Stato, preliminarmente, ha chiarito che il principio dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse.

Il divieto di modificazione soggettiva non preclude sempre il recesso dal raggruppamento, poiché la sua funzione è quella di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti sui soggetti che partecipano alla gara ed evitare che le suddette verifiche preliminari possano essere eluse attraverso modificazioni soggettive dei soggetti partecipanti all'appalto.

In base a queste considerazioni il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di esclusione sottolineando come "...nel caso di specie, il recesso è avvenuto per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'A.T.I., che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva." e che "...il

recesso di una impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente (Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406)".

In conclusione, il divieto di modificazione soggettiva nel corso di gara deve ritenersi sempre vigente nel caso in cui esso sia utilizzato per eludere la legge di gara ed evitare una sanzione in capo al componente dell'A.T.I. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

(Avv. Fausto Indelicato Studio legale Rusconi & Partners)

■ **Affidamento dei servizi, in arrivo le regole attuative**

La verifica per l'attribuzione dei diritti di esclusiva in relazione alla gestione di un servizio pubblico locale deve fondarsi su un'analisi accurata di tutti i profili operativi ed economici del servizio, al fine di evidenziare gli aspetti peculiari che possano determinare la scelta per la gestione delle attività da parte di un unico soggetto.

Lo schema del quadro attuativo dell'articolo 4 della legge n. 148/2011, da definire in forma regolamentare entro il 31 marzo prossimo e ora disciplinato con una bozza che qui anticipiamo, presenta una struttura che delinea il percorso per l'istruttoria della delibera-quadro in termini molto dettagliati, partendo dall'analisi della situazione attuale e dalla esplicitazione dell'articolazione, operativa del servizio pubblico locale, eventualmente distinta in fasi di gestione separata, nonché l'eventuale offerta di servizi sostituivi. Partendo dalle esigenze della comunità locale, le amministrazioni sono chiamate alla rilevazione specifica degli obblighi di servizio pubblico e delle correlate compensazioni, nonché del valore complessivo del servizio in gestione. Sulla base di tali elementi conoscitivi, gli enti locali devono effettuare la verifica confrontandosi con gli operatori di mercato, per mezzo di un'indagine volta ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori del settore di riferimento alla gestione in concorrenza del servizio, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Dal confronto sarà possibile rilevare le situazioni di monopolio naturale o l'incidenza degli stessi obblighi di servizio sulla gestione imprenditoriale, ma anche l'eventuale liberalizzazione di parti o fasi del servizio. Solo qualora dall'esame articolato dei vari presupposti (che può comprendere anche confronti di benchmarking con altre situazioni) non emerga la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio o di singole fasi dello stesso, l'ente competente può procedere all'affidamento in esclusiva dei servizi (con gara, società mista o in house, alle condizioni restrittive previste dal comma 13).

In base alla riformulazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 ad opera del DL n. 1/2012, per i Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti i risultati della verifica dovranno essere sottoposti all'Agcm per la resa di un parere obbligatorio entro sessanta giorni e, una volta acquisito il parere, le amministrazioni avranno trenta giorni per adottare il provvedimento con il quale attribuire i diritti di esclusiva.

Lo schema di regolamento propone una serie di elementi di analisi ulteriori, rispetto a quelli generalmente applicabili, per le principali tipologie di servizi pubblici con riferimento d'ambito, individuando procedure valutative specifiche per il trasporto pubblico locale e per la gestione dei rifiuti. Disposizioni particolari vanno a disciplinare anche il percorso che gli enti locali devono formalizzare con la delibera-quadro qualora intendano affidare simultaneamente più servizi pubblici locali.

In sintesi

01 | L'AFFIDAMENTO

L'articolo 4 della legge 148/2011 (disciplina generale dei servizi pubblici locali) prevede che prima di procedere all'affidamento, le amministrazioni locali debbano verificare se il servizio pubblico può essere attribuito in gestione a un unico soggetto

02|LA VERIFICA

La verifica deve essere sviluppata con un'istruttoria, che deve analizzare esigenze della comunità locale, obblighi di servizio pubblico e mercato. Se l'analisi rileva che il servizio non può essere liberalizzato, si procede all'attribuzione dei diritti di esclusiva (Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13.03.2012, p.28)

■ Vincoli più stretti per il gas

Servizi pubblici. Sugli attuali affidatari diretti nuovi divieti nell'accesso alle gare. La partecipazione è possibile solo se la gestione in vigore è nella fase finale.

Il DI 1/2012 (sulle liberalizzazioni) ha stabilito che le Regioni possano definire ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale per la gestione dei servizi pubblici locali e, inoltre, che nelle gare per l'affidamento di tali servizi vada tenuto conto delle tutele occupazionali poste in essere dalle imprese partecipanti. In sede di affidamento del servizio, infatti, la stazione appaltante deve prendere come elemento di valutazione anche l'adozione da parte dei partecipanti di strumenti di tutela dell'occupazione.

Ma la ridefinizione delle norme sui servizi pubblici presenta anche importanti novità relative all'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale. Sono indicate infatti varie previsioni che hanno una ricaduta sulla gestione delle gare per i nuovi affidamenti in base agli ambiti territoriali minimi (Atem).

In sostanza, anche al settore del gas naturale vengono estese le previsioni della disciplina generale dei servizi pubblici con rilevanza economica, ossia: il divieto di affidamento di ulteriori servizi e misure più stringenti per la partecipazione a gara delle società *in house* (ex articolo 4, comma 33, legge 148/2011).

Queste misure stringenti prevedono che una società partecipata dall'ente locale, che gestisca nel periodo transitorio il servizio di distribuzione del gas naturale in base ad un affidamento diretto, possa partecipare alla gare per il nuovo affidamento del servizio soltanto se la sua gestione di trova nella fase conclusiva (ossia manchi uno solo anno alla fine dell'affidamento diretto), tanto che siano state già avviate le nuove procedure di affidamento.

Questa disposizione va analizzata alla luce anche della sentenza 1173/2012 del Consiglio di Stato, sezione V. Secondo questa sentenza, la deroga prevista dall'articolo 15, comma 10 del Dlgs 164/2000 (che consente ad una società *in house* del servizio gas di prendere parte alle prime gare successive al periodo transitorio) va interpretata nel senso più restrittivo, nel senso che tale possibilità di partecipare a dette gare è riservata alle sole società *in house* affidatarie del solo servizio di distribuzione del gas; tale possibilità di partecipazione, invece, viene meno qualora la società sia affidataria diretta anche di altri servizi pubblici locali oltre alla distribuzione del gas.

Di conseguenza, una società che abbia avuto l'affidamento diretto, oltre che della distribuzione del gas naturale, anche di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica non potrà partecipare alle nuove gare del servizio gas subito successive al periodo transitorio previsto dalla legge.

(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Autonomie locali e Pa, 12.03.2012, p. 12, sintesi redazionale)

**Ambiente, suolo e territorio****■ Fondo Kyoto, in due ore «bruciato» un decimo della dote finanziaria, dalla Calabria la prima domanda**

In sole 2 ore, oltre 7000 accessi, 605 domande, 60 milioni di euro richiesti. Presa d'assalto la piattaforma on-line del Fondo Kyoto per l'ambiente – accessibile dal sito Internet della Cassa depositi e prestiti - che da oggi a mezzogiorno ha aperto i battenti con l'avvio delle richieste di finanziamento.

In sole 2 ore sono stati registrati oltre 7.000 accessi, con 605 domande per una richiesta economica complessiva pari a 60 milioni. Lo comunicano Cassa depositi e prestiti e il ministero dell'Ambiente con un comunicato congiunto. «Una risposta che conferma la grande voglia di economia verde che c'è nel nostro Paese», ha commentato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. La piattaforma on-line del Fondo Kyoto per l'ambiente – accessibile dal sito Internet della Cassa depositi e prestiti - ha aperto oggi a mezzogiorno accogliendo le richieste di finanziamento. Prima Regione nella corsa al click la Calabria: un cittadino del Comune di Drapia, in Provincia di Vibo Valentia, per un intervento sul fotovoltaico. I potenziali beneficiari dei finanziamenti agevolati – corrisposti ad un tasso dello 0,50% - hanno effettuato migliaia di contatti già nei primissimi minuti di operatività del sistema e alle ore 14.00 erano già completamente prenotate le risorse di 18 su 21 dei plafond regionali destinati ad interventi nelle energie rinnovabili. «Una risposta – commenta il ministro dell'Ambiente Corrado Clini – che va oltre le più rosee aspettative e che conferma la grande voglia di economia verde che c'è nel nostro Paese e la validità della formula del fondo rotativo, che consentirà l'erogazione di centinaia di finanziamenti in direzione dell'efficienza energetica, delle energie pulite e della sostenibilità ambientale. Un apprezzamento alla capacità organizzativa di CDP, che anche in questa iniziativa ha confermato i suoi livelli di eccellenza al servizio dell'innovazione e dei territori». Le risorse del Fondo in questa prima fase sono di 600 milioni di euro - distribuite in tre cicli da 200 milioni l'uno. I finanziamenti, erogati al tasso agevolato dello 0,50%. Le domande di finanziamento si potranno presentare fino al 14 luglio 2012. Questi gli interventi finanziabili: microgenerazione diffusa (impianti che utilizzano fonti da gas naturale, biomassa vegetale, biocombustibili liquidi, biogas); rinnovabili di piccola taglia (eolico, idroelettrico, termico, fotovoltaico, solare termico); usi finali (involucro degli edifici e infissi; teleriscaldamento da impianti a gas naturale, biomassa, biocombustibili, biogas; geotermia; cogenerazione); sostituzione di motori elettrici industriali; interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali (protossido di azoto); ricerca in tecnologie innovative; gestione forestale sostenibile.
(Massimo Frontera, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com)

Catasto

■ Case fantasma, al Comune il 75% delle sanzioni

Catasto. Dopo le indagini.

Con l'accatastamento delle "case fantasma" scovate dall'Agenzia del territorio, occorre capire a quali obblighi debbano sottostare i contribuenti e i Comuni.

L'articolo 19 del DI 78/2010 prevede che in caso di mancato accatastamento entro il 30 aprile 2011, l'Agenzia del Territorio attribuisca una rendita presunta, con oneri a carico degli interessati. Gli accatastamenti eseguiti dal contribuente entro i termini sono messi a disposizione dei Comuni sul relativo portale. A questo punto, i Comuni devono provvedere alla trasmissione per "i controlli di conformità urbanistico-edilizia". In sostanza, i Comuni devono verificare che i fabbricati accatastati non siano stati costruiti abusivamente. Tale attività è, naturalmente, obbligatoria.

Per i fabbricati non accatastati entro il 30 aprile 2011, l'articolo 2, comma 5-bis del DI 225/2010 prevede che il Territorio notifichi la rendita tramite affissione all'Albo pretorio del Comune dove risiede l'immobile. Tale affissione viene resa nota in Gazzetta Ufficiale. Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, i proprietari dell'immobile possono fare ricorso alla Commissione tributaria.

A questo punto, la mancanza di un termine entro il quale provvedere all'accatastamento, unita alla possibilità di impugnare la rendita presunta, poteva spingere i proprietari a non procedere affatto all'accatastamento, ma a rimediare a queste eventualità è intervenuto il DI 16/2012 che all'articolo 11, comma 7, ha previsto l'obbligo per i proprietari di procedere all'accatastamento entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di attribuzione della rendita presunta.

In caso di inadempienza, le sanzioni vanno da 1.032 a 8.264 euro, di cui il 75% andrà nelle casse del Comune in cui si trova l'immobile. La precisazione delle sanzioni da pagare serve molto probabilmente a far capire che l'inadempienza da scontare non è quella del mancato accatastamento originario (che potrebbe risalire anche a decenni fa e che, per il principio del *favor rei* potrebbe essere sanzionato con cifre irrisorie), ma proprio il mancato accatastamento entro il termine stabilito dal DI 16/2012, che quindi diverrebbe perentorio (diversamente da quanto prospettato dall'Agenzia del Territorio nella circolare 4/20112).

L'articolo 19 del DI 78/2010 e l'articolo 2 del DI 225/2010 stabiliscono che per il recupero della differenza dell'imposta, la rendita presunta e quella successivamente dichiarata con rendita proposta producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in Catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza.

In molte Regioni, l'Agenzia ha già provveduto tra novembre e dicembre 2011 a iscrivere in Catasto molte rendite presunte, ma per poter effettuare i primi recuperi Ici, i Comuni devono attendere che tali rendite siano notificate (articolo 74, comma 1, legge 342/2000) mediante affissione all'Albo pretorio.

(Tratto da articolo di Pasquale Mirto, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Autonomie locali e Pa, 12.03.2012, p. 12, sintesi redazionale)

Energia

■ FOTVOLTAICO - Impianti fotovoltaici: scadenze e novità per il 2012

Riepilogate dall'ANCE le scadenze 2012 per accedere agli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dal D.Lgs. 28/2011 e dal D.M. 5 maggio 2011. Nella nota si ricorda che dal 24 gennaio scorso è in vigore lo stop agli incentivi per gli impianti a terra in aree agricole.

ANCE - News n. 83, 10.2.2012

In considerazione delle numerose scadenze che interesseranno nel corso dell'anno gli impianti solari fotovoltaici, con particolare riguardo alle modalità di accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. 28/2011 e dal D.M. 5 maggio 2011 ("Quarto Conto Energia"), si ritiene utile sintetizzare il calendario delle scadenze e delle novità nel 2012, tra cui le modifiche introdotte dal D.L. 1/2012 per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. Si comunica, inoltre, che non sono stati aperti i termini per l'iscrizione al Registro per i grandi impianti relativi al secondo semestre 2012, a causa del superamento dei limiti di costo per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), del D.M. 5 maggio 2011 (vedi comunicato stampa del GSE del 20 gennaio 2012). Di seguito l'elenco delle date relative alle scadenze del 2012 per l'accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

24 gennaio 2012 - Data a partire dalla quale non è più consentito l'accesso agli incentivi statali agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (art. 65 del D.L. 1/2012). Sono fatti salvi gli impianti fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la stessa data, oppure quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, purché l'impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013 e rispetti le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 28/2011.

15 febbraio 2012 - Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lett. b), del D.M. 5 maggio 2011).

29 marzo 2012 - Scadenza per l'entrata in esercizio, senza limitazioni all'accesso agli incentivi, per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro il 1° gennaio 2011 (art. 10, comma 6, del D.Lgs. 28/2011).

29 marzo 2012 - Decorrenza dell'obbligo di garanzia decennale dei moduli utilizzati per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che intendono essere ammessi agli incentivi (art. 11, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011).

15 aprile 2012 - Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lett. b), del D.M. 5 maggio 2011).

30 giugno 2012 - Scadenza per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto i cui interventi di realizzazione siano stati avviati tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, a pena del mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di • /kWh prodotto.

1° luglio 2012 - Decorrenza dell'obbligo di trasmettere al GSE, ai fini dell'accesso agli incentivi, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima di tale data, l'ulteriore documentazione specificata dall'art. 11, comma 6, del D.M. 5 maggio 2011, relativa all'adesione del produttore a un sistema o consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, al rispetto dei sistemi organizzativi per la sicurezza e al certificato di ispezione di fabbrica per moduli e gruppi di conversione.

15 luglio 2012 - Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lett. b), del D.M. 5 maggio 2011).

15 settembre 2012 - Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lett. b), del D.M. 5 maggio 2011).

31 dicembre 2012 - Scadenza per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini della cumulabilità degli incentivi ai benefici (scambio sul posto; ritiro ovvero cessione al mercato), alternativi tra loro, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. A partire dal 1° gennaio 2013 le tariffe incentivanti non sono più aggiuntive ai suddetti benefici e assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico, cioè inclusivo del valore dell'energia. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

31 dicembre 2012 - Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a tale data e che intendano accedere agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 devono essere dotati di inverter in grado di fornire i servizi e le protezioni di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto.

(A cura di ANCE, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, marzo 2012, n. 902, p. 468)

■ Italia leader a Ecobuild

Italia in gran spolvero all'edizione 2012 di Ecobuild, la più grande manifestazione mondiale in tema di edilizia sostenibile ed energie rinnovabili, a Londra dal 20 al 22 marzo presso ExCel, il nuovo quartiere fieristico della capitale britannica.

Gli italiani hanno già superato le cento presenze in termini di espositori, con una superficie occupata dai propri stand di oltre 1600 metri quadrati. I visitatori di Ecobuild sono cresciuti dai mille del 2005 a oltre 55mila nel 2011, arrivando a uno spazio espositivo di 28mila mq. Le nostre aziende, la cui presenza è coordinata dalla Camera di commercio italiana nel Regno Unito, già l'anno scorso avevano assicurato un centinaio di partecipazioni in termini di standisti, promuovendo 130 tra seminari e workshop per un totale di circa 750 relatori. Quest'anno i settori più rappresentati dalla presenza italiana sono quelli della chimica dei materiali (con aziende come Fassa Bortolo e Mapei), dei componenti per l'edilizia, delle energie rinnovabili.

« Il principio per cui oltre cento aziende partecipano ad Ecobuild, in un padiglione, quello italiano, che si conferma essere anche quest'anno il più grande e il più rappresentativo di tutta la filiera – spiegano dalla Camera di commercio di Londra – è che in periodo di crisi è fondamentale investire in contesti di mercato regolamentati da normative chiare, come il Low Carbon Building Programme britannico. A questo si può associare il fatto che, essendo il settore delle ristrutturazioni l'unico a segno positivo nel campo edilizio, il fatto che il Governo di Londra incentivi proprio le ristrutturazioni rappresenta un'opportunità interessante per le aziende italiane presenti alla manifestazione». Ecobuild è un evento organizzato da quest'anno da Ubm, società britannica, che sta già lavorando all'edizione cinese di Ecobuild, a Shanghai dal 9 al 12 aprile prossimi, e indiana, a Mumbai il prossimo settembre.

(Evelina Marchesini, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 15.03.2012, p.3)

■ Efficienza energetica in dimensione ridotta

Dimenticate la tradizionale lavabiancheria da cinque chili, con i consueti programmi e con un massimo di 800 giri al minuto di centrifuga. Il primato delle vendite è passato a macchine più innovative, che consentono scelte molto personalizzate e, grazie a tecnologie speciali, consumano anche meno della metà dei modelli di qualche anno fa. E possono lavare capi particolari come scarpe, lana, tessuti colorati e bianchi insieme, piumini e piumoni. Hanno capacità da 1 a 12 chili, centrifughe che raggiungono i 1.600 giri al minuto (come il modello super di Smeg) e, per i modelli «lavasciuga», la possibilità di asciugare senza troppe pieghe l'intero bucato. Quanto ai prezzi, per i modelli dalla classe A in su si va dai 700 ai 900 euro per le lavatrici frontali, mentre le «lavasciuga» costano da 600 a 1.200 euro e le asciugatrici da 600 a 1.100. Tra le macchine più costose ci sono quelle che lavano anche con il vapore, ottenendo ottimi risultati come le lavabiancheria Lg Electronics, prima azienda ad applicare questo sistema nel lavaggio.

Le grandi lavatrici (oltre i 6 chili) offrono diversi vantaggi: consentono di concentrare i lavaggi, fanno risparmiare tempo, elettricità e acqua, lasciano i tessuti poco stropicciati, hanno programmi a basse temperature per lavare capi bianchi e colorati insieme e hanno misure quasi standard, simili alle lavatrici da 5 chili. Una nuova lavatrice Samsung ad esempio, con carico da 8 chili, misura addirittura meno (60x85x45 cm).

Per chi ha un bagno lungo e stretto sono consigliabili i modelli con carica dall'alto, larghi 40 cm (contro i 60 delle lavabiancheria con carica frontale). Hoover ha una versione che in 40 cm lava 8 chili di biancheria in classe A+, mentre Bosch ne ha una che lava 6 chili. Smeg propone invece una versione «vintage» in stile anni 50, con sopra un lavello per l'ammollo dei capi delicati e con una porta dotata di due ripiani per detersivi e accessori. Da segnalare un modello della Beko da 6 chili, con larghezza di 45 cm e classe A+, mentre Electrolux ha un modello che lava 6 chili in 43 cm di profondità e classe A++, ma con la possibilità di fissare il tempo in base al lavaggio e un risparmio molto elevato.

Se il bagno è piccolo e senza balconi, una «lavasciugatrice» permette di unire due apparecchi in uno con ingombro ridotto. Occorre tenere presente però che la capacità di lavaggio e di asciugatura sono diverse (il rapporto è, ad esempio, di 5 e 3 chili, oppure 7 e 5) e che anche i programmi sono diversi a seconda dei tessuti. Per chi invece ha spazio, Miele propone la «colonna bucato», costituita da lavatrice e asciugatrice separate, che risolvono il problema del bucato in qualsiasi stagione e lasciano i tessuti quasi senza pieghe. La scelta dell'apparecchio dovrebbe tener conto non solo della capacità di lavaggio e asciugatura ma anche del tipo di tessuti che più di frequente devono essere trattati, privilegiando i modelli con programmi su misura per materiali delicati o robusti e molto sporchi.

Infine, particolare attenzione deve essere data ai consumi. La nuova etichetta energetica, entrata in vigore a fine 2011, introduce tre classi molto efficienti, in aggiunta alla A: la A+, A++ e A+++.

Altre informazioni importanti riguardano i consumi annui di elettricità e di acqua, la rumorosità, l'efficacia del lavaggio e della centrifuga. Alcuni produttori traducono le nuove classi energetiche in percentuale di risparmio. Per esempio, accanto alla A si troverà indicato -40, -50 o -60%: significa che quell'elettrodomestico consuma quella determinata quota di energia elettrica in meno. Da notare che le asciugatrici Rex, Electrolux e Miele funzionano a pompa di calore con risparmi molto consistenti. La più virtuosa è una lavatrice Siemens con consumi del 60% inferiori a quelli di una in classe A e in grado di asciugare anche scarpe, piumini e piumoni.
(Paola Guidi, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 15.03.2012, p.12)

■ La crisi spegne la luce al fotovoltaico veneto

Veneto. Energie alternative. Dopo il boom, la gelata: almeno 1.500 i posti di lavoro a rischio in regione. Fra le cause, il dumping dei cinesi e il cambio del regime di incentivi in Italia.

Il Veneto è sempre stata la Regione in cui il fotovoltaico e la ricerca per le energie alternative sono stati più forti e dove sono sorte le prime industrie attive in tutti i campi del settore (dalla produzione all'installazione di moduli fotovoltaici), le quali hanno creato anche tra i 7mila e i 10mila posti di lavoro. Poi, però, con il 2011 la crisi è arrivata anche qui e nel giro di sei mesi tutto il settore ha cominciato a patire. Oggi sono a rischio 1.500-2.000 posti di lavoro nel fotovoltaico, che diventano 5.000 se si considera anche tutto l'indotto. E la crisi colpisce indistintamente tutte le imprese, sia le grandi che le piccole.

La causa di questa crisi così decisa? Il basso costo della produzione dei componenti in silicio da parte delle multinazionali cinesi, che hanno sconvolto il mercato e costretto i piccoli produttori italiani ed europei a fare i conti con le enormi capacità produttive dell'Estremo Oriente.

"I poli industriali del fotovoltaico in Veneto non sono in grado di competere con la concorrenza dei Paesi emergenti – commenta Giuseppe Mastropieri, direttore dell'area fonti rinnovabili di Nomisma Energia – Gli impianti veneti hanno una capacità produttiva che non raggiunge i 100 mW l'anno. In Cina, con il supporto del governo locale, sono sorti impianti in grado di produrre più di 1.000 mW annui. Nel corso del 2011, in pochi mesi, è cambiato del tutto il paradigma industriale di riferimento per il comparto. Il settore della distribuzione e installazione di piccoli impianti sarà in grado di assorbire la disoccupazione che si crea dalla crisi dell'industria veneta, ma solo in parte: ci saranno probabilmente 1.000-1.500 posti di lavoro".

I sindacati, sostenuti anche dalle Province venete e dalla stessa Regione, stanno combattendo una dura battaglia per cercare di salvaguardare il futuro dei lavoratori del settore, come dimostra anche la missione a Roma di pochi giorni fa per andare a chiedere al ministro del Lavoro la cassa integrazione a zero ore per le aziende più in difficoltà. Si spera anche molto sugli incentivi governativi sulle rinnovabili, visto che il ministro dell'Ambiente, Clini, negli ultimi giorni di gennaio, ne ha promesso il mantenimento, quando incontrando il residente dei giovani industriali di Confapi Padova, Jonathan Morello, ha detto: "Il Quarto conto energia stanziato dal ministero per gli incentivi al settore ammonta a 600 milioni di euro. Ma dobbiamo anche fare di più: valorizzare le competenze delle università, utilizzando fondi pubblici per realizzare idee che attirino investitori".

L'intervento del ministro Clini segue la sollecitazione fatta dagli imprenditori veneti attraverso un documento sottoscritto al tavolo provinciale di Padova per la tutela del settore elaborato lo scorso dicembre in collaborazione con le associazioni di categoria e i sindacati. "Le nostre aziende – ha detto Jonathan Morello – hanno bisogno di progetti specifici che puntino allo sviluppo di piani industriali; non si può pensare di abbandonare un settore che nel 2010 ha contribuito al 2% del Pil".

(Tratta da articolo di Andrea Curiat, Katy Mandurino, Il Sole 24 Ore – Veneto – Rapporti 24 / Territori, 07.03.2012, p. 10, sintesi redazionale)

 **Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi****■ Prima rata, versamento al buio**

Guida all'Imu/1. L'impatto sulle attività. Le aliquote arriveranno in molti casi dopo il termine per pagare l'acconto.

La disciplina sull'Imu non è ancora definitiva. Alcune modifiche potranno essere apportate in sede di conversione del decreto semplificazione. Almeno due modifiche sono indispensabili. La più urgente riguarda le modalità di pagamento della prima rata, in scadenza il 18 giugno prossimo.

Il problema nasce dal fatto che se il pagamento scade il 18 giugno, i Comuni hanno tempo fino al 30 per prendere le loro decisioni riguardo aliquote e detrazioni dell'imposta. Ciò significa che i cittadini e, ancor di più, Caf e professionisti non avranno il tempo materiale per conoscere le decisioni locali. Il pagamento della prima rata, quindi, avverrà al buio, senza poter tener conto di quanto delibererà il Comune per il 2012. La soluzione più logica e meno complicata sarebbe quella di stabilire per legge che il primo acconto venga versato adottando le aliquote di base e la detrazione standard di 200 euro. In questo caso si applicherebbe l'aliquota del 4 per mille sulla prima casa e quella del 7,6 per mille su tutti gli altri immobili. Poi con la rata di dicembre si potrà procedere al conguaglio con quanto deliberato dal Comune. E sarebbe anche opportuno che tale decisione fosse resa facoltativa e non obbligatoria, così che nel caso in cui il Comune avesse già deliberato la propria decisione i contribuenti potrebbero procedere da subito con il versamento delle rate giuste, senza dover seguire l'iter dei conguagli.

La seconda modifica indispensabile è quella relativa alla dichiarazione Imu. La disciplina di riferimento ha stabilito che il modello di dichiarazione sia approvato con decreto del ministero delle Finanze, ma non ha fissato un termine per l'emanazione di tale decreto. La lacuna non può essere sanata con previsioni regolamentari, perché in questo caso eventuali violazioni della relativa clausola non sarebbero sanzionabili, dal momento che gli illeciti soggetti a sanzioni sono quelli che violano una disposizione di legge, non di regolamento.

Inoltre, non è chiaro per il primo anno di applicazione dell'Imu l'obbligo di denuncia sia generalizzato oppure se si potrà tener conto di quanto già dichiarato ai fini Ici. Essendo l'Imu un'imposta del tutto nuova, a rigor di logica servirebbe una nuova denuncia. A ciò si deve aggiungere il problema del controllo sul corretto pagamento della quota erariale dell'imposta, visto che questo pagamento segue regole in parte autonome rispetto al pagamento della quota comunale dell'imposta. In ogni caso, va ribadito che le informazioni già a disposizione dei Comuni attraverso il sistema di interscambio dei dati catastali non devono essere dichiarate dai contribuenti. Infine, non è chiaro se gli immobili esenti dall'Imu debbano scontare o meno l'Irpef sui redditi fondiari. E' il caso, per esempio, degli edifici di categoria E. In mancanza di chiarimenti, sembrerebbe logico una risposta negativa, perché il fatto che questi immobili siano esenti dall'Imu non è previsto come condizione che rende inapplicabile l'esonero delle imposte dirette.

(Tratto da articolo di Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, 09.03.2012, p. 14, sintesi redazionale)

■ L'aliquota punta al 9,6 per mille

Guida all'Imu. Le nuove tasse sulla casa. I Comuni guardano ai massimi rialzi per seconde case e immobili non abitativi.

Rispetto all'Ici, l'Imu sarà molto più pesante per i cittadini, specie dopo gli interventi che tutti i Comuni si stanno accingendo a compiere sull'imposta municipale.

Il meccanismo di calcolo dell'Imu è uguale a quello dell'Ici: si prende la rendita catastale (rivalutata al 5%) e la si moltiplica per determinati valori (i moltiplicatori). Il risultato diviene la base imponibile dell'Imu. Il punto, però, è che per assicurare entrate sostanziose nelle casse dello Stato, i moltiplicatori sono stati aumentati mediamente del 60% rispetto all'Ici.

In più, sulla base imponibile ottenuta si applicano le aliquote che contribuiscono a rendere l'imposta ancora più pesante, anche in considerazione che su di esse i Comuni hanno un certo margine di manovra autonoma.

Il risultato è appunto che l'Imu è molto più pesante della vecchia Ici. Sulla prime case di piccole dimensioni la detrazione di 200 euro (e gli eventuali 50 euro in meno per ogni figlio fino ai 26 anni) assorbe l'effetto dei moltiplicatori, ma già da un trilocale in poi l'imposta sale anche di centinaia di euro.

Ma i veri rincari si hanno sull'aliquota "ordinaria", cioè quella che si rivolge a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale. L'aliquota ordinaria del 7,6 per mille fissata come riferimento si sta alzando in molti casi fino a 9,6 per mille e in alcuni casi addirittura fino al 10,6% (il tetto massimo). Quindi tra il rincaro del 60% dell'imponibile, il ritorno dell'imposta sull'abitazione principale e l'innalzamento delle aliquote ad opera dei Comuni, l'Imu in molti casi sarà il triplo della vecchia Ici. Non per nulla, rispetto all'Ici, sono previsti 12 miliardi di introiti in più (di cui 10 andranno allo Stato). Tra l'altro, mai prima di ora si fanno più nette le differenze tra le rendite catastali delle diverse città, dove per immobili sostanzialmente analoghi si pagano imposte molto diverse fra loro (un esempio: per immobili simili, a Roma si paga circa il 35% di più rispetto a Milano).

Un altro elemento che salta agli occhi è l'importo minimo dell'aumento sugli immobili sfitti e sulle seconde case in generale. Quasi tutti i Comuni si sono resi conto di quali benefici godevano le case sfitte: con la scomparsa dell'Irpef sui redditi da fabbricati, ad aliquote base diventa quasi più conveniente lasciare sfitto un immobile piuttosto che affittarlo. Ma ciò non può andare bene ai Comuni, che hanno deciso di alzare di almeno un punto percentuale le aliquote per le case vuote. In alcuni Comuni si arriva anche a ideare una differenziazione in base alla tipologia di proprietario (Milano pensa di colpire di più le banche e le assicurazioni e tutelare invece gli artigiani), ma in assenza di interpretazioni ministeriali non è sicura la legittimità di tali operazioni.

Infine c'è la questione degli acconti. La prima rata dell'Imu si dovrà pagare entro il 18 giugno prossimo (la data standard, il 16, cade di sabato). Ma i Comuni hanno tempo fino al 30 del mese per definire le loro scelte in materia fiscale. Per questo nelle prime bozze del decreto fiscale compariva una norma che prevedeva il pagamento dell'acconto secondo le aliquote di riferimento indicate dal decreto "Salva-Italia" per poi procedere ad un conguaglio con le rate successive. Ma tale norma non è più presente nella versione definitiva del decreto e il problema dovrà essere affrontato in Parlamento.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 08.03.2012, p. 2, sintesi redazionale)

■ Nelle città l'Imu triplica il conto

Fisco locale. Viaggio tra le ipotesi studiate dai Comuni per far quadrare i bilanci con i tagli ai fondi e l'obbligo di girare allo Stato il 50% dell'imposta. Con i preventivi 2012 incrementi anche oltre il 200% su seconde case, negozi e imprese.

Con l'avvento dell'Imu, i Comuni potrebbero applicare una super-tassa su seconde case, negozi e imprese. Ma metà di questo balzello andrà a finire nelle casse dello Stato.

I Comuni, infatti, sono alle prese in questi giorni con i bilanci preventivi 2012 e devono cercare di far quadrare i conti. Da Milano a Roma, da Firenze a Bologna, fino ad arrivare a realtà più piccole come Reggio Emilia o Terni, il problema per i Comuni è sempre lo stesso: la "quota erariale" del 50% allo Stato e i tagli al fondo di riequilibrio, che andrà a sostituire i vecchi trasferimenti, fanno sì che le risorse non basteranno a far pareggiare i conti con il 2011. Sembra quindi inevitabile che gli enti vadano ad agire sulla loro unica arma: l'innalzamento delle aliquote.

"Siamo costretti ad aumentare l'Imu, perché è l'unica leva che abbiamo" afferma il sindaco di Bologna, esprimendo un pensiero comune a tutti i suoi colleghi, anche se poi questa scelta ricadrà sui contribuenti, costretti a salvare da una parte le casse del proprio Comune e dall'altra quelle dello Stato (la "quota erariale" vale quasi 10 miliardi di euro).

A Milano, che quest'anno deve fronteggiare uno squilibrio di parte corrente da 582 milioni e un potenziale sfioramento del Patto per 773 milioni, l'aumento dell'Imu è una scelta quasi obbligata. Probabilmente si sceglierà di tenere ferma (al 4 per mille) l'aliquota sull'abitazione principale e optare per l'aliquota al massimo (10,6 per mille) per le seconde case lasciate sfitte (mentre per quelle locate ai prezzi di mercato l'aliquota potrebbe arrivare al 9,6 per mille). Per i negozi e le imprese, pur non essendo chiaro lo spazio effettivo di autonomia nella differenziazione delle aliquote per categorie, il Comune di Milano pensa ad aliquote articolate: per banche e assicurazioni l'aliquota massima del 10,6 per mille; per i negozi quella al 9,6 e per le attività artigianali quella al 7,6 per mille. Se queste scelte verranno poi effettivamente fatte, per negozi e case in affitto di mercato l'Imu triplicherà, mentre per le imprese crescerà di 2,3 volte.

A Firenze le cose cambiano poco. Le ipotesi sono quelle di portare al massimo (10,6 per mille) l'Imu sulle case sfitte, e fissare al 9,6 per mille le aliquote per gli altri tipi di immobile (fermo restando il 4 per mille sull'abitazione principale).

Più nera è la situazione in quelle città che hanno i conti dissestati, dove si rischia l'aumento dell'aliquota Imu anche sull'abitazione principale. E' il caso di Roma, dove si ipotizza l'aliquota al 6 per mille sulla prima casa e al 9,6 o al 10,6 per mille su tutti gli altri immobili, e di Torino, dove si pensa di passare al 5 per mille per la prima casa e al 9,6 per mille per gli altri immobili, con possibili alleggerimenti per gli affitti a canone concordato.

(Tratto da articolo di Sara Monaci, Gianni trovati, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 07.03.2012, p. 19, sintesi redazionale)

■ Per il taglio dell'Irap sconti regionali dal 2013

MILANO

Le deduzioni a fini Irap a modifica della base imponibile effettuate dalle Regioni a statuto ordinario per gli anni antecedenti il 2013 non sono legittime. A ribadirlo è la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 5 marzo, in cui la Consulta è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità sollevata dalla presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti degli articoli 5 e 30 della legge regionale dell'Umbria n. 4/2011, l'ultimo dei quali riguardante, peraltro, materia diversa (personale sanitario regionale).

Sotto la lente è finito l'articolo 5, che prevede agevolazioni per una serie di soggetti citati dal comma 1, alle lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 446/1997 istitutivo dell'Irap. Si tratta di società, ma anche di persone fisiche e produttori agricoli, ai quali, veniva concessa nell'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di dedurre il costo del personale in più assunto con contratto a tempo indeterminato rispetto a quello contrattualizzato al 31 dicembre 2010.

Una deduzione, secondo il comma 2 della legge umbra, pari al 50% del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, aumentabile al 75% nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore a quarant'anni e di assunzione di persone di sesso femminile. In base al comma 4, la legge stabiliva, poi, che la deduzione spettasse per l'anno di imposta seguente quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

I giudici hanno ritenuto che l'articolo 5 avrebbe violato l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», introducendo un'ulteriore ipotesi di deduzione rispetto a quelle previste dal decreto 446 in assenza di disposizioni che consentano un intervento simile al legislatore. La normativa statale, in buona sostanza, avrebbe permesso alle Regioni solo di variare le aliquote, ma non di introdurre agevolazioni diverse rispetto a quelle prestabilite.

L'intervento agevolativo sarebbe stato consentito solo a partire dal 2013, dal momento che in base al decreto legislativo 68/2011, a partire da quel l'anno le regioni possono, con propria legge, ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle e stabilire deduzioni della base imponibile.

I giudici hanno dichiarato invece cessata la materia del contendere per la mancata previsione nel articolo 5 comma 1 del testo umbro dei soggetti della lettera e), ossia enti pubblici e privati diversi da società, introducendo «una misura selettiva vietata dal diritto europeo», dal momento che prima della sentenza la Regione aveva modificato l'articolo nel punto contestato.
(Mauro Pizzin, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 10.03.2012, p.29)

■ **Ok al DI semplificazioni**

La Camera ha dato in serata il suo via libera definitivo al decreto legge sulle semplificazioni. Giovedì scorso il Governo aveva incassato la fiducia sul provvedimento, che oggi è stato approvato in via definitiva. Contiene novità in materia di Durc, certificati antimafia e sicurezza. Adesso passa all'esame del Senato per la seconda lettura.
(www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com)

■ **Dall'energia ai taxi: ok con fiducia**

Mercati e manovra. Le misure per la concorrenza. Il Senato approva il testo con 237 sì – A Palazzo Chigi la regia dell'azione antitrust.

Ieri al Senato il Governo ha avuto la sua nona fiducia, con 237 sì, 33 no e 2 astenuti, per il decreto liberalizzazioni.

Tra le 140 modifiche apportate al testo ci sono anche quella che affida alla presidenza del Consiglio il ruolo di cabina di regia dell'azione di promozione della libera concorrenza, quella che crea un Tribunale delle imprese anche a Trento (oltre che a Bolzano), quella che prevede nuove restrizioni alla costituzione di società di capitali tra professionisti, quella che istituisce una tassa su coloro che aggirano le imposte immatricolando i propri yacht in Stati esteri.

E poi, ancora: stretta sulle banche, rivisitazione del capitolo assicurazioni, apertura a nuove farmacie, separazione netta di Snam ed Eni, l'Imu anche per la Chiesa, l'introduzione del *rating* antimafia.

Il provvedimento ora passerà alla Camera che dovrà approvarlo entro il 24 marzo. Proprio per questi tempi così stretti, sarà poco probabile che si riuscirà ad approvare ulteriori correzioni. Di conseguenza, per i temi rimasti in sospeso, ossia la cancellazione dello stop alle linee di credito e la tesoreria unica, si procederà con due emendamenti, rispettivamente, al decreto semplificazione e al decreto fiscale.

Nel testo sono compresi anche l'esclusione della Protezione Civile dalla gestione degli appalti per grandi eventi, la portabilità del mutuo, il conto corrente gratuito per i pensionati fino a 1.500 euro. Per quanto riguarda le assicurazioni vengono accorciati i tempi per i risarcimenti per il furto e l'incendio delle auto e l'aggiornamento dei premi assicurativi. Per finanziare l'Antitrust è stata prevista una mini-tassa sulle imprese. Infine, nascerà entro il 31 maggio l'Authority dei trasporti, che però non avrà competenza sui taxi.

(Tratto da articolo di Marco Rogari, Il Sole 24 Ore, 02.03.2012, p.8, sintesi redazionale)

■ **Sì alle liberalizzazioni, stretta sulle banche**

Mercati e manovra. Credito e concorrenza. Commissioni azzerate sulle linee di credito – Ma Catricalà apre: pronte modifiche in Parlamento.

Ieri l'Aula del Senato ha approvato il maxiemendamento sulle liberalizzazioni che ora passa alla Camera.

Sono state in tutto 141 le modifiche apportate al decreto, che ora consta di 18 articoli. Tra queste modifiche è compresa anche quella che ieri ha scatenato le proteste delle banche, fino al punto che l'intero consiglio di presidenza dell'Abi ha annunciato le proprie dimissioni. La norma è quella che sancisce la nullità di "tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore

delle banche a fronte delle concessioni di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo, anche in caso di sconfinamento ovvero oltre il limite del fido". Insomma, la norma prevede che per gli affidamenti e gli sconfinamenti concessi ai propri clienti, le banche potranno applicare esclusivamente il tasso debitore sulle somme prelevate.

Possibilità di modificare tale norma si sono aperte con le parole del ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, che ha parlato di "disagio" delle banche e ha aggiunto che spetterà al premier Monti decidere eventuali cambiamenti. Di contro, il sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà ha affermato invece che l'ultima parola su eventuali cambiamenti spetta alle Camere, assicurando al riguardo che l'Esecutivo non si metterà "di traverso" se in Parlamento si troverà un'ampia maggioranza favorevole alle modifiche.

Ma nel decreto sulle liberalizzazioni hanno trovato spazio anche molte altre misure importanti riguardanti sempre il mondo delle banche. Per esempio, è stato stabilito che per i pensionati con pensione fino a 1.500 euro l'apertura e la gestione del conto corrente bancario destinato all'accredito della pensione siano gratuite. Inoltre, è stato deciso che quando un cittadino chiederà un mutuo ad una banca questa sarà tenuta a presentargli almeno un paio di polizze di due compagnie distinte e, comunque, l'utente ne potrà sottoscrivere una di una compagnia da lui stesso individuata sul mercato.

Approvato anche lo stop delle commissioni bancarie sull'utilizzo della carta di credito per fare rifornimento di benzina fino a un massimo di 100 euro. Passata anche la riduzione da trenta a dieci giorni dei tempi previsti per la surroga del mutuo. Infine, c'è il capitolo Tesoreria unica, che comporta da parte delle aziende di credito che fanno mutui agli enti locali, la rinuncia a 8-9 miliardi di liquidità.

(Tratto da articolo di Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore, 02.03.2012, p. 6, sintesi redazionale)



Edilizia e urbanistica

■ Se Milano «dimentica» le aree dismesse

Il tema di Milano 2030 – l'orizzonte temporale cui guarda il Piano di governo del territorio – sono gli immobili da recuperare, non le nuove aree di sviluppo: un milione di metri quadrati di terziario obsoleto e 1,5 di ex industriale dismesso, secondo le elaborazioni di Scenari Immobiliari, attendono nuova vita.

Mentre il Consiglio comunale di Milano prende in esame la delibera di Giunta sulle controdeduzioni alle osservazioni per la nuova approvazione del Pgt, i costruttori si interrogano sulla sfida più grande per il real estate milanese: secondo le stime dell'istituto indipendente, tra il 2012 e il 2017 il settore dovrà affrontare la riconversione di un ampio pacchetto di uffici vuoti (in classe B o C), cui si aggiungeranno 1,5 milioni di metri quadrati di fabbricati ex produttivi e artigianali dismessi o in via di dismissione. « Le riconversioni sono un argomento centrale per il futuro di Milano – sottolinea Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. Con il trasferimento di numerose aziende verso zone periferiche o in edifici più recenti ed efficienti si liberano molti palazzi in centro. Agli operatori mancano regole e tempi certi: non si capisce come "monetizzare" questi interventi e, per questo motivo, preferiscono investire sui nuovi sviluppi».

Il Pgt "corretto" dalla Giunta di Giuliano Pisapia non affronta il tema del «riuso»: anzi, nonostante sia stata dimezzata la quota edificabile rispetto alla precedente versione, prevede 2 milioni e 800mila metri quadri potenziali di nuove costruzioni. Senza contare che, una volta trovato l'accordo con le Ferrovie dello Stato, bisognerà pianificare anche il futuro dei 7 scali ferroviari dismessi, sparsi per la città in posizioni strategiche. Secondo gli indici edificatori del vecchio Pgt – che nell'attuale versione non potranno più essere applicati su queste superfici – solo nello scalo Farini, ad esempio, avrebbero potuto addensarsi fino a 650mila metri quadri di nuova superficie lorda pavimentata.

« I costruttori preferiscono il business del nuovo, in assenza di certezze sull'esistente», conclude Breglia. Concorda sulle priorità anche Aspesi, l'associazione nazionale delle società di promozione e sviluppo immobiliare, per bocca del suo presidente, Federico Filippo Oriana: « Non si può prescindere dal recupero del patrimonio esistente: Milano è una piccola metropoli e la rigenerazione è molto più essenziale rispetto alle nuove cubature».

L'appello degli operatori si rivolge all'amministrazione per chiedere prima di tutto certezze sui tempi: « Innanzitutto per evitare il tracollo – aggiunge Oriana – bisogna evitare che finisca tutto insieme sul mercato. Bisognerà diluire l'immissione delle unità nel tempo per consentire al mercato di assorbirle, tenendo conto dell'esistente».

Ci sono poi i dati sull'assorbimento, da cui emerge in modo chiaro e netto il destino dei tanti uffici obsoleti: solo il 19% della superficie terziaria assorbita nel 2011, secondo i dati Bnp Paribas Real Estate, è situata in centro storico; il 25% in zona semicentrale; il 26% in periferia; addirittura il 30% nell'hinterland. « Non ci sono ulteriori margini di assorbimento per gli uffici in zone periferiche a Milano. Quelli vuoti devono essere convertiti in abitazioni», spiega il presidente di Aspesi. Il settore chiede dunque all'Amministrazione di intervenire: « Le riconversioni devono diventare una priorità – aggiunge Oriana – e per questo bisogna liberalizzare l'urbanistica. I cambi di destinazione d'uso devono costare poco e devono essere autorizzati secondo regole chiare e tempi certi».

In questo contesto l'ultima sentenza della Corte Costituzionale n.309 del 23 novembre 2011 risulta «deleteria», commenta Oriana, per il business delle riconversioni. Il secco «no» alla modifica di sagoma in regime di ristrutturazione riduce i margini di profittabilità delle operazioni di demolizione e ricostruzione, di fatto ostacolando ulteriormente i recuperi. Il Comune di Milano ha chiarito di conseguenza che alcuni tipi di interventi passano da «risanamenti» a «ristrutturazioni» nel caso abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: modifiche di sagoma (anche lievi, ed in aumento rispetto alla sagoma originaria), di numero dei piani o tipologiche dell'intero edificio.

Il nuovo «piano» all'esame del consiglio

Ridotti gli sviluppi

Il Pgt di Milano, così revocato e rivisitato dall'attuale Giunta accogliendo il 45,3% delle osservazioni, riduce gli ambiti di trasformazione urbana in cui è previsto uno sviluppo: sono scesi da 26 a 21 e la superficie costruibile è stata più che dimezzata. Dai potenziali 5,7 milioni di metri quadri realizzabili si è passati a 2,5.

Il vincolo «social housing»

Nelle aree superiori a 10mila mq l'indice di edificabilità fissato a 0,35 mq/mq può raddoppiare, ma con una quota obbligatoria destinata all'housing sociale.

In pratica su ogni mq si potranno costruire 0,35 metri di edilizia libera e altri 0,35 così suddivisi: 0,20 in vendita agevolata (2mila euro al metro), 0,10 in affitto convenzionato (80/100 euro al metro) e 0,05 a canone sociale (quello delle case popolari). Chi vuole concentrarsi sull'edilizia libera, può sempre consegnare al Comune la quota destinata all'edilizia convenzionata (Michela Finizio, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 15.03.2012, p.21)



Rifiuti e bonifiche

■ **Su Iva e tariffa rifiuti partita da un miliardo**

MILANO

È una tegola da un miliardo di euro quella rilanciata dalla sentenza 3756/2012 della Corte di cassazione che ha riaperto la strada ai rimborsi dell'Iva pagata negli ultimi anni sulla tariffa d'igiene ambientale. La tegola pende in realtà dal lontano 2009, quando la Corte costituzionale (sentenza 238) ha stabilito che la Tia è un tributo e non una vera tariffa e quindi non può essere caricato dell'Iva, ma dopo che la Suprema corte ha stracciato i tentativi di difesa da parte del ministero dell'Economia (si veda Il Sole 24 Ore del 10 e 11 marzo) la strada ai rimborsi non ha più ostacoli. Ora, però, si apre il problema dei problemi: chi paga? E con quali soldi?

Il carico pesa ovviamente sui conti dello Stato, ma i gestori raccolti in Federambiente mettono le mani avanti: « Le imprese non possono restituire ai contribuenti un miliardo di euro che non hanno, perché quel miliardo è già stato incassato dallo Stato, e poi attendere una successiva compensazione».

Difficile respingere l'obiezione, visto l'evolversi di questa vicenda che fra inerzia e soluzioni affrettate si è tramutata in telenovela infinita. La strada era infatti già tracciata dal 2009, quando la Corte costituzionale ha negato il carattere tariffario della « Tia1» introdotta dal decreto Ronchi del 1997 perché, dal momento che le sue richieste poggiano su basi fisse e l'elemento corrispettivo è parziale, nei fatti la sua struttura è analoga a quella della tassa rifiuti. La posizione dei giudici delle leggi aveva subito fatto paura all'amministrazione finanziaria, sulla base di due semplici numeri: a fine 2008 la « Tia1» si applicava ormai a quasi 17 milioni di cittadini e alle imprese sparse in 1.193 Comuni, e secondo le prime stime la partita poteva valere 200 milioni all'anno. Considerando la prescrizione quinquennale si arriva a un miliardo, e il conto si appesantisce ulteriormente (anche se non in modo proporzionale, perché nei primi anni la Tia è stata applicata meno diffusamente) nell'ipotesi di prescrizione decennale.

Su questa base ha poggiato una catena di errori, partita con il DI 78/2010 (articolo 14, comma 33) che ha stabilito per legge la natura tariffaria della Tia ma per una svista si è riferito alla « Tia2» (prevista dal Codice dell'ambiente del 2006) e non alla « Tia1» oggetto del problema. Le Finanze, con la circolare 3/2010, hanno provato a sostenere una sorta di «analogia sostanziale» fra « Tia1» e « Tia2», ma la Cassazione sgombra il campo dall'ipotesi. Questi tentennamenti, com'è ovvio, non hanno fatto che aggravare il problema, come mostra il fatto che circa la metà dei gestori, carte ministeriali alla mano, ha continuato ad applicare l'Iva, offrendo così basi ulteriori al contenzioso.

La battaglia si è accesa, e la stessa Federambiente spiega che «decine di migliaia di persone si sono rivolte ai giudici di pace» (e alle commissioni tributarie) e la sola gestione del contenzioso può tradursi in «un costo istantaneo spropositato». Per evitare di ingigantirlo ulteriormente, sembra difficile trovare ora una strada alternativa allo stanziamento di risorse: già nel DI enti locali del 2010 si ipotizzò un primo fondo da 200 milioni, ma poi il legislatore scelse la linea dura. E perdente.

(Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14.03.2012, p.28)

■ Per le imprese detrazione sulle fatture della Tia

Dopo il chiaro messaggio della Corte costituzionale, nella sentenza 238/2009, ci sono voluti due anni e mezzo perché anche la Corte di cassazione riconoscesse che la cosiddetta Tia, tariffa igiene ambientale, è un tributo e quindi – non avendo natura corrispettiva di specifiche prestazioni rese nei confronti del singolo debitore – non può essere assoggettata a Iva. In tal senso è già disciplinata la nuova tassa, che entrerà in vigore dal 2013, denominata tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il comma 29 dell'articolo 14 del DI 201/11 prevede la possibile applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, solo nel caso in cui il comune abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Nulla di tutto ciò esisteva nel travestimento della Tarsu a opera della Tia. Solo per fare un esempio, il comune di Venezia aveva approvato una "tariffa", ovviamente non corrispettiva, anche se assoggettata a Iva, secondo cui il non residente deve pagare come cinque residenti, che producono rifiuti tutto l'anno.

Questa è ormai una storia consolidata. Bisogna però risolvere il problema del passato, non limitandosi a ipotizzare la possibilità di formulare istanze di rimborso, ma valutando il problema nella sua interezza, tenendo conto del fatto che l'Iva ha meccanismi applicativi molto rigidi. Iniziamo dagli utenti che hanno pagato la Tia nell'esercizio di impresa, arte o professione. Ricevendo fatture con Iva, ne hanno esercitato la detrazione. E qui dobbiamo rifarci alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, e in particolare alla sentenza Reemtsma (C-35/05 del 15 marzo 2007): l'Iva applicata per errore, e quindi non dovuta da chi ha emesso il documento,

non è detraibile per chi l'ha ricevuto. Ma nella motivazione della sentenza troviamo detto a chiare lettere che lo Stato non può arricchirsi, per l'effetto combinato del recupero della detrazione e il diniego di rimborso, eccedendo scadenze di vario genere. E a quest'ultimo proposito sovviene la più recente sentenza Antonveneta (C-427/10 del 15 dicembre 2011), secondo cui è illecita una norma nazionale che impedisca, all'emittente della fattura, il recupero dell'Iva applicata per errore. Oltre a tutto sia nel caso Antonveneta, che in quello della Tia, l'improprio assoggettamento a Iva nasce proprio da prese di posizione dell'amministrazione finanziaria.

Per questi utenti riteniamo che non sarebbe incompatibile con la direttiva un meccanismo di questo genere: chi ha detratto l'Iva sulle fatture della Tia non faccia istanza di rimborso, perché viene convalidata la detrazione esercitata. Più complessa è la questione delle fatture Tia ai privati, che sono interessati al rimborso dell'Iva, in quanto per loro rappresenta un costo (ma il problema è analogo per i soggetti esenti da Iva, come banche, assicurazioni o case di cura). Anche in questo caso sarebbe opportuno provvedere in modo indiretto, partendo però da un calcolo complessivo sulla posizione di tutti i soggetti interessati: il Comune, l'ente gestore e l'utente. Facendo sempre riferimento alla norma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, la tassa rifiuti può essere solo riscossa dal Comune, mentre la società di gestione può occuparsi solo dei conferimenti specifici, oltre a fatturare al Comune i servizi indivisibili.

Ne consegue che per i clienti che non hanno esercitato la detrazione dell'Iva, l'ente gestore dovrebbe stornare tutte le fatture ed emettere un unico addebito al Comune, al quale dovrebbe girare il corrispettivo riscosso, al netto dell'Iva. E il Comune dovrebbe includere questo onere differenziale nella prossima delibera di tariffa. Non è ovviamente una procedura semplice, ma i principi generali dell'Iva e dell'ordinamento tributario non ammettono applicazioni in contrasto con essi.

(Raffaele Rizzardi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14.03.2012, p.28)

■ «No al contributo Sistri»

Sopprimere il pagamento del contributo del Sistri per il 2012, fissato al 30 aprile prossimo. Lo chiedono in una lettera inviata al ministro dell'Ambiente, Corradi Clini, le maggiori associazioni di imprese italiane (Cia, Clai, Confagricoltura, Confapi, Confindustria e Rete Imprese Italia), sollecitando una rivisitazione totale del progetto, peraltro già annunciata dallo stesso ministro.

«Il sistema di tracciabilità dei rifiuti - si legge nella lettera - continua a essere per le imprese motivo di preoccupazione e malcontento; i rinvii dell'operatività che si ripetono da due anni, testimoniano una situazione non più gestibile; il pagamento per il 2012 viene percepito da tutte le nostre imprese come una vessazione ingiustificata».

Le associazioni ricordano nella lettera di «aver già versato per il 2010 e per il 2011 settanta milioni di euro, senza averne ritorno e - sottolineano - in periodi di profonda difficoltà economica come quello attuale l'obbligo di nuovi versamenti non trova giustificazione. Il pagamento del contributo per il 2012 è diventato dunque un problema importante e cruciale - concludono - che il ministero deve affrontare da subito: le imprese ne aspettano legittimamente la soppressione».

(www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com)



Qualità e certificazione

Controlli ridotti se l'impresa ha la certificazione di qualità

L'intervento del decreto semplificazioni in tema di controlli sulle imprese è solo l'ultimo tra quelli che - di recente - hanno toccato questo delicato capitolo.

L'articolo 14 del DI 5/2012 sancisce innanzitutto che la disciplina degli accertamenti debba essere ispirata a principi di semplicità e di proporzionalità dei controlli alla tutela del rischio. Questi, poi, non possono prescindere dal coordinamento dell'azione ispettiva. È un'impostazione derivata da indirizzi di prassi ormai consolidati, come nel caso delle ispezioni in materia di lavoro, che traggono la loro fonte «deontologica» nella direttiva sulle attività di vigilanza del 18 settembre 2008.

Una novità assoluta, invece, è la previsione del comma 2 che obbliga le amministrazioni pubbliche a inserire sul proprio sito internet e sul portale www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le aziende, in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando altresì i criteri e le metodologie di svolgimento dell'accertamento.

Il decreto 5/2012 affianca a questi cardini altre linee guida, tali da contemperare la tutela degli interessi pubblici con lo sviluppo del sistema produttivo: razionalizzazione dei controlli e degli adempimenti amministrativi collegati, eliminazione delle attività di accertamento "superflue", coordinamento per evitare duplicazioni, informatizzazione delle procedure, soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Uni En Iso-9001 o altra appropriata certificazione.

Se però le intenzioni sono apprezzabili, poiché la norma dovrebbe puntare a uno snellimento burocratico dei controlli - che spesso bloccano le attività delle imprese o si ripetono in brevi intervalli di tempo - e a una funzione meno "punitiva" degli stessi, ciò che lascia perplessi è il meccanismo di riforma, complicato e legato a una serie di passaggi piuttosto farraginosi. Infatti, i principi contenuti nell'articolo 14 dovranno non solo essere tradotti in uno o più regolamenti attuativi adottati dal Governo, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, di quello per lo Sviluppo e dei ministri competenti per materia ma dovranno altresì essere recepiti negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali con linee guida da definire (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge) in sede di Conferenza unificata.

Va comunque precisato che dagli interventi descritti sono espressamente esclusi i controlli in materia fiscale e finanziaria (e in base al testo che uscirà dalla Camera, dovrebbero essere esclusi anche i controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Dopo il collegato lavoro (legge 183/2010), dunque, che rappresenta l'ultima vera riforma dei controlli ispettivi, a occuparsi del tema era stato il decreto sviluppo 2011 (DI 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) con finalità analoghe e sovrapponibili a quelle del DI 5/2012: anche qui, l'attuazione della semplificazione necessitava dell'emanazione (entro novanta giorni) di un Dm attuativo Economia-Lavoro che, però, non ha mai visto la luce. Il risultato è che restano in vigore le regole preesistenti, come era stato peraltro confermato dalla circolare del ministero del Lavoro n. 16/2011.

Infine, il decreto salva Italia (DI 201/2011) ha abrogato il dettato del DI 70/2011, dove prevedeva che i controlli dovessero avere cadenza non inferiore al semestre.

Ora l'auspicio è che le indicazioni contenute nel DI 5/2012 trovino piena regolamentazione e si concretizzino rapidamente in disposizioni chiare e snelle, e che la maggiore trasparenza nei controlli si traduca anche in un rapporto di "collaborazione" tra controllori e controllati, seppur nel rispetto dei ruoli: parte della competitività del mondo del lavoro si gioca anche su questa materia.

(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12.03.2012, p.42)

Rassegna normativa

(G.U. 15 marzo 2012, n. 63)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

(GU n. 52 del 02-03-2012)



Commento - Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 - Compensazioni Iva

L'articolo 8 del decreto legge sulle semplificazioni fiscali (DI 16/2012) prevede, ai commi da 18 a 21, novità in materia di compensazione del credito Iva; viene disposta la riduzione da 10mila a 5mila euro degli importi annui dei crediti Iva che possono essere compensati con altri tributi. La misura disposta dal Governo Monti ha evidenti finalità di risparmio; già con il DI 78/2009, infatti - come si evince dalla relazione che accompagna il decreto legge sulle semplificazioni fiscali - l'introduzione di nuove disposizioni in materia di compensazioni ha prodotto effetti positivi in quanto l'ammontare delle stesse si è ridotto, in media, di circa il 30% (18,6 miliardi di euro nel 2009, contro 13 miliardi di euro nel 2010), determinando per l'Erario un corrispondente risparmio (5,6 miliardi di euro, con conseguente miglioramento dei saldi di bilancio).

Rafforzato il controllo preventivo. Come già indicato, la norma originaria trae origine dall'articolo 10 del DI 78/2009, che introduce un meccanismo di controllo preventivo delle compensazioni cosiddette "orizzontali" di crediti Iva per importi superiori a 10mila (ridotte ora a 5mila) euro annui. In pratica, il Legislatore dispone l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale da cui si evince il credito da compensare, con conseguente differimento del termine iniziale di effettuazione della compensazione, nonché l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo comma 49-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, introdotto dal suindicato DI 78/2009, prevede che i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione "orizzontale" del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 10mila (ridotti ora a 5mila) euro annui «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle Entrate». Con il provvedimento direttoriale 21 dicembre 2009 sono stati determinati modalità e termini di effettuazione della compensazione dei crediti Iva nelle richiamate fattispecie di cui al citato comma 49-bis. In particolare, quanto alle modalità, è stato previsto che le deleghe di versamento possano essere trasmesse direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. In quest'ultimo caso, l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 giugno 2007.

Di conseguenza, l'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane Spa, ovvero dei servizi di remote banking (Cbi) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi inferiori a 10mila euro (ridotte ora a 5mila).

Importi superiori a 15mila euro. Il meccanismo di controllo preventivo è maggiormente ampliato in presenza di compensazioni "orizzontali" di crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui; al soggetto interessato, oltre all'obbligo di presentazione di apposita istanza, è richiesto, con riferimento alla dichiarazione dalla quale compare il credito, il cosiddetto "visto leggero", cioè l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997; in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile, attestante l'esecuzione dei medesimi controlli previsti ai fini del rilascio del visto di conformità.

Occorre precisare che tale meccanismo di controllo preventivo previsto dal citato articolo 10 del Dl 78/2009 riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per importi superiori a 10mila (ridotti a 5mila) euro annui. Le regole introdotte dal Legislatore si applicano, in sostanza, solo se si utilizzano i crediti Iva (annuali o trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte diverse da Iva, contributi Inps, premi Inail, e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e ad altri enti previdenziali di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Nessun vincolo è previsto, invece, per la compensazione di tipo "verticale" (Iva da Iva).

I nuovi vincoli alla compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per importi superiori a 10mila (ridotti a 5mila) euro annui hanno come finalità quella di consentire all'amministrazione finanziaria un controllo "incrociato" preventivo tra "formale esistenza" del credito utilizzato in compensazione e suo "effettivo utilizzo" nei modelli di pagamento unificato (modello F24) presentati dai contribuenti. Il primo di tali controlli è assicurato dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale da cui trae origine il credito da compensare. Il secondo di tali controlli è invece reso possibile dall'obbligo di presentare i modelli F24 in cui sono utilizzati in compensazione detti crediti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Crediti trimestrali. Relativamente ai crediti Iva trimestrali emergenti dalle corrispondenti istanze (modello Iva TR) presentate dai contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta dei rimborsi infrannuali, il differimento del termine iniziale per la compensazione "orizzontale" comporta, in sostanza, per il soggetto interessato la necessità di attendere il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento, considerato che dette istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Posizione dei commercialisti sul superamento della soglia. Come precisato nella circolare 8 febbraio 2010 n. 14/IR dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec), il limite di 10mila euro annui (ridotti ora a 5mila) è riferito all'importo della compensazione effettuata e non all'importo del credito esposto nella dichiarazione o nell'istanza infrannuale. Per l'Istituto di ricerca si deve ritenere, quindi, che il Legislatore abbia inteso riferire i nuovi vincoli relativi alla compensazione "orizzontale" dei crediti Iva ai soli casi in cui l'importo effettivamente utilizzato in compensazione superi il predetto limite annuale, e non ai casi in cui il credito Iva sia superiore a tale limite, ma l'importo dello stesso destinato alla compensazione sia pari o inferiore allo stesso. In altri termini, in presenza di crediti Iva di ammontare superiore a 10mila euro (ridotti a 5mila), i nuovi vincoli si renderanno applicabili soltanto in occasione dell'utilizzo in compensazione che comporti il superamento della soglia annua di 10mila euro, per cui se all'atto del primo utilizzo del credito Iva l'importo compensato è pari o inferiore alla predetta soglia il contribuente sarà libero dai vincoli temporali e formali imposti dalla nuova disciplina.

Entrata in vigore delle novità. Il 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ha sciolto i dubbi sulla decorrenza della novità introdotta, annunciando l'emanazione di un provvedimento secondo cui le disposizioni del DL n. 16 si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012. Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge. Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all'anno. Ad esempio, se nell'anno d'imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.

(Federico Gavioli, Il Sole 24 ORE - Guida Normativa, 14.03.2012, n. 49)



Appalti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 novembre 2011

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (12A02395)

(GU n. 55 del 06-03-2012)



Art. 1 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 2. I limiti di cui all'articolo 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo articolo 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accredito avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.». (Deliberazione C.C.A.S.G.O. del 26 aprile 2012). (12A02624)
(GU n. 56 del 07-03-2012)

**Energia****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIRCOLARE 16 febbraio 2012**

Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del 25 novembre 2008 «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto». (12A01832) (Suppl. Straordinario)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Ripubblicazione del decreto 25 novembre 2008 «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto» (in S.O. n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2009 - serie generale). (12A01833) (Suppl. Straordinario)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Ripubblicazione del decreto 19 luglio 2011 «Modifica ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo» (in S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2011 - serie generale). (12A01834) (Suppl. Straordinario)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 gennaio 2012**

Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. (12A02496)
(GU n. 56 del 07-03-2012)

**Art. 1 Modifica dei termini di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle convenzioni**

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 giugno 2012. 2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.

DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040)
(GU n. 63 del 15-03-2012)

**Art. 2****Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni.

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorso i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3, è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorso i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.

7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

- a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;
- b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
 - 1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
 - 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.



Sicurezza ed igiene del lavoro

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO **ACCORDO 22 febbraio 2012**

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (12A02668) (Suppl. Ordinario n. 47)
 (GU n. 60 del 12-03-2012)



Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO **INTESA 22 febbraio 2012**

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014». (Repertorio atti n. 54/CSR). (12A02669) (Suppl. Ordinario n. 47)
 (GU n. 60 del 12-03-2012)



Sancisce intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito riportati:

Considerati: il proprio Atto Rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con il quale si e' sancito accordo sul «Piano Nazionale Vaccini 2005-2007», nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, confermati dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel livello essenziale «assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - punto I - F», tra le attivita' di prevenzione rivolte alla persona,

individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; l'art. 1, Allegato 1.B, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di coerenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in esso convenuto; il proprio Atto Rep. n. 264 del 20 dicembre 2007, concernente «Strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV in Italia» nel quale e' previsto che ogni Regione dovra' assicurare la realizzazione della attivita' di propria competenza per la messa in atto dell'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV al fine del raggiungimento entro il 2012 della copertura vaccinale superiore o uguale al 95% della categoria target; che la predetta Intesa prevede, in maniera cogente, l'obbligo delle Regioni di attivare la vaccinazione gratuita HPV delle dodicenni; il proprio Atto Rep. n. 63 del 29 aprile 2010, con il quale si e' sancito accordo sul «Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012», che individua, tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali e' opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive; che il predetto Accordo, in merito alle malattie prevenibili mediante vaccinazione, sottolinea la necessita' di continuare a perseguire gli obiettivi gia' fissati e di elaborare strategie efficaci per i cosiddetti nuovi vaccini (anti-HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, anti-varicella); il proprio Atto Rep. n. 66 del 23 marzo 2011, con il quale si e' sancita intesa sul documento recante «Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015», in cui vengono ridefinite le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato dall'OMS; il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2011-2013, approvato con Intesa del 22 settembre 2011 (rep. atti n. 88/CU), che dedica uno specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che «rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanita' pubblica e restano il metodo piu' innocuo, piu' specifico, piu' efficace e con un minor margine di errore per il contrasto delle malattie infettive», in coerenza con gli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS); che, grazie alla vaccinazioni, si prevengono patologie che hanno costi umani e socio-sanitari elevati e che l'attuazione delle strategie vaccinali presenta profili di costi-benefici estremamente favorevoli; che si ritiene necessario aggiornare le strategie per il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed indicati nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 per quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni; che si ritiene necessario armonizzare le strategie vaccinali in atto sul territorio nazionale al fine di garantire equita' nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione assicurando parita' di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini;



Ambiente, suolo e territorio

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 2012

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4007). (12A02667)
(GU n. 56 del 07-03-2012)



Art. 2 1. La somma disponibile per l'anno 2011 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16: a) indagini di microzonazione sismica; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale

per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S_a maggiore di 0,125 g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva.

5. Le regioni attivano per l'annualita' 2011, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.

6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2012

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio. (12A02899)

(GU n. 59 del 10-03-2012)

**Edilizia e urbanistica****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011**

Contratto di programma ANAS. Annualita' 2010 e 2011. Assegnazione risorse. (Deliberazione n. 84/2011). (12A02377)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2012

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia. Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze. (Ordinanza n. 3994). (12A02575)
(GU n. 55 del 06-03-2012)

**Art. 1**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'architetto Elisabetta Fabbri continua ad operare quale Commissario delegato provvedendo, entro il 31 dicembre del medesimo anno in regime ordinario, al completamento delle attivita' avviate per la realizzazione del nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e agli interventi ad esso correlati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' altresì autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale n. 5331, e continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni. 3. Entro il termine di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede a porre in essere i necessari adempimenti per il trasferimento e la successiva gestione dell'opera in questione all'Amministrazione competente in via ordinaria.

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 agosto 2011**

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Orte Falconara con la linea adriatica. Nodo di Falconara - 1° lotto funzionale: Approvazione progetto definitivo (CUP J31J05000030011). (Deliberazione n. 54/2011). (12A02791)
(GU n. 58 del 09-03-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 agosto 2011**


Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Adeguamento s.s. 534 come raccordo autostradale (cat. B) - Megalotto 4 collegamento autostrada A3 (svincolo di Firmo) s.s. Jonica (svincolo di Sibari). Approvazione progetto definitivo (CUP F92C05000020001). (Deliberazione n. 56/2011). (12A02793)
(GU n. 59 del 10-03-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011**

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 90/2011). (12A02794)
(GU n. 59 del 10-03-2012)

 **Antincendio e prevenzione incendi****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2012**

Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2011 per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (12A02287)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

 **Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 febbraio 2012**

Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. (12A02134)
(GU n. 51 del 01-03-2012)

 **Art. 2 Finalita' e modalita' di esecuzione della vigilanza**

1. La vigilanza sulle Strutture di controllo operanti nell'ambito delle produzioni agroalimentari di qualita' regolamentata (di seguito vigilanza) e' volta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle Strutture di controllo autorizzate dal Ministero ed in particolare della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero al momento dell'autorizzazione, dell'imparzialita' nelle attivita' di controllo e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema. Essa ha inoltre come finalita' la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo. 2. La vigilanza e' inserita nel sistema dei controlli ufficiali disciplinati dal Regolamento CE n. 882/2004. 3. Ferme restando le attribuzioni dell'Ispettorato, le Regioni svolgono attivita' di vigilanza sulle produzioni di qualita' regolamentata ricadenti nel territorio di propria competenza. 4. Le Regioni con l'Ispettorato programmano, svolgono e monitorano l'attivita' di vigilanza assicurando tra loro il coordinamento e la cooperazione. 5. In forza del principio di sussidiarieta' l'Ispettorato puo' intervenire qualora la Regione non assolva alle proprie funzioni relative all'attivita' di vigilanza di cui al comma 1.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2012**

Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOP e DOC e istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. (12A02751)
(GU n. 57 del 08-03-2012)

 **Infortunistica stradale****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 marzo 2012**

Modifica all'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validita' della carta di qualificazione del conducente. (12A02792)
(GU n. 57 del 08-03-2012)

Rassegna di giurisprudenza



Ambiente, suolo e territorio

■ **TAR SARDEGNA CAGLIARI**, sez. II, 15 settembre 2011, n. 929, Pres. Panunzio, Rel. Scano

INQUINAMENTO AMBIENTALE - Messa in sicurezza e bonifica - Indagini della Pubblica Amministrazione per l'individuazione del responsabile - Obbligo di far partecipare gli interessati - Obbligo di accertamento dell'elemento materiale del danno - Obbligo di accertamento degli elementi soggettivi di dolo o colpa e nesso causale - Provvedimento carente di tali accertamenti - Valutazione - E' illegittimo

E' illegittimo l'accollo indifferenziato delle attività e oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato delle relative responsabilità per l'inquinamento riscontrato; a questo fine, è necessario compiere accertamenti relativi all'elemento materiale (il danno), e all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e del nesso causale, che risultino dalla motivazione del provvedimento amministrativo.



Nota *E' decisamente rigoroso, l'orientamento del TAR Sardegna che, in questa interessante sentenza, ribadisce l'obbligo assolutamente stringente per la Pubblica Amministrazione, di compiere accertamenti rigorosi, con la partecipazione dei contro interessati, in merito alle responsabilità di un inquinamento ambientale, prima di imporre l'adozione degli interventi di messa in sicurezza e successivamente alla bonifica del sito. La sentenza, ribadisce inoltre che il provvedimento amministrativo necessita di adeguata motivazione che tenga conto delle argomentazioni delle parti interessate.*

In fatto è accaduto che, a distanza di diciotto anni dalla dismissione di alcune condutture di idrocarburi, la società S. venisse contattata in merito alla presenza, nel terreno di un privato, di una pozza scura con un liquido nero maleodorante che - asseritamente - fuoriusciva da un tubo sotterrato di proprietà della stessa società S.

I tecnici della società S. provvedevano a effettuare un sopralluogo in occasione del quale constatavano l'esistenza di una fossa di circa un metro di diametro all'interno del quale parte del terreno, che presentava una colorazione nerastra, era intriso - peraltro solo in uno strato superficiale - di materiali liquidi. A parere dei tecnici della società, le indagini effettuate avevano chiaramente dimostrato come il prodotto contenuto nel terreno e la soluzione acquosa prelevata dal fondo della tubazione non fossero tra loro paragonabili e appartenessero a classi idrocarburiche differenti, con ciò potendosi escludere ogni connessione. Prima che la società S. potesse comunicare all'amministrazione gli esiti del sopralluogo riceveva dalla Provincia competente la richiesta di attivare le procedure previste dall'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006.

Tale richiesta, peraltro, veniva fondata su una sopralluogo compiuto dalla USL, all'esito del quale il tecnico incarico (ignaro del fatto che la condotta fosse dismessa) ipotizzava che essendo la condotta posta a due metri e mezzo sotto il piano campagna, l'affioramento dei materiali idrocarburici fosse dovuto alla saturazione degli spazi intergranulari del terreno con conseguente superamento della capacità di assorbimento e che dunque il fenomeno di inquinamento fosse in corso da molto tempo. Pertanto, il tecnico della USL, concludeva sulla necessità di realizzare dei campionamenti del terreno.

Alla richiesta della Provincia ed alla relativa (errata) valutazione dell'USL, la S. faceva seguito trasmettendo, una nota con la quale riepilogava la successione degli eventi, allegando anche la relazione del sopralluogo effettuato con gli esiti dei campionamenti e concludendo che dovesse escludersi che l'evento potesse essersi svolto come indicato dal proprietario del terreno.

Pertanto, la Provincia modificando la propria precedente determinazione, prendendo atto di quanto comunicato dalla S. e indicando come non fosse certo il responsabile dell'evento, richiedeva al proprietario, l'avvio delle procedure ai sensi dell'art. 242, D.Lgs. 152/2006. Al contempo, la Provincia, richiedeva ad ARPAS di procedere all'istruttoria tecnica mediante l'analisi delle matrici ambientali. La Provincia provvedeva a trasmettere tale nota anche al Ministero dell'Ambiente.

Tuttavia, senza attendere l'esito dell'istruttoria tecnica e gli ulteriori accertamenti sul sito, il Ministero dell'Ambiente, stante l'inclusione dell'area in considerazione nel perimetro del sito di interesse nazionale, richiedeva "1. Alla S., l'immediata attivazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza, al fine di evitare la diffusione della contaminazione, il controllo della falda eventualmente interessata dallo sversamento di idrocarburi e all'ARPAS e alla Provincia di verificare, anche mediante sopralluogo, l'efficacia e l'efficienza di tali interventi di messa in sicurezza di emergenza e di relazionare in merito".

Successivamente, il Ministero dell'Ambiente notificava alla S. i provvedimenti con i quali richiedeva nuovamente alla stessa S. di attivare interventi di messa in sicurezza di emergenza.

La S. impugnava i provvedimenti fatti precisando di non essere in alcun modo responsabile dell'evento sia in quanto i prodotti rinvenuti non le appartengono, sia in quanto non è titolare delle aree interessate ed evidenziando che dai sopralluoghi svolti dalla stessa in sito non paiono nemmeno necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, né la riparazione della condotta danneggiata costituisce intervento di messa in sicurezza di emergenza stante il fatto che tale condotta non contiene idrocarburi.

Il TAR Cagliari accoglie il ricorso, osservando che già precedente giurisprudenza (TAR Campania Napoli, sez. V, 3 luglio 2009, n. 3727; in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254), aveva statuito che "E' illegittimo l'accollo indifferenziato delle attività e oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato delle relative responsabilità per l'inquinamento riscontrato; a questo fine, è necessario compiere accertamenti relativi all'elemento materiale (il danno), e all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e del nesso causale, che risultino dalla motivazione del provvedimento amministrativo".

La decisione, alla luce dell'andamento dei fatti, è assolutamente ineccepibile.

L'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, impone al responsabile della contaminazione lo svolgimento delle procedure di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

Il successivo art. 244, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, nel caso in cui si accerti un fenomeno di inquinamento, l'amministrazione debba attivarsi per svolgere le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti di concentrazione della soglia di contaminazione.

Ed è infatti principio giurisprudenziale consolidato che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica possono essere imposti soltanto al responsabile della contaminazione, o al proprietario non responsabile.

Il provvedimento, deve inoltre essere adeguatamente motivato, tenendo conto delle argomentazioni delle parti interessate sulle quali deve essere espresso - quantomeno - un giudizio critico.

Nel caso di specie, invece, il decreto ministeriale impugnato fa proprie le risultanze della conferenza di servizi, senza considerare le note trasmesse dalla S. e i relativi allegati tra cui il verbale dell'ufficio tecnico di finanza che evidenziava la corretta dismissione della tubazione già da epoca risalente e le analisi che dimostravano - a parere della società S. - come le sostanze rinvenute fossero attinenti al ciclo produttivo della S. medesima, e che, quindi, l'inquinamento del terreno dalle stesse derivante è probabilmente opera di terzi, allo stato, ignoti.

E' vero che non possono essere considerati in modo acritico le argomentazioni e i dati tecnici forniti dalla società contro interessata, ma è pur vero che l'istruttoria deve essere completa e motivata, in caso contrario, come ha statuito il TAR il provvedimento amministrativo deve essere annullato, poiché il D.Lgs. n. 152/2006, giustamente, non prevede la possibilità di imporre alcunché al soggetto (non proprietario), a carico del quale non sia stata accertata la responsabilità dell'evento contaminante.

(A cura di Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 98)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 27 febbraio 2012 (Ud. 24/01/2012), Sentenza n. 7605**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare - Canna fumaria del forno di un panificio - Smaltimento in atmosfera del fumo - Superamento del limite della normale tollerabilità - Responsabilità del titolare - Sussiste - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c. - Art.24, d.P.R. n.203/88.

Il titolare di un esercizio commerciale assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, (nella specie il titolare di un panificio non aveva fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta quotidianamente dal suo forno e le prove acquisite dimostravano che dette emissioni, per durata intensità e diffusione, violavano le disposizione in materia). Inoltre, in relazione all'art. 674 c.p., l'evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la *ratio* della norma incriminatrice.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Atti idonei a imbrattare o molestare persone - Fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo - Responsabilità ex art. 674 c.p. – Configurabilità – Adozione di tutte le cautele necessarie.

Indipendente dalla violazione o meno del d.P.R. n.203/88, la responsabilità per il reato ex art. 674 c.p. si configura quando l'agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1[^] - 1 marzo 2012, n. 67**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Graduazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica – Art. 86, c. 4 d.lgs. n. 259/2003.

La graduazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica risulta già prefigurata dal legislatore, il quale, all'art. 86, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), precisa che «restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490» (si tratta del t.u., cui ha poi fatto seguito il codice dei beni culturali). La disciplina della tutela paesaggistica è dunque espressiva di un interesse altior nella gerarchia dei valori in giuoco; né può indurre in errore la circostanza che il predetto art. 86, al comma 3, stabilisca che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Tale disposizione, infatti, nell'assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 22), senza produrre peraltro alcun effetto sul vincolo paesaggistico.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI GIUSTIZIA CE Sezione Grande 28 febbraio 2012 Sentenza C-41/11**INQUINAMENTO IDRICO – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Nitrati provenienti da fonti agricole - Protezione delle acque dall'inquinamento - Piano o programma - Valutazione ambientale preventiva - Necessità - Omissione - Effetti - Annullamento di un piano o programma - Valutazione degli effetti del piano o programma - Eccezionale mantenimento - Presupposti - Art. 2 e 3 Dir. 2001/42/CE.**

Quando un giudice nazionale è investito, sul fondamento del proprio diritto nazionale, di un ricorso diretto all'annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e constata che un tale «piano» o «programma» è stato adottato in violazione dell'obbligo stabilito da detta direttiva di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione di una tale valutazione, ivi compresi l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del «piano» o «programma» impugnato. Tuttavia, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che: a) tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; b) l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato; c) a seguito dell'annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente, nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva; d) il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^a – 2 marzo 2012, n. 351**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Installazione di una SRB – Procedimento semplificato della dichiarazione di pubblica utilità – Riferimento alla singola antenna.**

Ai fini del procedimento semplificato della dichiarazione di pubblica utilità per l'installazione di un impianto radio base (nella specie, costituito da tre antenne, ciascuna di potenza inferiore a 20 Watt), trova applicazione il principio secondo cui occorre far riferimento, sotto tale profilo, alla singola antenna e non all'impianto nel suo complesso (Consiglio di Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6473).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Regolamento comunale – Individuazione dei siti idonei all'installazione di SRB – Individuazione delle distanze dalle abitazioni o dalle aree sensibili - Preclusione.

Deve ritenersi illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare

l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 140, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 05 dicembre 2006, n. 1573).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 – Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria – Destinazione urbanistica del sito – Irrilevanza.

A norma dell'art. 86 comma 3 d.lg. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4 comma 7 l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale. (TAR Milano, I, 13 gennaio 2010, n. 23).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4[^] – 2 marzo 2012, n. 693**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti termici civili – Sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione – Art. 5, c. 9 d.P.R. n. 412/93 – Scaldacqua familiare – Esclusione dal campo di applicazione.

E' illegittima l'ordinanza con cui, in riferimento ad uno scaldacqua unifamiliare, si intima di regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.P.R. n. 412/93, secondo cui "gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente". Gli apparecchi non considerati impianti termici (quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari) sono infatti espressamente esclusi dal campo di applicazione di detta norma.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 3[^] – 8 marzo 2012, n. 333**

VIA – Finalità – Identificazione e valutazione delle possibili alternative al progetto – Mancata considerazione dell'opzione zero – Illegittimità – Art. 21, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 152/2006.

La procedura di impatto ambientale mira ad assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull'ambiente di un progetto. La normativa vigente (cfr. l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e l'art. 1, comma 1, lett. c, della l.r. Veneto 26 marzo 1999, n. 10) pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246). Ne consegue l'illegittimità della procedura di VIA che non abbia preso in considerazione la cd. opzione zero al tipo di intervento richiesto.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] – 8 marzo 2012, n. 508**

VIA – Procedimento – Termine di conclusione – Art. 13 l.r. Puglia n. 11/2001 – Amministrazione preposta – Obbligo di pronunciarsi entro termini perentori – Principio fondamentale non derogabile dalle Regioni.

La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l'autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell'ambiente).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MOLISE, Sez. 1[^] - 9 marzo 2012, n. 92**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Vincoli idrogeologici - Piano di bacino distrettuale – Piani stralcio – Funzioni – Art. 65 d.lgs. n. 152/2006

I cd. vincoli di bacino introdotti con il PAI (oggi "piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico") o comunque con il piano di bacino e i suoi vari piani stralcio, integrano i vincoli idrogeologici previsti dall'articolo 866 del codice civile e dal r.d. 3267 del 1923. La disciplina vigente è recata dal d.lgs. n.152 del 2006, la quale, tra l'altro, oltre a razionalizzare alcuni aspetti procedurali, ha ribadito che il piano di bacino distrettuale (articolo 65 del d.lgs. n.152 del 2006), con i suoi piani stralcio, è un "piano territoriale di settore" ma anche uno "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (cfr. Corte Costituzionale sentenza 30 luglio 2009 n. 254). Il piano di bacino, pertanto, ha sostanzialmente tre funzioni: una funzione conoscitiva; una funzione normativa e prescrittiva; una funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla mitigazione del rischio.

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Vincoli idrogeologici - Piano di bacino distrettuale – Funzione programmatica – Portata.

L'articolo 67 del d.lgs. n.152 del 2006 valorizza la funzione programmatica e non meramente normativa del Piano di bacino, la cui applicabilità, pertanto, non è strettamente limitata dal principio del tempus regit actum; esso obbliga invece le autorità ad individuare ed eliminare i pericoli idrogeologici, anche con riferimento alle opere già realizzate.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 29 febbraio 2012, n. 1177**

DIRITTO URBANISTICO – Concetto di completa urbanizzazione – Dinamicità – Interventi di modifica dell'insediamento esistente.

Il concetto di completa urbanizzazione di una determinata area edificabile deve essere inteso in termini dinamici, e quindi adattato al differente contenuto di ogni progetto di edificazione che lo

interessi. (C. di S., IV, 13 ottobre 2010, n. 7486). L'individuazione dei servizi necessari per rendere abitabile una determinata area presuppone necessariamente la conoscenza del progetto di utilizzazione edificatoria, e quindi del suo impatto in termini di abitanti insediabili e di usi previsti. Tale necessità si presenta quando l'area viene utilizzata per la prima volta, ma può presentarsi anche successivamente, quando ulteriori interventi modifichino radicalmente le caratteristiche dell'insediamento esistente, rendendo palese la necessità di nuove strutture di servizio.

DIRITTO URBANISTICO – Piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia – Potenziamento di infrastrutture esistenti.

L'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (C. di S., IV, 1 ottobre 2007, n. 5043 e 15 maggio 2002, n. 2592; V, 1 dicembre 2003, n. 7799 e 6 ottobre 2000, n. 5326).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011) Sentenza n. 5644**

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione abusiva in zona vincolata - Dissequestro al fine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Sentenza di condanna - Principi generali in tema di interpretazione - Criterio di conservazione.

Al pari di tutti gli altri atti, anche l'atto giurisdizionale va interpretato secondo buon senso e secondo il criterio di conservazione, ossia nel senso che abbia un qualche significato ed un qualche effetto giuridico. Ora, non si vede quale altro senso potrebbe avere l'espressione «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi» se non quello di autorizzare il condannato ad accedere al manufatto per provvedere egli stesso di propria iniziativa alla demolizione ed al ripristino che venivano appunto disposti. La stessa clausola contiene un esplicito riferimento sia alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (che è un maius rispetto alla demolizione) sia alla demolizione stessa. Inoltre, come nel caso in specie, la condanna per costruzione in zona vincolata senza concessione edilizia e senza autorizzazione della competente autorità, comporta l'obbligatoria demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 14 Febbraio 2012 (Ud. 17.11.2011), Sentenza n. 5633**

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio del permesso di costruire - Titolo idoneo al godimento del bene - Potere-dovere dell'amministrazione - Attività istruttoria – Verifica del requisito della legittimazione soggettiva del richiedente – Artt. 31 e 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001.

Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire l'amministrazione comunale ha il potere-dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un titolo idoneo al godimento dell'intero bene interessato dal progetto e ciò pure a fronte della pacifica circostanza che il titolo abilitativo finale è comunque sempre rilasciato "facendo salvi i diritti dei terzi". Si tratta di un'attività

istruttoria che non è diretta a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario degli immobili, ma che risulta invece finalizzata ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente. L'esame del titolo di godimento operato dall'amministrazione, infatti, non costituisce una sorta di eccezionale intrusione in un ambito privatistico, ma rappresenta la coerente applicazione del principio secondo cui l'autorità pubblica deve sempre riscontrare la legittimazione del soggetto che propone un'istanza, nel contesto della generale esigenza di verifica sull'ordinato svolgimento delle attività sottoposte al controllo autorizzatorio [Cons. Stato, Sez. V, 22.6.2000, n. 3525, ove è stato affermato che assentire la realizzazione di opere edilizie a soggetti certamente privi del necessario titolo di godimento sull'immobile significherebbe alimentare il contenzioso tra le parti, con grave danno anche per l'interesse pubblico all'armonico sviluppo dell'attività di trasformazione urbanistica].

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire – Rilascio del titolo abilitante - Poteri istruttori spettanti all'amministrazione - Compimento di complesse ricognizioni giuridico-documentali – Esclusione - Divieto di aggravamento, del procedimento amministrativo - Acquisizione e vaglio di tutti gli elementi sufficienti – Obbligo – Artt. 31 e 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001.

All'affermazione del principio di necessaria verifica del titolo di legittimazione alla richiesta del permesso di costruire [C. Stato, Sez. IV: 23.3.2004, n. 1463; Sez. V: 12.11.2002, n. 6256]. viene altresì specificato che, a norma dell'art. 11, 1° comma, del D.P.R. n. 380/2001, "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo" e quindi la verifica del possesso del requisito soggettivo e l'esatta delimitazione quantitativa della proprietà del bene immobile costituiscono presupposti la cui mancanza impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto [C. Stato, Sez. V: 7.7.2005, n. 3730; 12.5.2003, n. 2506]. Pertanto, l'amministrazione non ha il compito di effettuare complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti il regime della proprietà dell'immobile in relazione al quale viene richiesto il rilascio del titolo abilitante, ed anzi, in ossequio al principio generale del divieto di aggravamento, del procedimento amministrativo, la stessa P.A. può semplificare ed accelerare tutte le attività di verifica sul titolo prodotto, valorizzando gli elementi documentali forniti dalla parte interessata. In ogni caso, però, la funzione autorizzatoria richiede un livello di istruttoria che comprende l'acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l'istanza ed il bene giuridico oggetto dell'autorizzazione e non si può prescindere dal considerare i presupposti di fatto e di diritto che comunque possono incidere sulla disponibilità dell'area da edificare da parte del richiedente. La P.A., in sostanza, non deve spingersi a ricercare di ufficio eventuali elementi preclusivi, limitativi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente ma, qualora nel corso del procedimento vi siano state acquisizioni da cui possa fondatamente dedursi la sussistenza di elementi siffatti, non può esimersi dal vagliarle e dal dare conto della effettuata valutazione nel provvedimento conclusivo.

DIRITTO URBANISTICO - Imposizione di fasce di rispetto stradali - Vincolo indennizzabile – Esclusione - Computo ai fini della volumetria edificabile - Strumenti di pianificazione - vincoli di inedificabilità assoluta - Decadenza quinquennale - Art. 9 del T.U. n. 327/2001.

In materia urbanistica, l'imposizione di fasce di rispetto stradali, prescrivendo per lo più obblighi di distanza (quale standard speciale la cui operatività si ricollega al recepimento nello strumento urbanistico), sia pure di natura permanente, non costituisce vincolo indennizzabile, in quanto l'area in esse ricompresa ben può essere computata ai fini della volumetria edificabile. Gli strumenti di pianificazione, però, possono pure imporre al riguardo veri e propri vincoli di inedificabilità assoluta, sostanzialmente a contenuto espropriativo, soggetti a decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 9 del T.U. n. 327/2001.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^] 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5877

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di sanatoria - Direttore dei lavori - Responsabilità penale - Concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere aventi natura abusiva - Art. 29 e 44 D.P.R. n.380/2001.

Sussiste la responsabilità personale del direttore dei lavori anche quando le condotte ascritte non concernano tanto i suoi obblighi attinenti la fase di esecuzione delle opere quale "direttore dei lavori", ma si collegano alla domanda di sanatoria riferita anche a lavori già eseguiti e non prospettati come tali e al concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere che, come accertato, risultano avere natura abusiva.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Appalti

- CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 1 marzo 2012, n. 1196

APPALTI – Principio di separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica.

Il principio della separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, propria delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell’offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica. L’inevitabile perturbamento del processo valutativo che con ciò si determina impone necessariamente, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza, l’esclusione del concorrente dalla gara che abbia determinato tale sovrapposizione, anche in assenza di espresse comminatorie espulsive della legge di gara. (cfr. Ad. Plen. sent. n. 13/11)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 1 marzo 2012, n. 1195

APPALTI – Cottimo fiduciario – Regole generali che presiedono all’affidamento dei contratti pubblici – Art. 125 d.lgs. n. 163/06

Il cottimo fiduciario, pur sostanziandosi in una procedura che per i suoi caratteri di semplicità ed informalità, non si sottrae all’osservanza delle regole generali che presiedono all’affidamento di contratti pubblici. Il contrario assunto è smentito, dal punto di vista letterale, dal richiamo ai “principi in tema di procedure di affidamento” contenuto in generale nell’ultimo capoverso dell’art. 125 d.lgs. n. 163/06, e da quello operato specificatamente ai principi di trasparenza e parità di trattamento dal comma 11 della menzionata disposizione. L’assunto è parimenti smentito, sul piano logico-sistematico, dalla natura intrinseca di gara, predicabile anche per il cottimo fiduciario, ed in particolare in virtù del confronto competitivo tra più operatori economici che con esso si attua, il quale sarebbe svuotato di significato se i suddetti principi non fossero rispettati.

APPALTI – Art. 83 d.lgs. n. 163/06 – Legge di gara - Elementi di valutazione delle offerte e loro incidenza ponderale.

L’art. 83, d.lgs. n. 163/06, nella formulazione risultante dal c.d. terzo correttivo al Codice dei contratti (d.lgs. n. 152/08), oltre all’obbligo di stabilire i criteri di valutazione dell’offerta impone di indicare nella legge di gara tutti gli elementi di valutazione delle offerte (eventuali sub-criteri) e la loro incidenza ponderale (sub-pesi o sub-punteggi), nonché le relative specificazioni. La norma in

esame, che ha adeguato il nostro ordinamento ai principi comunitari (cfr. sent. Corte di Giustizia Ue. 24/1/2008 in c. 532/06), è evidentemente finalizzata a garantire, da un lato, che l'offerta predisposta rappresenti il migliore equilibrio qualità/prezzo, così da porre effettivamente i partecipanti alla gara in condizioni di stimare la convenienza del contratto e formulare, anche nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, un'offerta appropriata, e, dall'altro lato, che l'attività amministrativa di affidamento di contratti si svolga nell'osservanza dei canoni di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti, impedendo "cambiamenti in corsa", inevitabilmente esposti a sospetti di favoritismi o comunque a considerazioni estranee ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità valevoli per i contratti pubblici.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 2[^] quater- 5 marzo 2012, n. 2218**

APPALTI – Modalità di presentazione delle offerte – Lex specialis – Previsione del necessario ricorso alla consegna a mezzo del servizio postale o di agenzie di recapito – Legittimità.

Sono legittime le regole di gara che impongano determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o a mezzo corriere:) (cfr. Cons. Stato Sez. V 30/4/02 n. 2291; 13/1/2005 n. 82; 25/7/06 n. 4666; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria 20/10/2010 n. 944). La stazione appaltante, infatti, dispone di un margine di discrezionalità che le consente di imporre oneri anche più stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge, purchè le clausole non si presentino come eccessivamente onerose o sproporzionate e tali da restringere indebitamente l'accesso alle procedure di gara. Il divieto di consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell'operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (cfr. Cons. Stato Sez. V 18/3/2004 n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Cons. Stato Sez. V 25/7/06 n. 4666; Cons. Stato Sez. V 30/4/02 n. 2291). La previsione del necessario ricorso alla consegna a mezzo del servizio postale o di agenzie di recapito non può dunque ritenersi né sproporzionata, né irragionevole e sicuramente non idonea a restringere la concorrenza, trattandosi di modalità di uso comune e di agevole accesso per qualunque soggetto.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 1[^] - 10 marzo 2012, n. 336**

APPALTI – Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Composizione della commissione giudicatrice – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Stazione appaltante – Comune – Designazione di un componente da parte della Provincia – Illegittimità.

L'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, intesta esclusivamente alla stazione appaltante la formazione della commissione giudicatrice; è pertanto illegittima la designazione, da parte della provincia, di un componente della commissione giudicatrice formata dal Comune in qualità di stazione appaltante.

APPALTI – Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Composizione della commissione giudicatrice – Ricorso a professionisti esterni – Limiti – Art. 84, c. 8 d.lgs. n. 163/2006.

La ratio legis dell'art. 84, c. 8 del d.lgs. n. 163/2006 è quella di imporre che fisiologicamente, anche a garanzia della terzietà e serietà delle operazioni di gara, le stazioni appaltanti provvedano alle medesime avvalendosi dell'organico in forze; solo l'oggettiva (e non certo soggettiva, in quanto consequenziale e specifiche e non necessitate scelte organizzative) carenza di idonee

professionalità, che implicherebbe il rischio di valutazioni inadeguate delle offerte, consente eccezionalmente il ricorso a professionisti esterni, per altro corredato di una serie di garanzie connesse alla loro individuazione (nella specie, il Tar ha ritenuto inidonea la giustificazione dell'amministrazione di aver dovuto far ricorso a commissari esterni in ragione della momentanea assenza per ferie di alcuni dipendenti)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 2[^] - 5 marzo 2012, n. 303**

APPALTI – Art. 38, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 – Imprese responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione di precedenti contratti – Esclusione - Motivazione – Aspetti soggettivi di affidabilità.

L'art. 38, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 2006, nel precludere la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione di precedenti contratti (denotando ciò un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre con la P.A.), fissa il duplice principio che la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova e che il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente. Per procedere alla esclusione è necessario quindi che sia fornita un'adeguata prova dell'inadempimento e che lo stesso rilevi sul piano del venir meno dell'affidabilità dell'impresa nei confronti della Amministrazione e, ai fini della sussunzione nell'ipotesi prevista dal citato art. 38, c. 1, lett. f), quest'ultima postula, alternativamente, una grave negligenza o malafede nell'esecuzione di uno specifico contratto con la medesima stazione appaltante oppure un grave errore nell'esercizio della attività professionale. La gravità deve essere peraltro idonea ad influire sull'interesse (pubblico) dell'Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con l'impresa privata; non a liberarsi dal precedente rapporto, come nel caso della risoluzione. Ne consegue che, la gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. Quindi la valutazione assume un aspetto più soggettivo (di affidabilità) che oggettivo (il pregiudizio al concreto interesse all'esecuzione della specifica prestazione inadempita). Non a caso, l'art. 38, lett. f), include presupposti espressamente soggettivi (la malafede) oppure avulsi dallo specifico rapporto contrattuale (il grave errore nell'attività professionale), ma comunque idonei ad incidere sull'affidabilità dell'impresa privata e, quindi, sull'immagine della stessa agli occhi della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. V, 21-01-2011, n. 409; Cons. Stato Sez. III, 04-11-2011, n. 5866).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2[^] – 5 marzo 2012, n. 433**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti eolici – D.M. 10/9/2010 – Misure di mitigazione – Aerogeneratori – Distanza minima di 200 mt. da “unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate” – Edifici non abitati – Interpretazione.

Il punto 5.3 dell'Allegato 4 del D.M. 10/9/2010 detta quale “misura di mitigazione” la distanza minima di ciascun aerogeneratore non inferiore a mt. 200 dalle “unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate”. La formula normativa connotante l'unità abitativa usata dal D.M. va intesa, in consonanza con i caratteri del diritto di proprietà che ai sensi dell'art. 832 c.c. consente il godimento della cosa in modo pieno senza restringimenti non

specificamente previsti dalla legislazione primaria, nel senso in cui oggetto di tutela sono le unità abitative giuridicamente assentite sotto i profili urbanistico-edilizio e censite e, quindi, suscettibili di essere stabilmente abitate. In altri termini, la norma in parola ha escluso dal rispetto delle distanze, in quanto non meritevoli di protezione, i fabbricati che, per abusività costruttive o per diversi profili d'irregolarità, non sono suscettibili di abitabilità per carenza di conformità alla normativa disciplinante il corretto uso del territorio. Invero, una diversa lettura della norma, finirebbe col conculcare il diritto di proprietà nelle sue piene intrinseche facoltà consentendo una sorta d'inammissibile diversificato regime sul distinguo tra edificio "abitato" e "non abitato", mentre la suscettibilità abitativa (come per l'immobile non abitato per scelta del proprietario) non fa perdere alcuna facoltà o diritto al proprietario.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2[^] – 5 marzo 2012, n. 432**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti alternative - Art. 18,c. 4 D.M. 10/09/2010 – Linee guida - Regioni – Mancato adeguamento nel termine di 90 giorni – Decadenza del potere regionale di intervenire in materia- Inconfigurabilità.

La disposizione di cui all'art. 18 comma 4 delle linee guida, allegate al D. M. 10.09.2010, si è preoccupata d'evitare il vuoto normativo, cagionato dall'eventuale mancato adeguamento da parte delle Regioni, nel termine di novanta giorni, alle linee guida in argomento, ma non ha inteso certo significare che, scaduto il medesimo, le stesse Regioni avrebbero perduto definitivamente il potere d'intervenire in materia, il che avrebbe costituito un risultato illogico, oltre che contrario allo stesso spirito della norma in commento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 24 febbraio 2012, n. 142**

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Enti locali – Pianificazione urbanistica - Limitazioni alla localizzazione – Preclusione.

Se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale (d.lgs. n. 387/2003) che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né pone divieti inderogabili ma rinvia all'adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente all'individuazione dei siti idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione deve escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità, per contrasto non solo con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli stessi principi costituzionali che governano l'allocatione delle funzioni normative e amministrative, degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale (C. Cost. 29.5.2009 n. 166; Tar Toscana 7.4.2011 n. 629; Tar Parma 8.11.2011 n. 383). E' pertanto illegittima la variante normativa al P.T.C. Provinciale, con cui vengano circoscritte le zone dove possono essere posizionati gli impianti industriali fotovoltaici, biomasse, eolici e simili e determinate le loro dimensioni.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Rifiuti e bonifiche

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 9 Febbraio 2012 (Ud. 17.01.2012), Sentenza n. 5045**

RIFIUTI - Compost fuori specifica - Presenza di sostanze pericolose - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Configurabilità – Ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti contaminati - Disciplina in materia di fertilizzanti – Applicazione – Esclusione – Fattispecie: codice CER 190503 - D.Lgs. n. 217/2006 - Artt. 181 e ss. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.

Ove siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Cass. sez. III, 28.1.2009 n. 10709, Tenzon). Nella specie, il cosiddetto ammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, secondo quanto accertato dal giudice di merito, non era conforme ai parametri previsti dall'allegato 2 del D. Lgs n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non rispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, sicché lo stesso non ha perso la sua natura originaria e, peraltro, è classificato come rifiuto nell'allegato D al D. Lgs. n. 152/2006: codice CER 190503 compost fuori specifica.

RIFIUTI - Ammendante in agricoltura - Natura di rifiuto - Rilevabilità anche *ictu oculi* - Presenza di materiali incompatibili – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Fattispecie - Art. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.

La natura di rifiuto del cosiddetto ammendante può essere rilevabile anche *ictu oculi* per la presenza di materiali incompatibili (nella specie, presenza di pile, plastica e vetro, nonché la presenza di altri rifiuti sparsi sul terreno). Nella specie gli imputati erano ben consapevoli del fatto che non si trattava di ammendante, bensì di rifiuti, e, peraltro, incombeva sui medesimi l'obbligo accertare la natura di detto materiale, risultando evidente la sua composizione anomala.

RIFIUTI - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Ammendanti - Produzione e immissione sul mercato di fertilizzanti - Violazione della normativa in materia di rifiuti – Art. 12 D. L.vo n. 217/2006 - Art. 256, c.1, D. Lgs n. 152/2006.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217, nel comminare sanzioni amministrative per la produzione e l'immissione sul mercato di fertilizzanti non compresi o non conformi al Regolamento CE 2003/2003, fa salva l'ipotesi che il fatto costituisca reato. Sicché è fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione della normativa in materia di rifiuti nel caso in cui il fertilizzante, per le sue caratteristiche, debba essere qualificato rifiuto.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 9 marzo 2012, n. 54**

RIFIUTI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nucleari – Regioni – sottrazione unilaterale dagli oneri connessi – Possibilità – Esclusione.

Nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare – può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale (sentenza Corte Cost. n. 331 del 2010). Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e

smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall'impatto sul settore dell'energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011.

RIFIUTI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Rifiuti radioattivi – Materia della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” – Competenza esclusiva statale.

Le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). (sentenza Corte Cost. n. 331 del 2010).

RIFIUTI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Installazione di depositi di rifiuti radioattivi nel territorio regionale – Incidenza sulla materia del “governo del territorio” di competenza regionale concorrente – Coinvolgimento della Regione.

L'incidenza della potenziale installazione dei depositi di rifiuti radioattivi sul territorio regionale determina l'intreccio dell'intervento statale con la materia del “governo del territorio”, di concorrente competenza regionale; ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del Considerato in diritto).

RIFIUTI – DIRITTO DELL'ENERGIA – L.r. Molise n. 7/2011, art. 1, c. 3 – Divieto di installazione sul territorio regionale di depositi di materiali e rifiuti radioattivi – illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193, Pres. Trovato, Est. Mele**

AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E COMPOSTAGGIO - Impugnazione del provvedimento di autorizzazione - Legittimazione attiva - Contro interessati - Soggetti non residenti né presenti nel Comune - Mera vicinas come elemento che consente la partecipazione al procedimento - Valutazione - E' tale - Necessità di dimostrare il danno o il pericolo - Non sussiste

La legittimazione non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (...); ancorché poi un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che esso può arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi i quali sono pertanto legittimati all'intervento.



Nota

Il Consiglio di Stato interviene sul delicato tema della legittimazione attiva all'intervento nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica, e alla conseguente legittimazione a impugnare i provvedimenti stessi.

Nel caso di specie, la società EL. impugna la sentenza con la quale il TAR ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni asseriti contro interessati avverso il rilascio dell'autorizzazione ha annullato l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti mediante processi di digestione anaerobica e di compostaggio con annessa sezione per la produzione di energia elettrica.

La società ricorrente, lamenta la inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto nessuno dei ricorrenti in primo grado aveva allegato un qualsiasi pregiudizio dall'intervento programmato, non bastando all'uopo la mera "vicinitas"; inammissibilità inoltre, per non essere stato impugnato il provvedimento autorizzativo, perché la mancata partecipazione alla conferenza dei servizi dei comuni di (omissis) è superata dal fatto che gli stessi non hanno un territorio che ricade nell'area dell'intervento.

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, osservando che "va riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti in primo grado, in quanto gli stessi, trovandosi tutti in vicinanza dell'impianto e in stabile collegamento con il relativo territorio, allo stato De. atti appaiono logicamente portatori di interessi sostanziali sotto vari profili (in particolare con riguardo alla eventuale svalutazione delle loro aree, alla minore appetibilità delle stesse, alla salubrità dei siti).

Come tali sono legittimati ad agire per il rispetto della normativa anche procedimentale di settore, una volta che, come nella specie, essa sia posta a tutela della corretta localizzazione dell'impianto".

Dunque, la statuizione è chiara: non occorre dimostrare né danno diretto, né presenza nel comune interessato dall'intervento, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657, la legittimazione non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare, inoltre, ancorché poi un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che esso può arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi (Consiglio Stato, sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471).

E' chiaro poi che la legittimazione all'intervento nel procedimento, si estende a ogni sua fase, per cui l'omesso coinvolgimento di una delle parti a una qualsiasi fase del procedimento stesso è potenzialmente idonea a travolgere anche gli atti successivi.

Pertanto, sono soggetti interessati alla localizzazione oltre agli appartenenti al comune di ubicazione, anche i cittadini dei comuni limitrofi con la conseguenza che va riconosciuta la qualità di soggetto interessato anche alla stessa amministrazione locale limitrofa, quale ente competente alla tutela degli interessi della collettività dei propri cittadini. E ciò anche ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, in qualità di ente locale interessato, indipendentemente dal fatto che l'impianto non sia ubicato nel territorio dei due comuni, ma sia solo limitrofo a esso.

(A cura di Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5 p. 100)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 09 febbraio 2012, Sentenza n. 5031

RIFIUTI - Rifiuti ingombranti misti - Raccolta, trasporto e recupero - Attività svolta senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione - Reato ex art. 6 c. 1, lett. d), n. 1) D.L. n.172/2008 - Configurabilità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d). n. 1), Decreto Legge n. 172 del 2008, con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa. Si tratta, di reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque", e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un'organizzazione imprenditoriale della stessa (Cass. sez. 3, 28.10.2009 n. 79 del 2010, Guglielmo; Cass. sez. 3, 15.1.2008 n. 7462, Cozzoli).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^] 12 gennaio 2012, Sentenza n. 626**

SICUREZZA DEL LAVORO - Antincendio e prevenzione incendi - Misure necessarie ai fini della prevenzione - Mancata adozione - Attività di prevenzione - Formazione del personale - Omissione - Responsabilità del datore di lavoro - Verbale non ritualmente notificato.

In materia di sicurezza sul lavoro, è sufficiente che il verbale redatto dall'organo di vigilanza, anche se non ritualmente notificato, sia comunque portato a conoscenza del datore di lavoro (Cass. Sez. 3, n. 10726 del 09/01/2009).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ.4[^], 21 febbraio 2012, Sentenza n.6854

SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza aziendale - Datore di lavoro - Responsabilità - Dir. 98/37/CE c.d. 'direttiva macchine' - Art. 2087 C.C.- Nesso causale - Art. 40 C.P.P. c.2.

In materia antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, a carico del datore di lavoro, sussiste l'obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l'espletamento dell'attività lavorativa dei dipendenti ed il controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 C.P.P. comma 2.

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro – Incidente mortale - Nesso di causalità - Mezzi e strumenti di lavoro sicuri.

Si configura, il nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro (nella specie utilizzo di un rullo compattatore troppo obsoleto privo di un dispositivo che garantisse l'arresto automatico qualora la leva di traslazione fosse mandata in folle) e la morte del lavoratore quando risulta provato che se il primo avesse al fornito al secondo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, un macchinario di ultima generazione, dotato di un sistema frenate diverso ed efficiente, l'evento morte non si sarebbe verificato. Sicché, resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei suoi dipendenti mezzi e strumenti di lavoro sicuri, rispondendo di mancanza di diligenza nell'attività di informazione se affermasse di non essere a conoscenza dell'entrata in commercio di nuovi mezzi o strumenti più sicuri rispetto a quelli già messi a disposizione dei lavoratori.

DIRITTO DEL LAVORO – Incidente mortale - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza di cause di giustificazione - Onere della prova.

In tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE COSTITUZIONALE – 9 marzo 2012, n. 52

APPALTI – SICUREZZA SUL LAVORO – Art. 2, cc. 4 e 5 l.r. Marche n. 4/2011 – Tutela della salute e della sicurezza nel cantiere – Elementi di valutazione – D.Lgs. n. 163/2006 – Configurazione quali “criteri di ammissibilità” - Illegittimità costituzionale – Modifiche introdotte dall’art. 22 della l.r. n. 20/2011 – Illegittimità in via consequenziale.

Le disposizioni di cui all’art. 2, cc. 4 e 5, della l.r. Marche n. 4 del 2011, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla l.r. n. 20 del 2011, dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, cc. 4 e 5, della l.r. Marche n. 4 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della l.r. n. 20 del 2011, per violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e), Cost., in materia di tutela della concorrenza. Tali argomentazioni possono applicarsi anche allo *ius superveniens*, in quanto la nuova formulazione dell’art. 2, c. 4, della l.r. n. 4 del 2011, come sostituito dall’art. 22 della l.r. n. 20 del 2011, è sostanzialmente coincidente con quella della disposizione impugnata. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell’art. 117, c.2, lett. e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Chimica e alimentare

■ CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 3^a 1° marzo 2012, Sentenza C-420/10

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - DIRITTO SANITARIO - Nozione di biocidi - Prodotto che provoca la flocculazione degli organismi nocivi senza distruggerli, eliminarli o renderli innocui - Immissione sul mercato - Catena di causalità - Art.2 par.1, lett.a), Dir. 98/8/CE.

La nozione di «biocidi» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, dev’essere interpretata nel senso che comprende anche i prodotti che agiscono in modo solo indiretto sugli organismi nocivi bersaglio, in quanto contengono uno o più principi attivi che attuano un’azione, chimica o biologica, che fa parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Gestione separata Inps - Aliquote contributive e di computo 2012

QUADRO NORMATIVO

La gestione separata (Gs) è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati previsto dall'art. 2, co. 26, L. 335/1995.

Secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1, D.L. 166/1996, la gestione in questione è entrata in vigore:

- l'1.4.1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30.3.1996;
- il 30.6.1996 per i soggetti già coperti, sempre al 30.3.1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti.

Si ricorda che l'aumento delle aliquote della Gs Inps era già stato fissato dall'art. 1, co. 10, L. 247/2007 nella misura dello 0,09% a partire dall'1.1.2011 ma tale norma è stata poi abrogata dall'art. 1, co. 39, L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011).

Da ultimo, l'art. 22, co. 1, L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che dall'1.1.2012 l'aliquota contributiva pensionistica (di finanziamento) per gli iscritti alla Gs e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumentino di un punto percentuale.

Fabrizio Bonalda, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 09.03.2012, n. 9, p. 34

GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO E DI COMPUTO: vale la pena ricordare che l'aliquota di finanziamento è istituita a copertura degli oneri relativi alla pensione, alla maternità, al trattamento di famiglia ed alla malattia in caso di degenza ospedaliera ed è quella alla quale è effettivamente assoggettato l'iscritto alla gestione, mentre l'aliquota di computo viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, co. 16, L. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Tale aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50%, è stata poi elevata allo 0,72% dal 7.11.2007 (Messaggio Inps 9.11.2007, n. 27090).

Per effetto dell'aumento le nuove aliquote 2012 sono:

- 27,72% per i soggetti iscritti alla sola Gs;
- 18% per coloro che sono iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale o titolari di pensione.

GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE			
Anno	Soggetti senza altra copertura previdenziale	Soggetti con altra copertura previdenziale	Soggetti titolari di pensione diretta
1996/1997	10,00%	10,00%	10,00%
1998/1999	12,00%	10,00%	10,00%
2000/2001	13,00%	10,00%	10,00%
2002	14,00%	10,00%	10,00%
2003	14,00%	10,00%	12,50%
2004	17,80%	10,00%	15,00%
2005	18,00%	10,00%	15,00%
2006	18,20%	10,00%	15,00%
Fino al 6.11.2007	23,50%	16,00%	16,00%
dal 7.11.2007	23,72%	16,00%	16,00%
2008	24,72%	17,00%	17,00%
2009	25,72% 17,00%	17,00%	
2010	26,72%	17,00%	17,00%
2011	26,72%	17,00%	17,00%
2012	27,72%	18,00%	18,00%

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA: la gestione separata è stata istituita per assicurare i soggetti esercitanti attività di lavoro autonomo per professione abituale non esclusiva, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli incaricati alla vendita a domicilio. Con vari provvedimenti normativi sono poi state iscritte diverse categorie di soggetti, tutte assimilate, sul piano procedurale ed operativo, a quella dei co.co.co., eccetto gli spedizionieri doganali professionisti.

In sintesi, sono assicurati alla Gs Inps:

- collaboratori coordinati e continuativi che rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente e sono costituiti da quei lavoratori che operano in piena autonomia, con esclusione di vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente. Sono inseriti funzionalmente nell'organizzazione aziendale e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente al quale viene riconosciuto il potere di coordinamento dell'attività con le esigenze dell'organizzazione aziendale;
- liberi professionisti titolari di partita Iva, senza cassa, il cui operare è caratterizzato da prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificate dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del committente, dall'avvalersi, da parte del professionista, di una propria organizzazione di lavoro, di propri mezzi e strutture e da autonomia nella decisione di tempi, modalità e mezzi per la realizzazione realizzazione di quanto richiesto dal committente;
- lavoratori autonomi occasionali, ovvero coloro che si obbligano a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente, al di fuori di un'attività professionale abituale, mediante un'attività non strutturale all'interno del ciclo produttivo e nell'ambito di un unico rapporto di durata. L'art. 44, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003, ha esteso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata prevista dalla L. 335/1995, anche a tali lavoratori, prevedendo, peraltro, una fascia di esenzione quando il compenso annuo individuale, ancorché proveniente da più committenti, non supera l'importo di euro 5.000. Al superamento del suddetto importo e solo con riferimento alla parte eccedente tale fascia l'obbligo di contribuzione scatta con le modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi;
- venditori porta a porta, attività che si concretizza nella raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale. Sono iscritti alla Gs solo coloro che operano con contratto di lavoro autonomo; dal punto di vista previdenziale, la disciplina è del tutto identica a quella dei co.co.co., eccetto per il fatto che la L. 335/1995 non ha previsto per essi il requisito dell'abitudine e della continuità, per cui fino al 2003 sono stati iscritti anche per prestazioni occasionali e per qualsiasi importo. Dal 2004 in poi beneficiano invece di una soglia di esenzione di euro 5.000;
- dall'1.1.2004 è prevista l'assicurazione obbligatoria nella Gs degli associati in partecipazione, ovvero di quei soggetti che, nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione (artt. 2549-2554, c.c.), conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986;
- altre figure ascrivibili:
 - - spedizionieri doganali non dipendenti;
 - - beneficiari di assegni di ricerca, a norma dell'art. 22, co. 6, L. 240/2010;
 - - beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca;
 - - beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus;
 - - beneficiari di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero erogati a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di dottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazioni per le professioni forensi e per gli insegnanti della scuola secondaria;
 - - medici con contratto di formazione specialistica;
 - - amministratori locali iscritti alla data di assunzione dell'incarico;
 - - volontari del servizio civile nazionale.

GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE di COMPUTO

Anno	Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria		Pensionati diretti	Pensionati indiretti o iscritti ad altra gestione	Associati in partecipazione	
1996	10,00%		10,00%	10,00%		
1997	10,00%		10,00%	10,00%		
1998	12,50%		10,00%	10,00%		
1999	12,50%		10,00%	10,00%		
2000	14,50%		10,00%	10,00%		
2001	14,50%		10,00%	10,00%		
2002	15,50%		10,00%	10,00%		
2003	15,50%		12,50%	10,00%		
2004	Reddito fino a euro 37.883 19,30%	Reddito oltre a euro 37.883 20,00%	15,00%	10,00%	Reddito fino a euro 37.883 19,30%	Reddito oltre a euro 37.883 20,00%
2005	Reddito fino a euro 38.641 19,50%	Reddito oltre a euro 38.641 20,00%	15,00%	10,00%	Reddito fino a euro 38.641 19,50%	Reddito oltre a euro 38.641 20,00%
2006	Reddito fino a e 39.297 19,70%	Reddito oltre a e 39.297 20,00%	15,00%	10,00%	Reddito fino a euro 39.297 19,70%	Reddito oltre a euro 39.297 20,00%
	Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (tutte le categorie)				Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (tutte le categorie)	

2007	23,00%			16,00%
2008	24,00%			17,00%
2009	25,00%			17,00%
2010	26,00%			17,00%
2011	26,00%			17,00%
2012	27,00%			18,00%

BASI IMPONIBILI: stante il principio di equivalenza tra imponibile fiscale e previdenziale, è utile evidenziare i criteri di determinazione delle basi in funzione delle varie figure professionali iscritte alla Gs:

- **co.co.co.:** la base imponibile si determina secondo gli stessi criteri previsti per i redditi di lavoro dipendente, tenuto conto dell'assimilazione operata ai fini fiscali dalla L. 342/2000;
- **liberi professionisti senza cassa:** la base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi; è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall'art. 54, D.P.R. 917/1986;
- **lavoratori autonomi occasionali:** sono fiscalmente classificati fra i redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. I), D.P.R. 917/1986. Il successivo art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986 dispone che l'imponibile sia ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

La contribuzione alla Gs scatta sopra euro 5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003);

- **venditori porta a porta:** in base all'art. 2, co. 12, L. 289/2002 (Finanziaria 2003), all'ammontare delle provvigioni percepite si applica una riduzione del 22% a titolo di deduzione forfetaria per spese di produzione del reddito. Dall'1.1.2004, l'art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, ha previsto la contribuzione previdenziale solo per i redditi fiscalmente imponibili superiori a euro 5.000 annui. L'effetto combinato di queste due disposizioni porta l'esenzione dalla contribuzione alla Gs per i primi euro 6.410,26;
- **associati in partecipazione:** conformemente ai principi cui è ispirata la Gs, anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale coincide con quella fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (art. 43, co. 2, D.L. 269/2003). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, co. 8, D.P.R. 917/1986), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all'associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE: l'Inps conferma, in via generale, la suddivisione dell'onere contributivo tra committente e collaboratore rispettivamente in 2/3 ed 1/3 e quella tra associante ed associato in partecipazione, rispettivamente nel 55% e 45%.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il mod. F24 (telematico, in caso di titolarità di partita Iva).

Vale la pena ricordare che l'onere contributivo è, invece, tutto a carico del professionista (senza cassa) iscritto alla Gestione separata ed il versamento va effettuato, sempre tramite il mod. F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo e secondo acconto 2012).

Si possono presentare due casistiche:

- professionista senza cassa e senza albo. Il committente versa un contributo previdenziale pari al 4% del compenso imponibile percepito, se tale maggiore importo è addebitato in fattura;
- professionista iscritto ad un albo, ma non iscritto alla propria cassa. Il prestatore d'opera indica nella fattura sia il contributo del 2% sia la rivalsa del 4%.

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO: per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'art. 34, L. 342/2000 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del co. 1 dell'art. 51, D.P.R. 917/1986, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente. Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12.1.2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI: si ricorda che l'accredito dei contributi mensili è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, co. 3, L. 233/1990 (gestione previdenziale commercianti) che, per l'anno 2012, è pari ad euro 14.930.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 18% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 [14.930 x 18%], mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari a euro 4.138,60 [14.930 x 27,72%] (di cui euro 4.031,10 [14.930 x 27%] ai fini pensionistici).

Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

DENUNCIA UNIEMENS: a decorrere dal mese di gennaio 2005, l'art. 44, D.L. 269/2003 ha previsto la "mensilizzazione" dei flussi retributivi per datori di lavoro, figure assimilate e associati in partecipazione.

Essi, pertanto, devono trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dal D.P.R. 322/1998 e successive modifiche, tutti i dati necessari all'aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori.

Per committenti e associanti l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si riferiscono.

L'invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell'apposito software di controllo Inps.



Sugli impianti fotovoltaici aggiornata la "guida VVF" per le installazioni soggette

Con nota 7 febbraio 2012, prot. n. 1324, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno ha diffuso un aggiornamento della guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; la nuova edizione del documento ha sostituito la precedente versione della guida, emanata con nota 26 marzo 2010, prot. n. 5158.

L'obiettivo dell'aggiornamento consiste *in primis* nel recepimento dei contenuti del provvedimento di semplificazione D.P.R. n. 151/2011, che ha recentemente modificato la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; inoltre, la nuova guida fa proprie le varie indicazioni emerse sul campo a fronte delle problematiche di natura tecnica manifestatesi negli ultimi anni in sede di installazione di impianti fotovoltaici.

L'aggiornamento della guida, che indubbiamente ha costituito un valido strumento operativo a supporto dei titolari delle attività e dei progettisti degli impianti, ha trattato tra gli altri, alcuni argomenti non contemplati nella precedente edizione del 2010, tra cui spiccano i requisiti tecnici atti a prevenire la propagazione dell'incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato in cui è incorporato, le verifiche periodiche che devono essere effettuate in riferimento al rischio di incendio dell'impianto fotovoltaico, nonché le indicazioni circa le procedure che devono essere attuate in caso di interventi di soccorso in presenza di pannelli fotovoltaici e la sicurezza degli operatori Vigili del Fuoco.

Paolo Oppini, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 53

Il Ministero dell'Interno, con nota 7 febbraio 2012, prot. n. 1324, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato un aggiornamento della guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in sostituzione della precedente edizione della guida emanata con nota 26 marzo 2010, prot. n. 5158.

La nuova guida ha fatto propri i contenuti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 [1], che ha riordinato la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, perseguendo un'ottica di semplificazione e introducendo il principio di proporzionalità tra il livello di rischio delle attività soggette e il grado di severità del relativo procedimento che deve essere seguito.

Inoltre, il documento ha acquisito l'esperienza maturata negli ultimi anni in sede di installazione di impianti fotovoltaici, facendo tesoro delle varie problematiche tecniche emerse sul campo.

La guida, ricordato che gli impianti fotovoltaici non sono annoverati tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, ha sottolineato come l'installazione di un impianto fotovoltaico all'interno di un insediamento possa comportare, in funzione delle relative caratteristiche elettriche e costruttive nonché delle modalità di installazione, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

Questo aggravio è manifestato, solitamente, in riferimento al fabbricato servito dall'impianto, in uno o più dei seguenti elementi:

- interferenze con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (ostruzione di superfici traslucide, impedimento all'apertura di evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di estinzione o di raffreddamento di tetti realizzati in materiale combustibile;

- incremento del rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o, al contrario, verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sopra la copertura, aumento della velocità di propagazione dell'incendio).

Appare rilevante osservare che, qualora l'installazione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito di una o più attività di categoria B e C [2] soggette ai controlli di prevenzione incendi abbia determinato effettivamente un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, sussiste in capo al titolare di attività, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 151/2011, l'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio l'esame di un nuovo progetto di prevenzione incendi.

In ogni caso, l'installazione dell'impianto fotovoltaico all'interno di un'attività preesistente, in presenza o meno dell'aggravio del preesistente livello di rischio di incendio, ha vincolato il titolare dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n. 151/2011, alla presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto l'installazione dell'impianto può costituire una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Campo di applicazione

Rimane invariato il campo di applicazione della guida rispetto alla precedente edizione del 2010; il documento è applicato, infatti, agli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a 1.500 V.

Tuttavia, l'effettiva applicabilità della guida è stata modificata in funzione della ridefinizione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi operata dal D.P.R. n. 151/2011, che ha contemplato 80 attività soggette in sostituzione delle precedenti 97 riportate nel D.M. 16 febbraio 1982 [3].

A titolo di esempio, la guida non ha trovato applicazione nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un edificio civile con altezza in gronda maggiore di 24 metri ospitante un vano di ascensore con corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, in quanto ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, questa attività non è risultata più soggetta ai controlli di prevenzione, mentre lo era in forza del previgente D.M. 16 febbraio 1982.

Al contrario, sempre a titolo esemplificativo, la guida è applicata ora all'installazione di impianti fotovoltaici all'interno di campeggi con capacità ricettiva superiore a 400 persone e di asili nido con oltre 30 persone presenti, attività quest'ultime contemplate dal D.P.R. n. 151/2011 e non annoverate, invece, in precedenza nel previgente D.M. 16 febbraio 1982.

I requisiti tecnici

La guida ha ribadito, come già indicato, peraltro, nella precedente edizione del 2010, che gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte, confermando il principio di presunzione di conformità applicabile allorché gli impianti siano eseguiti in accordo alle norme e alle guide tecniche emanati dal CEI o dagli organismi omologhi di formazione internazionale.

Una precisazione non presente nella precedente edizione del 2010 è stata dedicata alla necessità che tutti i componenti dell'impianto siano conformi alle pertinenti disposizioni comunitarie o nazionali applicabili; inoltre, il modulo fotovoltaico [4] deve essere conforme alle norme CEI EN 61730-1 [5] e CEI EN 61730-2 [6].

Un maggiore livello di approfondimento è dedicato, rispetto alla precedente edizione della guida, agli accorgimenti tecnici finalizzati alla prevenzione della propagazione di un eventuale incendio dal generatore fotovoltaico [7] al fabbricato in cui è incorporato lo stesso.

A questo proposito la guida ha affermato che sono ritenute idonee le situazioni in cui l'impianto fotovoltaico, incorporato in un'opera di costruzione, sia installato su strutture e su elementi di copertura e/o di facciata incombustibili, quindi, classificati in classe 0 secondo il D.M. 26 giugno 1984 [8] oppure in classe A1 secondo il D.M. 10 marzo 2005 [9]; è considerata equivalente una soluzione consistente nell'interposizione, tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale con resistenza al fuoco almeno di EI 30 e incombustibile (classe 0 secondo il D.M. 26 giugno 1984 oppure classe A1 secondo il D.M. 10 marzo 2005).

Queste norme eserciteranno probabilmente un impatto sulla scelta dei materiali isolanti che devono essere impiegati nella realizzazione di nuove coperture di edifici destinate a ospitare generatori fotovoltaici, penalizzando i materiali combustibili quali il poliuretano a vantaggio di materiali incombustibili quali la lana di roccia.

In alternativa, la guida ha riconosciuto la facoltà di operare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, considerando, da un lato, la classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti (in accordo alla norma UNI EN 13501-5:2009) [10] e dall'altro la classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2, D.M. 10 marzo 2005.

Per quanto concerne l'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche, la guida ha sostanzialmente confermato, seppur con una formulazione più chiara rispetto alla precedente edizione, che questi sistemi devono essere collocati in modo da assicurare il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e calore (EFC) installati sulla copertura, come pure che deve essere tenuta in debita considerazione, alla luce del rischio di incendio riscontrabile, la presenza di eventuali vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, abbaini ecc.).

E' rimasto fermo il divieto di installare moduli, condutture, inverter, quadri e altri eventuali apparati dell'impianto nel raggio di un metro dagli EFC.

Un ulteriore vincolo, non rinvenibile nella precedente edizione della guida, è inerente all'ubicazione dell'impianto fotovoltaico in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, in tal caso l'impianto fotovoltaico deve osservare una distanza di almeno un metro dalla proiezione di questi elementi.

Per quanto attiene alle eventuali situazioni di emergenza, l'impianto fotovoltaico deve essere dotato di un dispositivo di comando di emergenza, collocato in posizione segnalata e accessibile, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del compartimento/ fabbricato, nei confronti delle sorgenti di alimentazione, incluso l'impianto fotovoltaico; questa misura di sicurezza appare finalizzata a mitigare il pericolo di elettrocuzione derivante dalla presenza di elementi circuitati in tensione ai quali risultano esposti gli operatori che intervengano in caso di emergenza, inclusi gli operatori Vigili del Fuoco.

Confermato, rispetto alla precedente edizione della guida, l'obbligo di installare, in caso di presenza di gas/vapori/nebbie infiammabili o polveri combustibili, la parte di impianto in corrente continua, incluso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi dell'Allegato XLIX [11] al D.Lgs. n. 81/2008 [12].

A questo riguardo l'aggiornamento della guida ha introdotto un'opportuna precisazione circa i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplosivo, che la precedente edizione del 2010 aveva ricondotto impropriamente [13] allo stesso Allegato XLIX al D.Lgs. n. 81/2008; la guida ha precisato correttamente che, in questa fattispecie, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco devono essere installati nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili.

Un'ulteriore conferma rispetto alla precedente edizione della guida è rappresentata dal divieto di installare i componenti dell'impianto fotovoltaico in luoghi sicuri [14], per la cui definizione è stato opportunamente aggiunto un rimando al D.M. 30 novembre 1983 [15].

Significativa la previsione, non riscontrabile nella precedente edizione della guida, secondo la quale le strutture portanti degli edifici, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al D.M. 9 marzo 2007 [16], devono essere verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, determinate dalla presenza del generatore fotovoltaico, anche in riferimento alle disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008 [17].

Per le pensiline realizzate in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti, la guida ha precisato che non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.

La documentazione

Nella nuova guida scompare il riferimento alla necessità di produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, nell'ambito del procedimento di prevenzione incendi, copia del certificato di collaudo dell'impianto fotovoltaico di cui al D.M. 19 febbraio 2007 [18], invece, presentato nella precedente edizione del 2010.

La nuova guida ha previsto, invece, che debba essere acquisita dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la seguente documentazione:

- la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ai sensi del D.M. n. 37/2008 [19], per tutto l'impianto fotovoltaico e non per le sue singole parti;
- la documentazione prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2008, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 [20], solo nel caso di impianti con potenza nominale superiore a 20 kW.

Le verifiche

L'aggiornamento della guida ha previsto, colmando una sorta di lacuna riscontrabile nella precedente edizione del 2010, l'obbligo, ascrivibile al titolare dell'attività, di eseguire e di documentare apposite verifiche dell'impianto fotovoltaico in riferimento al rischio di incendio.

Queste verifiche, che devono essere effettuate con particolare attenzione sui sistemi di giunzione e di serraggio dell'impianto, devono essere eseguite periodicamente e all'atto di ciascuna trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto, quale misura connessa all'esercizio dell'attività finalizzata al mantenimento dell'impianto in condizioni di efficienza e di funzionalità ai fini antincendio.

La segnaletica di sicurezza

Confermato l'obbligo di segnalare l'area in cui sono collocati il generatore e i relativi accessori, qualora accessibili, tramite apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. n. 81/2008, che deve riportare il pittogramma di pericolo e la frase di pericolo completata con l'indicazione della tensione dell'impianto.

E' cambiata, invece, la regola per la ripetizione della segnaletica lungo i tratti di condotta; per la nuova guida è sufficiente un cartello ogni 10 metri di condotta, mentre la precedente versione del 2010 aveva richiesto un cartello ogni 5 metri.

Ulteriori previsioni inerenti alla segnaletica di sicurezza, non rintracciabili nella precedente edizione della guida, hanno riguardato:

- le caratteristiche di resistenza ai raggi ultravioletti che devono possedere i cartelli di pericolo, necessarie vista la loro collocazione in esterno e la conseguente esposizione alla radiazione solare;
- la necessità, nel caso di generatori fotovoltaici applicati sulla copertura dei fabbricati, di replicare i cartelli in corrispondenza di ciascun varco di accesso del fabbricato;
- la necessità di indicare i dispositivi di sezionamento di emergenza tramite segnaletica di sicurezza conforme alle disposizioni del Titolo V, D.Lgs. n. 81/2008.

La protezione degli operatori dei Vigili del Fuoco

Per quanto concerne la salvaguardia degli operatori Vigili del Fuoco coinvolti in interventi di soccorso in attività con presenza di impianti fotovoltaici, la guida opera un rimando alle indicazioni operative contenute nella nota 18 febbraio 2011 [21], prot. EM 622/867, diramata dal Ministero dell'Interno alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il documento ha trattato i principali rischi per la salute e la sicurezza dei soccorritori ragionevolmente prevedibili durante la messa in atto degli interventi di soccorso in presenza di impianti fotovoltaici (caduta dall'alto, crollo della struttura e caduta dei pannelli, propagazione dell'incendio, inalazione di prodotti chimici pericolosi, *shock* elettrici), delineando le relative misure e gli accorgimenti che devono essere attuati al fine di mitigare i rischi medesimi.

La guida ha informato che in fase di stesura è stata considerata la possibile installazione di dispositivi di sezionamento per gruppi di moduli, azionabili a distanza; tuttavia, è stato deciso di non stabilire l'obbligatorietà di questi dispositivi, visto che non sono ancora disponibili sufficienti dati relativi alla loro affidabilità nel tempo, né è stata emanata una normativa specifica che ne disciplini la realizzazione, l'utilizzo e la certificazione.

Gli impianti esistenti

La guida ha concluso chiarendo la portata degli adempimenti applicabili agli impianti fotovoltaici, installati a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e posti in funzione prima dell'emanazione della guida stessa; questi impianti risultano soggetti unicamente alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, D.P.R. n. 151/2011, che hanno disciplinato il caso in cui siano apportate modifiche delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti.

Sotto un profilo generale, inoltre, per questi impianti devono essere assicurate comunque le seguenti misure:

- la presenza e la funzionalità del dispositivo di comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e lo svolgimento delle verifiche, in accordo a quanto stabilito dalla guida.

[1] "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in *Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011, n. 221*.

[2] *Ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, sono considerate attività di categoria B le attività a medio rischio di incendio, caratterizzate da un medio livello di complessità e prive di normativa tecnica di riferimento; invece, sono attività di categoria C le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.*

[3] "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi", in *Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98*.

[4] *Come precisato nell'Allegato I alla guida, dedicato alle definizioni, per "modulo fotovoltaico" è inteso il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante (CEI EN 60904-3).*

[5] "Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione", *classificazione CEI 82-27, anno 2008, edizione prima*.

[6] "Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove", *classificazione CEI 82-28, anno 2009, edizione prima*.

[7] *L'Allegato I alla guida ha riportato ora la definizione di "generatore fotovoltaico" (o "campo fotovoltaico"), definito come l'insieme di tutti i moduli fotovoltaici in un dato sistema fotovoltaico.*

[8] "Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", in *Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234*.

[9] "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio", in *Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005, n. 73*.

[10] "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno".

[11] *L'Allegato XLIX al D.Lgs. n. 81/2008 è dedicato alla ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.*

[12] "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in *S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101*.

[13] *L'Allegato XLIX al D.Lgs. n. 81/2008, come pure, più in generale, il Titolo XI, medesimo provvedimento, dedicato alla protezione da atmosfere esplosive, non è applicato alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio e al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili, come indicato dall'art. 287, comma 3, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008.*

[14] Per "luogo sicuro", ai fini antincendio, è inteso uno spazio scoperto ovvero un compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

[15] "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339.

[16] "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in S.O. n. 87 alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2007, n. 74.

[17] "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29.

[18] "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45.

[19] "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.

[20] "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.".

[21] "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori Vigili del Fuoco".

Appalti

**Appalti: al via la banca dati di verifica dei requisiti**

La semplificazione in materia di contrattualistica pubblica incide su un settore ampio e complesso e riguarda la banca dati per i requisiti degli appaltatori; le sponsorizzazioni sui beni culturali; la qualificazione dei lavori "esteri"; le norme transitorie in materia di accordi tra Enac e società di gestione aeroportuali.

Emanuela Loria, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 03.03.2012, n. 10, p.81

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (DI 5/2012, articolo 20) - L'articolo 20 del decreto legge istituisce presso l'Autorità sui contratti pubblici, a fare data dal 1° gennaio 2013, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale saranno inseriti tutti i dati relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei soggetti che partecipano alle procedure di "public procurement".

La Banca Dati, invero, è già stata prevista dal codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005 n. 82) a seguito della novella recata dall'articolo 44 del Dlgs 30 dicembre 2010 n. 235.

Il sistema, una volta entrato a regime - ossia dal 1° gennaio 2013 - sarà l'unico strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti potranno verificare il possesso dei requisiti dei soggetti che partecipano alle selezioni pubbliche per l'affidamento di tutti i contratti pubblici: il comma 3 afferma, infatti, che il possesso dei requisiti sarà verificato esclusivamente tramite la banca dati citata.

Vi è, pertanto, un obbligo di comunicazione dei dati e della documentazione relativi ai requisiti delle imprese, sia tecnico-organizzativi che economico-finanziari, all'Autorità sui contratti pubblici secondo le modalità che la stessa autorità dovrà stabilire. Inoltre, i dati, ed evidentemente anche la documentazione, anche se la disposizione letteralmente non la cita dovranno essere progressivamente integrati in modo tale da garantire un costante aggiornamento della banca dati. Con un'apposita disposizione transitoria è stabilito che fino al 1° gennaio 2013 le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'ulteriore dato significativo è che riguardo ai dati che vengono scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita a fini di monitoraggio dei conti pubblici dal Dlgs 196/2009 non si applica la norma relativa al segreto d'ufficio per i dipendenti dell'Autorità sui contratti pubblici, che sono normalmente tenuti a tale tipologia di segreto per quanto concerne le notizie conosciute sugli operatori economici nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Riduzione degli oneri - La disposizione intende semplificare e ridurre gli oneri che i soggetti partecipanti alle pubbliche gare devono sopportare per dimostrare il possesso dei requisiti per potersi aggiudicare contratti pubblici.

Anche le stazioni appaltanti dovrebbero vedere il loro compito significativamente semplificato, in quanto non dovranno più esaminare la ponderosa documentazione allegata alle offerte dei partecipanti, ma si rivolgeranno direttamente alla Banca dati, che dovrebbe classificare in modo omogeneo i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei medesimi.

La principale criticità potrebbe essere costituita dai costi della Banca dati, giacché sembra alquanto improbabile che l'Autorità sui contratti pubblici possa attuare tale disposizione senza la necessità di aumentare le proprie risorse, atteso che l'organizzazione e la messa a sistema della banca dati assorbirà necessariamente risorse, in primo luogo umane, le quali, se interne all'ente, dovranno essere distolte dagli ulteriori compiti d'istituto, se da reperire all'esterno, avranno un costo che indubbiamente influirà sul bilancio dell'Avcp.

L'attuazione della Banca dati a «invarianza di costi», come previsto dal comma 4 dell'articolo 20, sembra ipotesi di difficile realizzazione pratica.

Affidamento e sponsor - È, inoltre, stabilito che l'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avvenga nel rispetto dei principi dell'articolo 27 comma 1 del Dlgs 163/2006 e sia comunque preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, ciò in modo tale da evitare qualsiasi problema di compatibilità con i principi comunitari in materia di trasparenza.

È inserito un comma 199-*bis* al codice dei contratti pubblici, che disciplina la procedura per la selezione degli sponsor, nel settore dei beni culturali.

L'indubbio rilevante valore della cultura impone di seguire strade sempre più innovative nell'acquisizione delle risorse per ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nell'offerta dei servizi a vantaggio della collettività, nel rispetto del patto di stabilità. La cultura è uno dei terreni più fertili per l'applicazione di una politica di investimento destinata ad assumere un ruolo costruttivo e significativo per la valorizzazione di una risorsa unica del nostro Paese che è rappresentata dal patrimonio culturale.

La definizione di sponsorizzazione dei beni culturali è già contenuta in una legge speciale: articolo 120 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In forza della stipula del contratto di sponsorizzazione, lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione di altri (sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome allo scopo di promuovere la veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi. A sua volta, lo sponsor si obbliga a metter a disposizione una determinata prestazione (danaro, servizi, lavori e forniture) a vantaggio dello sponsee.

In buona sostanza le parti accettano un impegno a fronte di un vantaggio: lo sponsee ottiene un corrispettivo ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione dell'intervento di restauro rispetto al quale si attua poi il collegamento con l'immagine dello sponsor; lo sponsor raggiunge l'utilità del rafforzamento della propria immagine nei confronti del pubblico in vista di una maggiore penetrazione nel suo segmento di mercato.

Una sentenza del Consiglio di Stato aveva così definito il contenuto del contratto in esame: «con il contratto di sponsorizzazione un soggetto assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor o sponsorizzatore» (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 6073/2001).

L'obiettivo dell'interazione tra amministrazioni e privati è quello di garantire l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di particolari beni, proprio in considerazione delle loro peculiarità. L'effettuazione degli interventi può essere realizzata dallo stesso sponsor o da un soggetto da esso individuato: in ogni caso, l'esecutore dei lavori dovrà essere qualificato secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziari, tecnica e professionale previsti dal codice dei contratti pubblici.

Il "decreto legge semplificazione" appositamente prevede che le amministrazioni aggiudicatrici integrino il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici con un apposito allegato che indichi lavori, servizi e forniture per i quali intendono ricercare uno sponsor e devono essere altresì indicati gli interventi per i quali già vi sono dichiarazioni di sponsorizzazione.

La ricerca dello sponsor deve avvenire con apposito bando da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per trenta giorni, oltre che con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e nella «Gazzetta Ufficiale» nazionale (oltre che nella Guce in caso di importi superiori alle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici).

Due tipi di sponsorizzazione - La norma distingue tra una sponsorizzazione di puro finanziamento ("sponsorizzazione pura") rispetto a una sponsorizzazione tecnica.

La prima concerne il mero accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione; la seconda consiste in una forma di partenariato estesa anche alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e spese dello sponsor.

È, inoltre, previsto che le offerte pervenute siano esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in casi di particolare complessità ovvero in cui il cui valore stimato dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro, mediante un'apposita commissione aggiudicatrice.

L'amministrazione, una volta stilata la graduatoria delle offerte di sponsorizzazione, può indire una fase successiva finalizzata all'acquisizione delle offerte migliorative stabilendo un termine per i rilanci.

La stipula del contratto avviene con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore in caso di sponsorizzazione pura, ovvero con il soggetto che ha proposto l'offerta realizzativa migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

L'aspetto positivo della norma è quello di rendere più trasparente una procedura che era altrimenti affidata alla prassi delle varie stazioni appaltanti.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui non siano pervenute offerte ovvero le offerte pervenute non siano ritenute idonee, o non siano regolari o ammissibili. In tal caso, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con il quale negoziare il contratto di sponsorizzazione, ma devono rimanere ferme la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori per l'anno successivo.

La norma del comma 3 fa, comunque, salvi i requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio e i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziari, tecnica e professionale previsti dal codice dei contratti pubblici.

Viene, inoltre, confermato il regime procedurale semplificato per quanto concerne i lavori del sito archeologico di Pompei (DI 31 marzo 2011 n. 34).

L'altra disposizione in materia di "sponsor", in generale, è inserita all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, ove viene introdotto un limite (40.000,00 euro) al di sopra del quale devono essere applicati principi del trattato che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico (i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità).

Precedentemente tale limite non era previsto ma i principi del trattato si applicavano a qualsiasi tipo di contratto di sponsorizzazione anche al di sotto dei 40.000,00 euro.

La modifica al comma 1-ter dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici tende a rendere più flessibile il termine (da un anno a "fino a un anno") di durata della cancellazione dell'iscrizione nel casellario informatico delle imprese in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.

Il termine della cancellazione, che non può superare un anno, è rimesso alla valutazione dell'Avcp.

Altre modifiche - Vi sono, inoltre, una serie di modifiche recate al regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Dpr 207/2010, tra cui si evidenzia quella relativa alla discrezionalità conferita all'Avcp, nel valutare il dolo o la colpa grave, al fine di irrogare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche la sospensione.

Sono, altresì, modificate le norme relative ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero, prevedendosi che i certificati degli appaltatori e subappaltatori siano trasmessi da parte del consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, alla competente

struttura centrale del ministero degli Affari esteri che provvede a inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'autorità secondo i modelli semplificati individuati dalla stessa autorità, sentito il ministero per gli Affari esteri per gli aspetti di competenza; la certificazione è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.

La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

Ove la rappresentanza dell'impresa non vi sia più nel Paese estero ovvero non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del ministero degli Affari esteri.

Responsabilità solidale negli appalti (DI 5/2012, articolo 21) - L'articolo 21 modifica la norma relativa alla responsabilità solidale negli appalti, specificando le voci per le quali il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascun singolo subappaltatore entro due anni dalla fine dell'appalto. Si tratta dei trattamenti retributivi, Tfr, contributi dei lavoratori, premi assicurativi; tuttavia chiarito che per le sanzioni civili risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

La norma ha una funzione di tutela dei diritti economici dei lavoratori impiegati nei contratti stipulati dalle imprese e tuttavia chiarisce che per le sanzioni sono colpevoli solo i responsabili degli inadempimenti.

L'aspetto critico della disposizione è che potrebbe essere generatrice di un aumento di spesa pubblica vista la responsabilità solidale tra committenti e appaltatori nel caso di fallimenti o di stato di insolvenza di questi ultimi durante l'esecuzione del contratto di appalto.

Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere Cipe e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali (DI 5/2012, articolo 22) - L'articolo 22 modifica una delle norme del DI "Salva Italia" relative alla velocizzazione delle procedure del Cipe ampliando l'ambito oggettivo dalle «opere pubbliche» ai «progetti e programmi di intervento pubblico».

Lo stesso articolo si occupa, inoltre, di diritti aeroportuali, prevedendo che le disposizioni del decreto legge "salva Italia" n. 1 del 2012 volte a dare attuazione alla direttiva n. 2009/12/Ce, in materia di diritti aeroportuali, non pregiudica le procedure in corso per volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, procedure che peraltro devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.

La durata dei contratti di programma è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari: in tal modo si colma il vuoto legislativo determinatosi, nelle more dell'effettiva operatività del nuovo regime, per quanto concerne la conclusione dei contratti di programma tra l'Enac e le società di gestione aeroportuali. L'entrata in vigore della normativa comunitaria è comunque garantita dal termine certo del 31 dicembre 2012.

Le novità sul codice dei contratti pubblici

Novità introdotte al Dlgs 163/2006

Articolo 6-bis - Banca dati nazionale dei contratti pubblici: dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di cui al codice è acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità. Attraverso tale banca dati le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione ed effettuare i controlli.

Articolo 199-bis - Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor: le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.

Modifiche agli articoli 26 (*Contratti di sponsorizzazione*); **27** (*Principi relativi ai contratti esclusi*); **38** (*Requisiti di ordine generale*); **42** (*Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi*); **48** (*Controlli sul possesso dei requisiti*); **189** (*Requisiti di ordine speciale*).

Contratti di programma senza stop

Semplificazione delle procedure per l'adozione delle delibere Cipe

Le disposizioni del DI 1/2012 non pregiudicano il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, le quali devono concludersi entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.



SEMPLIFICAZIONI - Al via le semplificazioni nel settore edilizio

In data 10 febbraio, per effetto della pubblicazione sul s.o. 27 alla G.U. 33/2012, è entrato in vigore il D.L. 5/2012, meglio conosciuto come decreto "Semplifica Italia". Diventano così operative le misure contenute nel provvedimento, concepite dal Governo Monti e volte ad "assicurare riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese".

La portata innovativa di queste norme si ripercuoterà anche in ambito edilizio, semplificando alcune procedure burocratiche.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, marzo 2012, n. 902, p. 410

Il testo definitivo del D.L. 5 del 9 febbraio 2012 si articola in 3 titoli e 63 articoli:

- Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni (artt. 1-46);
- Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo (artt. 47-60);
- Titolo III - Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 61-63). Il decreto legge, emanato subito dopo quello sulle liberalizzazioni, mira a una semplificazione a vantaggio dei cittadini e dell'economia. Infatti, all'interno del provvedimento è raccolta una serie di riforme strutturali del Paese e, in particolare, misure che migliorano la qualità della vita dei cittadini, prevalentemente nei rapporti con la pubblica amministrazione, e favoriscono la competitività dell'economia attraverso il miglioramento della produttività.

Dalla relazione illustrativa, si evince la finalità di snellire tutte le procedure burocratiche e, in particolare, le comunicazioni tra le amministrazioni dovranno avvenire solo on-line rendendo, in tal modo, disponibili in tempo reale i certificati più comuni in tempi più ristretti per il rilascio di alcuni certificati. Il decreto è, altresì, finalizzato a promuovere la competitività delle imprese e semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Titoli abilitativi nell'edilizia privata: SCIA più semplice

Il Governo, entro fine anno, dovrà individuare quali autorizzazioni mantenere, quali attività dovranno essere sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), quelle per cui è necessaria una semplice comunicazione, lasciando "libere" tutte le rimanenti attività. Di conseguenza verranno abrogate tutte le disposizioni incompatibili alla nuova normativa. Saranno attivati, inoltre, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Secondo il testo, le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano *espressamente previste dalle norme vigenti*. Negli altri casi se ne potrà, quindi, fare a meno. Sotto l'aspetto pratico, questa novità mira a mettere un freno alle richieste discrezionali rivolte da alcuni uffici tecnici ai progettisti per produrre ulteriori studi, documenti e progetti che non fanno altro che allungare i tempi per la costruzione di immobili.

In realtà la *ratio* di questo intervento segue l'*iter* avviato già da alcune norme dell'ultimo periodo. Infatti la SCIA, introdotta dal D.L. 78/2010, dava la possibilità di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della domanda, senza aspettare i 30 giorni previsti dalla DIA. La norma prevedeva, invece, controlli *ex post* entro 60 giorni dalla comunicazione.

Nessun vincolo pertinenziale per box e posti auto

Il cosiddetto *parcheggio pertinenziale* ha sempre occupato una posizione preminente. Il legislatore è intervenuto con diverse normative specifiche; oltre a quelle contenute nel codice del 1942, si sono sovrapposte una serie di normative che interessano la maggior parte degli spazi privati per il parcheggio ubicati nelle aree urbane: l'art. 18 della legge 765/1967 (cosiddetta legge ponte, l'art. 26 della legge 47/1985, l'art. 9 della legge 122/1989 (legge Tognoli) e, da ultimo, il nuovo comma (sexies) all'art. 41 della legge 1150/1942 introdotto con la legge di semplificazione 246/2005.

Nella legge Tognoli il vincolo pertinenziale è *ope legis* ed è (anzi era) indissolubile in quanto gli stessi non potevano formare oggetto di atti separati. Per tali motivi la legge dispone(va), al comma 5 dell'art. 9 che «i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono stati legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli». Tale inderogabilità trova conferma nella *ratio* della norma, da individuarsi nella necessità di decongestionare le vie cittadine dal traffico automobilistico.

Il decreto "Semplifica Italia" scioglie il vincolo di pertinenzialità tra unità immobiliare e garage/posto auto. Sarà possibile procedere alla cessione separata del bene a patto che l'acquirente lo destini a sua volta come pertinenza di altra abitazione, casa o immobile sita nello stesso comune. Quindi chi ha un box di pertinenza di un'abitazione potrà venderlo indipendentemente dall'immobile, purché il box diventi "servente" di un altro immobile o abitazione. L'art. 10 del decreto, sostituendo il comma 5 dell'art. 9 della legge 122 del 24 marzo 1989, consentirà la libera cedibilità del posto auto indipendentemente dall'appartamento cui è attualmente collegato. Si tratta di una norma che permetterà di movimentare molto il mercato dei box e dei garage, al contempo permettendo ai proprietari che non se ne servono più di smobilizzare un bene non effettivamente utilizzato. La norma, però, specifica che il vincolo di invendibilità separata permane per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un massimo di 90 anni. Inoltre, i posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti diventano liberamente vendibili, anche separatamente, dall'appartamento di cui sono pertinenza, solo se il nuovo proprietario li destini a pertinenza di un'unità immobiliare situata nello stesso comune.

Il Governo, entro fine anno, adotterà uno o più regolamenti al .ne di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi

a. individuazione delle autorizzazioni da mantenere, delle attività sottoposte alla SCIA con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione, e di quelle del tutto libere;

b. semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica;

c. previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e implementazione delle banche dati consultabili mediante i siti degli sportelli unici comunali.

Con questa nuova normativa gli scenari che si potranno concretizzare saranno i seguenti:

- viene trasformato il concetto di pertinenza tra parcheggi e specifici immobili modificando il preesistente rapporto di relazione funzionale tra parcheggi in unità immobiliare;
- viene sovvertita l'impostazione della legge, che muove dall'esistenza di un accordo tra proprietari o titolari di immobili finalizzato alla realizzazione di parcheggi destinati a servire le proprietà negando il trasferimento disgiuntamente dalla proprietà stessa;
- si darebbe corso a un intervento d'iniziativa di terzi, sollecitando l'interesse all'acquisto, con l'eventualità che i parcheggi realizzati restino in tutto o in parte privi di destinazione;

- i singoli proprietari delle unità abitative non potranno pretendere di avere tanti parcheggi quanti sono gli appartamenti dello stabile;
- viene meno la contiguità spaziale fra l'immobile e la pertinenza anche se il parcheggio continuerà comunque ad assolvere tale funzione, senza quindi che la cessione produca alcuna alterazione della destinazione d'uso;
- verrà intensificata la prassi del " parcheggio selvaggio" già sanzionata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 603 del 12 gennaio 2012) che ha ascritto tale condotta nel reato di violenza privata.

Impianti: unico documento per attestarne la regolarità

Con l'approvazione del decreto semplificazioni da parte del Governo Monti si avvia uno snellimento delle procedure in diversi campi: uno fra questi riguarda le dichiarazioni necessarie volte ad attestare la conformità dell'impianto di riscaldamento di casa; basterà un solo documento per attestarne la regolarità.

L'art. 8 del provvedimento stabilisce, infatti, che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui all'allegato I e II del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e la dichiarazione di cui all'art. 284 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006».

Il nuovo decreto prevede un unico modello di conformità che gli installatori degli impianti avranno l'obbligo di compilare al posto dei vari attestati richiesti finora. Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede dell'interessato ed esibita, in caso di controlli, a richiesta dell'amministrazione unitamente agli allegati che precedentemente dovevano essere consegnati al comune. Resta, comunque, fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Con riferimento alle imprese, l'abilitazione delle stesse agli impianti riguarderà tutte le tipologie di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Vediamo in breve cosa prevedeva finora il D.M. 37/2008 e cosa è cambiato. In generale, possiamo dire che la disciplina in materia di attività di installazione e di conformità alle norme di sicurezza si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e in particolare ai seguenti impianti:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione e aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio. Tali impianti devono essere sottoposti a idonee procedure intese a garantire la costruzione e l'installazione degli stessi impianti a regola d'arte, nonché l'utilizzazione di materiali dotati di meccanismi di sicurezza.

Le imprese abilitate, al termine dei lavori (della cui corretta esecuzione sono dirette responsabili), dovevano rilasciare al committente apposite dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e tali attestazioni erano vincolanti per gli immobili di nuova costruzione, al fine del rilascio del certificato di agibilità.

Infatti, un immobile non può essere considerato agibile (e quindi essere utilizzato per gli usi cui è destinato) se gli impianti non sono certificati conformi alle norme di sicurezza. Limitatamente all'impianto di riscaldamento, ricordiamo che l'installazione, le riparazioni o le modifiche agli impianti devono essere eseguiti obbligatoriamente da personale tecnico abilitato il quale è tenuto al rilascio di un libretto di centrale per gli impianti centralizzati e di un libretto di impianto per gli impianti autonomi. Sui libretti venivano indicati i controlli annuali e biennali effettuati ai fini del risparmio energetico e volti ad accertare, attraverso l'analisi dei fumi, che il rendimento di combustione rispettasse i parametri di legge.

Nel caso di impianto centralizzato è compito dell'assemblea condominiale e dell'amministratore garantire la messa in sicurezza dell'impianto con la facoltà di nominare un "terzo responsabile"; per l'impianto autonomo, invece, è compito del proprietario o dell'occupante garantire i controlli di legge e la sua messa in sicurezza.

Ai fini della sicurezza, ricordiamo che la principale causa di incidenti negli impianti autonomi è la mancanza di aerazione cioè la mancanza di sufficiente ossigeno per una corretta combustione; in tal caso, infatti, si genera ossido di carbonio (gas tossico) molto pericoloso per la vita degli occupanti. Riepiloghiamo, nella *tabella 1*, gli obblighi per una corretta manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

TABELLA 1 Obblighi per una corretta manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

- Compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto e tutta la documentazione relativa all'impianto, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati.
- Rispettare il periodo e l'orario di esercizio e mantenere il limite di temperatura ambiente. - Effettuare l'analisi di combustione con periodicità di almeno una volta ogni 2 anni.
- Garantire un'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. - Far effettuare la manutenzione durante il periodo di riscaldamento, normalmente all'inizio, tali controlli devono avere la periodicità di almeno una volta l'anno.
- Affidare l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione a una ditta abilitata ai sensi della legge 46 del 5.3.1990.
- Per gli impianti a uso domestico (potenza < 35 kW), periodica manutenzione dell'impianto oltre che la prova di combustione da parte di un tecnico abilitato.
- Rispettare le norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. Per impianti con potenza superiore ai 35 kW.
- Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell'impianto. - Rispettare il periodo e l'orario di esercizio e mantenere il limite di temperatura ambiente. - Compilare e mantenere aggiornato il libretto di centrale e la documentazione relativa all'impianto, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati.
- Effettuare l'analisi di combustione con periodicità di almeno una volta all'anno, almeno una volta ogni sei mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 350 kW.
- Fare effettuare la manutenzione durante il periodo di riscaldamento, normalmente all'inizio, tali controlli devono avere la periodicità di almeno una volta l'anno.

- Affidare l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione a una ditta abilitata ai sensi della legge 46 del 5.3.1990 e per impianti superiori a 236 kW deve essere inoltre in possesso del patentino di conduttore di impianto termico.

- Rispettare le norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.



Biocarburanti e bioliquidi: al via il sistema nazionale relativo alla certificazione

Riempire un vuoto normativo che durava da tempo e incentivare produzione e sostenibilità nel settore *biofuel*. Queste le finalità del decreto interministeriale 23 gennaio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2012, n. 31, che istituisce e regola il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi. Il grande traguardo degli obiettivi nazionali al 2020 individuati dalla direttiva 2009/28/CE si avvicina, ma la disciplina delle fonti energetiche rinnovabili è ancor oggi un percorso accidentato e mutevole. Questo ulteriore tassello normativo vorrebbe dare coerenza e organicità a un settore importante come quello della produzione e commercio dei biocarburanti, ma alcune "sviste" del legislatore delegato potrebbero paralizzare tali effetti.

Attilio Balestreri, *Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza*, 13.03.2012, n. 5, p. 82

Base legale e finalità del decreto

Il provvedimento in commento costituisce attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 [1] di recepimento ed attuazione della direttiva 2009/30/CE [2].

Andando con ordine, la direttiva 2009/28/CE aveva determinato la necessità di criteri di sostenibilità per i biocarburanti e bioliquidi indicando, al considerando n. 65 "*La produzione di biocarburanti dovrebbe essere sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e i biocarburanti che beneficiano di regimi di sostegno nazionali soddisfino criteri di sostenibilità*" ed al considerando n. 67 "*i criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi in generale a tutti i bioliquidi*".

Sulla base di ciò, il D.Lgs. n. 28/2011 aveva previsto al suo articolo 39 "*ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni*".

In ultimo, sulla scorta di tali riferimenti, era poi stato approvato il D.Lgs. n. 55/2011 contenente gli obiettivi da perseguire nella redazione di un futuro decreto da emanarsi nei successivi tre mesi.

Tali obiettivi, ai sensi dell'art. 2, comma 6, erano:

- stabilire le modalità di funzionamento del sistema di certificazione nazionale;
- determinare le procedure di adesione a tale sistema nonché le procedure per la verifica degli obblighi di informazione circa la filiera produttiva;
- dare disposizioni per il rispetto del sistema di equilibrio di massa.

Di conseguenza, pur non rispettando i termini previsti (il decreto giunge, infatti, con oltre sei mesi di ritardo), è stato emanato il provvedimento oggetto di commento.

Gli obiettivi dettati nel D.Lgs. n. 55/2011 sono stati tenuti in considerazione, ciò si evince sin dalla lettura dell'art. 1 che individua lo scopo del decreto nel "*garantire che la attendibilità delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente*" e i contenuti del decreto nei seguenti termini:

"a) le modalità di funzionamento del sistema di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;

- b) *le procedure di adesione allo stesso sistema;*
- c) *le procedure per la verifica degli obblighi di informazione...;*
- d) *le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa".*

L'obiettivo principale, come emerge dal richiamo più volte fatto nel testo del decreto, è dunque la sostenibilità di una filiera produttiva controllata in ogni sua fase; obiettivo raggiungibile attraverso la creazione di un sistema di controllo che da un lato sia adeguato e completo nelle procedure e nei sistemi di verifica, e dall'altro lato non risulti eccessivamente oneroso e disincentivante per l'operatore economico.

L'ambito di applicazione

Un primo aspetto va chiarito, non tutti i soggetti che sono parte della catena produttiva o commerciano biocarburanti e bioliquidi possono accedere al sistema.

Ciò è chiarito dall'art. 2, comma 3 del provvedimento, la cui lettura necessita di coordinamento con quanto disposto dall'art. 2 comma *i)-septies* del decreto legislativo n.66/2005 [3], che individua 3 macrocategorie di operatori economici:

- le persone fisiche o giuridiche stabilite nella comunità o in un paese terzo che mettono a disposizione di terzi, sia a titolo oneroso che gratuitamente, biocarburanti, bioliquidi, purché destinati al mercato comunitario;
- le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione europea che producono biocarburanti o bioliquidi e li utilizzano per proprio conto sul territorio nazionale;
- le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione europea o in un Paese terzo che offrono o mettono a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, rifiuti o loro miscele per la produzione di biocarburanti che siano destinati al mercato comunitario.

Il decreto è, quindi, applicabile sia alle persone fisiche che giuridiche, purché il mercato di destinazione per i biocarburanti e bioliquidi sia quello comunitario. Il decreto si applica anche in caso di produzione con successivo utilizzo per conto proprio.

Tra le esclusioni si riscontrano tre macrocategorie, una esplicitata dal decreto e due che si ricavano da una lettura *a contrario* del contenuto dell' art.2, comma 3:

- l'esclusione esplicita si ricava dalla disposizione di chiusura dell'art. 2, comma 3, e riguarda i produttori di rifiuti che conferiscano al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali e vegetali esausti;
- una prima esclusione implicita è invece quella dei soggetti coinvolti nella produzione e gestione di biocarburanti e bioliquidi non destinati al mercato comunitario;
- una seconda, importante, esclusione implicita deriva dal fatto che ultimo soggetto coinvolto nella filiera di produzione è il fornitore del biocarburante o bioliquido [4], restandone pertanto esclusi i soggetti seguenti, ovvero in particolare gli utilizzatori finali del biocarburante suddetto [5].

Da questi primi profili, è chiaro l'obiettivo di comprendere in questa disciplina la maggior parte dei soggetti che concorrono nella filiera produttiva [6] affinché il controllo sulla "sostenibilità" sia efficace e completo.

Il sistema di verifica previsto

Il sistema di certificazione previsto nel decreto coinvolge tre attori individuati nell'art. 3, i primi due "controllanti" ed il terzo "controllato", ovvero:

- un organismo di accreditamento dei certificatori [7];
- gli organismi di certificazione (i certificatori);
- gli operatori economici individuati secondo i criteri individuati al paragrafo precedente che si sottopongono alle verifiche e che adottino un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa.

Il rapporto tra tali tre attori ruota attorno a (ed è coordinato da) lo schema di certificazione, nel seguente modo.

L'organismo di accreditamento, unico ed autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del provvedimento in oggetto, individua ed accredita gli organismi di certificazione idonei, i quali ai sensi dell'art. 5 e sulla base dello schema di certificazione disciplinato dall'art. 4, verificano in modo terzo ed indipendente il rispetto delle condizioni da parte degli operatori economici, rilasciando agli stessi certificati di conformità.

Gli operatori economici, dal canto loro, sono chiamati a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità lungo tutta la filiera, adottando un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa ai sensi dell'art. 10 del provvedimento e rilasciando essi stessi proprie dichiarazioni di conformità e certificati di sostenibilità.

Sinteticamente, si vuole configurare dunque una sorta di "doppio livello" di controllo:

- controllo degli organismi di certificazione sugli operatori economici;
- controllo degli stessi operatori economici sul proprio operato in sede di rilascio delle autocertificazioni (certificati di conformità e dichiarazioni di sostenibilità).

La frequenza di tali controlli è differente così come il loro valore, infatti il certificato di conformità funge da parametro di legittimità delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore in quanto, ove negato, comporta l'impossibilità per l'azienda di rilasciare queste ultime (con una sorta di sospensione dal sistema).

Dichiarazioni di conformità e certificato di sostenibilità prodotti dall'operatore economico

L'art. 7 del decreto, rubricato "*adesione al sistema nazionale di certificazione*" detta i criteri e le modalità di "autocertificazione" da parte dell'operatore economico che abbia aderito al sistema di certificazione.

Come già detto, i documenti che l'operatore che abbia aderito al sistema deve rilasciare sono di due tipi:

- il certificato di sostenibilità, definito dell'art. 2, comma 2, lett. i), come la "*dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione (...) contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile*";
- la dichiarazione di conformità, definita dall'art. 2, comma 2, lett. t), come la "*dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione (...) da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo*".

Durante le varie fasi della "filiera produttiva" si producono le dichiarazioni di conformità, al termine della catena l'ultimo operatore redige certificato di sostenibilità.

Il contenuto e la finalità di tali documenti prevedono che ogni operatore economico della filiera produttiva di carburanti e biogas in accompagnamento e contestualmente alla fornitura della partita, identifica la partita stessa con un codice alfanumerico (che permette di rintracciare l'operatore economico e l'organismo di certificazione), inserisce le informazioni che dimostrano il rispetto dei criteri di sostenibilità (emissioni di gas, tipo di processo, origine delle materie prime, dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa) e identifica l'ultima verifica svolta dagli organismi di certificazione, come indicato nei vari commi dell'art. 7.

La formulazione dei commi 4 ed 8 dell'art. 7 crea, tuttavia, forti problemi a livello interpretativo.

I commi 4 e 8 dell'art. 7, relativi rispettivamente al rilascio della dichiarazione di conformità e al rilascio del certificato di sostenibilità, si aprono con la medesima formulazione "*l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto....*". Il problema è proprio qui: il comma 3 dell'art. 2 non ha sottopunti.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede infatti "La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 include ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale, nonché ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario. Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni".

Nemmeno ipotizzando il punto come elemento di punteggiatura, e quindi interpretando l'indicazione "punto 2)" come "seconda parte" si giungerebbe ad un risultato soddisfacente, in quanto il secondo capoverso dell'art. 2, comma 3, non definisce categorie di operatori economici, bensì coloro che operatori economici non sono.

Non si giungerebbe neppure a una interpretazione coerente ove si cercassero di ricollegare i "punti" alle categorie di operatori economici previste nell'articolo.

Infine, nemmeno valutando le norme richiamate dall'art. 2, comma 3 si ha un risultato soddisfacente; anche nelle stesse, infatti, non vi è una suddivisione in punti che potrebbe essere oggetto di richiamo.

E' evidente dunque l'errore nella redazione della norma, che richiede un intervento tempestivo per chiarirne il contenuto e il richiamo [8].

Nell'incertezza, l'unica interpretazione possibile dovrebbe basarsi sulle definizioni più sopra richiamate e contenute nel comma 2 dell'articolo 2, con la conseguenza di avere dichiarazione di conformità nei "passaggi" del prodotto tra i vari operatori economici e certificato di sostenibilità in corrispondenza dell'ultimo di tali passaggi, ovvero la consegna al fornitore (in caso di biocarburanti) o all'utilizzatore (in caso di bioliquidi) da parte dell'ultimo operatore economico della catena, come richiesto dall'art. 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 66/2005.

Dunque, stante tale interpretazione, il certificato di sostenibilità viene a essere un documento che attesta e identifica le fasi e le caratteristiche dell'intera filiera produttiva del biocarburante o bioliquido; lungi dall'essere un mero "adempimento burocratico", esso vuole invece essere uno stimolo all'operare secondo criteri di qualità, sostenibilità e rispetto dell'ambiente.

Ove tutto nella filiera produttiva funzioni secondo i criteri dettati nel decreto, dall'analisi delle dichiarazioni di conformità e del certificato di sostenibilità dovrebbe essere possibile avere un quadro completo, analitico e tracciabile in ogni sua parte del processo produttivo del biocarburante o bioliquido.

Il certificato di conformità

La dichiarazione di conformità rilasciata dagli operatori economici, come già visto, è una "autocertificazione". Ciò è chiaramente specificato nei commi dell'art. 7 che danno alla stessa "valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i."

Diverso è, invece, il certificato di conformità rilasciato dagli organismi di certificazione; la possibile "confusione" terminologica è sciolta già dalla chiara distinzione tra "dichiarazione" e "certificato".

Il certificato di conformità è infatti rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati a esito di un proficuo controllo di conformità esercitato secondo quanto previsto dallo schema di certificazione.

Lo schema di certificazione, i cui contenuti sono indicati all'art. 4 comma 2 del decreto, è una sorta di *vademecum* per i certificatori, i quali poi, nell'ottica di quanto in esso previsto, opereranno le loro verifiche sugli operatori.

I punti sui quali verte l'analisi operata dai certificatori e identificati nello schema di conformità sono, in particolare:

- la gestione dell'equilibrio di massa;
- la metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra conformemente a quanto indicato nell'art. 9 del decreto e nell'Allegato II;
- la documentazione rilasciata dagli operatori in accompagnamento al prodotto;
- le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
- la qualifica del personale utilizzato per le verifiche.

La verifica completa è svolta ogni 5 anni [9] a partire dalla verifica iniziale.

A esito dell'analisi, l'organismo di certificazione può revocare il certificato di conformità in caso di inadempienze "particolarmente gravi" (non è però esplicitata la portata di tale assunto nel decreto) oppure ove l'operatore pubblicizzi ingannevolmente la certificazione od ostacoli l'esecuzione delle attività di verifica; ove invece le inadempienze siano "meno gravi delle precedenti" (anche quest'ultima enunciazione foriera di discordanti interpretazioni) si avrà una sorta di diffida a intraprendere entro 60 giorni le necessarie azioni correttive.

Sono poi previste verifiche con termini più ristretti (almeno annuale per i biocarburanti e almeno semestrale per i bioliquidi) a carattere retrospettivo su campioni rappresentativi delle dichiarazioni di conformità rilasciate [10].

Da quanto visto si nota come, sebbene la dichiarazione di conformità sia esito di una sorta di "autocertificazione" prodotta nella filiera, la validità della stessa è comunque periodicamente garantita dai controlli di "livello superiore" svolti su tutti gli operatori economici.

Tale "doppio livello" di controllo dovrebbe garantire un alto grado di certezza del rispetto dei principi di sostenibilità nella filiera produttiva.

L'adesione al sistema nazionale di certificazione

Un aspetto importante emerge dalla lettura del decreto, riguardo alla vincolatività del sistema di certificazione.

A una prima lettura del decreto, apparentemente nessuna. Non vi sono nel testo del decreto sanzioni per la mancata iscrizione e nemmeno si rinviene un esplicito obbligo di adesione.

Ma la vincolatività, pur non esplicita nel testo del decreto e criticabilmente nascosta, sussiste.

Il D.Lgs. n. 28/2011, aveva previsto all'art. 39 *"ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi"*.

Il D.Lgs. n. 55/2011, ha poi attuato la direttiva 2009/30/CE, apportando significative modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 66/2005.

Il D.Lgs. n. 66/2005, nel testo oggi vigente come modificato a opera del D.Lgs. n. 55/2011, prevede all'art. 7 *quater "al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità (...) relativamente a ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero a un accordo o a un sistema oggetto di una decisione"*.

L'art. 9 nel testo oggi vigente prevede al comma 16 *"l'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-quater è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro"*. Il richiamo è generico (*"non rispetta tutte le disposizioni..."*) ma è presente.

I successivi commi dell'art. 9 prevedono poi *"fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689."*

Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981".

Ecco dunque ricostruita, non senza oggettive difficoltà e permanenti dubbi applicativi la disciplina sanzionatoria, dalla quale deriverebbe l'obbligatorietà (si ribadisce, non esplicitata nel testo del decreto) della disciplina. Non vi sono tuttavia termini precisi di adempimento degli obblighi, e anche questo è un aspetto criticabile.

L'adesione al sistema è comunque fortemente incentivata dalla possibilità di accedere alle maggiorazioni del contributo energetico per i biocarburanti di cui all'art. 33, D.Lgs. n. 28/2011, secondo quanto previsto dall'art. 11 del provvedimento in commento nonché dalla possibilità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili del 2020 previsti nelle direttive comunitarie e richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 66/2005.

La novità del decreto non è quella di aver creato un sistema di certificazione, quanto di aver creato un sistema di certificazione nazionale e (pur con le criticità più sopra esposte) obbligatorio, prima inesistente.

Gli operatori economici infatti potevano (non era obbligatorio), prima dell'approvazione del decreto (e potranno anche in futuro) aderire a sistemi di certificazione accreditati dalla Commissione europea sulla base della direttiva 2009-28-CE. A oggi, nell'Unione europea 7 sono i sistemi accreditati [11].

L'analisi dei diversi sistemi di certificazione esula dai limiti del presente commento, quel che solo qui merita valutare è la differenza, per un operatore economico italiano, nell'adesione a sistemi diversi da quello nazionale.

Tralasciando le differenze procedurali e di partecipazione ai diversi sistemi, sussiste comunque un importante discrimine.

L'art. 8, comma 4, infatti, prevede che laddove i sistemi volontari e gli accordi non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa previsti nel decreto, gli operatori dovranno comunque integrare la verifica attraverso i meccanismi previsti dal sistema nazionale di certificazione.

Ciò significa che qualunque sistema si scelga, il contenuto minimo delle verifiche avrà come parametro di riferimento i contenuti del sistema nazionale, con ciò prevenendo fenomeni di "shopping" del sistema di certificazione e disincentivando l'adesione a sistemi differenti.

Altre norme

Il decreto contiene poi all'art. 9 nonché nell'allegato II, i criteri per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, all'art. 12 le disposizioni per la catena di consegna dei bioliquidi, all'art. 13 importanti norme transitorie [12] e nell'Allegato I le tabelle con le informazioni di carattere ambientale che ogni operatore economico responsabile delle materie prime coltivate deve conservare.

Prime brevissime considerazioni

Da una prima lettura del decreto Interministeriale 23 gennaio 2012, si hanno due sensazioni. La prima, una sensazione positiva collegata all'organicità della disciplina, alla completezza dei controlli previsti nonché all'accento posto sui requisiti necessari per le verifiche da svolgersi sull'intera filiera produttiva.

La seconda, una sensazione di "confusione" data indubbiamente dai frequenti richiami ai decreti emanati in precedenza, dalla oggettiva difficoltà di ricostruire la disciplina sanzionatoria applicabile nonché dall'errore, a prima vista palese, compiuto nella formulazione di alcune norme e del quale più sopra si è dato atto.

Box 1

- L'apparato sanzionatorio: richiami nascosti	
<p>Le disposizioni dell'art. 7-quater, D.Lgs. n. 66/2005 come inserito a opera del D.Lgs. n. 55/2011</p>	<p>La sanzione prevista dall'art. 9, comma 16, D.Lgs. n. 66/2005, come inserito a opera del D.Lgs. n. 55/2011</p>
<p>Art. 7-quater, comma 1 <i>"Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente a ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero a un accordo o a un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE."</i></p>	<p>Art. 9 comma 16 <i>"L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-quater è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro."</i></p>
<p>Art. 7-quater, comma 2 <i>"Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30"</i></p>	
<p>Art. 7-quater, comma 4 <i>"gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene ai rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:</i> a) <i>consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;</i> b) <i>imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;</i> c) <i>preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela."</i></p>	

Art. 7-quater, comma 5

"gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;

b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio (n. 29);

2) Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87);

3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);

4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);

5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105);

6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111);

7) Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego (n. 138);

8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)".

[1] *Il quale, a sua volta, in molte parti integra il D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66.*

[2] *Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.*

[3] *Come inserito dal comma 2, art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55.*

[4] *L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 55/2011 prevede "fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6".*

[5] *Ciò è confermato anche dal fatto che, tra gli operatori economici individuati, l'unico per il quale si faccia riferimento all'utilizzo è il produttore e utilizzatore per conto proprio, con evidente finalità derogatoria. E' chiaro tuttavia, come la mancanza di chiara identificazione delle categorie escluse sia foriera di dubbi interpretativi.*

[6] Come definita all'art. 2 comma 2 lett. q), e dunque comprendente tutte le attività degli operatori economici che concorrono alla produzione (sin dalla materia prima), al trasporto, alla trasformazione, alla fornitura del biocarburante o bioliquido.

[7] Come previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 2 del decreto in commento ACCREDIA è l'unico Organismo nazionale di Accreditamento previsto dal decreto, il quale accredita gli organismi di certificazione secondo quanto previsto nella norma UNI CEI EN 45011:1999.

[8] Sul tema dell'errore nella redazione del testo legislativo si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza del 22 aprile 1992 n. 185 dichiarando l'illegittimità costituzionale di una parte di disposizione (che prevedeva una fattispecie di reato in tema di autorizzazioni per l'esercizio di impianti) viziata da errore materiale che produceva difetto di riconoscibilità e intelligibilità della norma.

Nel testo della sentenza si legge "l'errore materiale di redazione del testo legislativo (...) costituisce per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale, o quantomeno a fuorviarlo" e ancora "è pertanto sindacabile da parte di questa Corte il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e l'intelligibilità del precetto penale con essa disposto".

[9] Come esplicitato dall'art. 6, comma 2, del decreto Interministeriale 23 gennaio 2012.

[10] Ciò si rileva dalla lettura dell'art. 5 comma 2 lett. b) e c).

[11] Il 19 luglio 2011 sono stati accreditati i primi 7 sistemi volontari da parte della Commissione Europea, ovvero:

- ISCC (International Sustainability and Carbon Certification);
- Bonsucro EU;
- RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED);
- RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED);
- 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme);
- RSBA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance);
- Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme).

[12] In particolare secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del provvedimento in commento, per le partite di biocarburanti prodotte nel 2011 o nel 2012 da materie prime raccolte o materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro il 31 agosto 2012, le stesse sono ritenute sostenibili ai sensi del decreto ove l'operatore dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro la stessa data, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione o di un documento analogo rilasciato nell'ambito di un sistema volontario. Vi sono poi ulteriori importanti disposizioni ai successivi commi dell'art. 13.



Contabilizzazione dei certificati ambientali

Due nuovi principi contabili nazionali emanati dall'Oic e diffusi nella veste di bozza per commenti.

Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, 13.03.2012, n. 5, p. 7

L'Organismo italiano di contabilità ha emanato **due nuovi principi contabili nazionali** relativi ai **certificati ambientali**. I due documenti sono stati diffusi nella veste di bozza per commenti. Eventuali osservazioni devono essere inviate, entro il **10 aprile 2012**, all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

L'Oic auspica che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

I certificati ambientali devono essere contabilizzati, in base al principio di competenza, nella parte ordinaria del conto economico. E' quanto precisano i due principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), diffusi nella forma di bozza per commenti che affrontano, per la prima volta, i problemi relativi a rilevazione contabile, classificazione e valutazione dei certificati verdi e delle quote di emissione di gas ad effetto serra, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa.

I commenti possono essere inviati sino al 10 aprile 2012. I due nuovi principi contabili sono stati redatti in base al nuovo *format* inaugurato dall'Oic con la revisione dei documenti attualmente in vigore.



Dal punto di vista fiscale, l'inclusione di ricavi e costi nella parte ordinaria del conto economico ne comporta la rilevanza ai fini dell'Irap.

CERTIFICATI VERDI

I certificati verdi, rilasciati dal Gestore servizi energetici (Gse), costituiscono un **incentivo** alla produzione di **energia elettrica** da **fonti rinnovabili**, introdotto dal decreto di liberalizzazione del settore energetico (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - decreto Bersani). Le società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili ricevono i certificati verdi - in base alla produzione di energia prodotta - che costituiscono un'integrazione dei ricavi, analogamente a quanto avviene per qualsiasi contributo in conto esercizio, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella da fonti fossili tradizionali.

Dall'altra parte, produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo a quello di produzione o importazione, una **quota minima** di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure di acquistare sul mercato i certificati verdi equivalenti al proprio obbligo.


Per queste società, i certificati verdi costituiscono una penalizzazione, in quanto l'obbligo di acquisto incrementa i costi di produzione.

Pertanto, sul mercato, vi sono società che ricevono i certificati verdi (produttori di energia da fonti rinnovabili) e società che devono acquistare i certificati (produttori da fonti non rinnovabili): in sostanza, si crea una domanda e un'offerta di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Le società che hanno diritto di ottenere i certificati verdi possono riceverli preventivamente nell'anno in cui si realizza la produzione, oppure a consuntivo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si è realizzata la produzione: nel primo caso, possono originarsi deficit o surplus produttivi se la produzione effettiva diverge da quella attesa.

La rilevazione dei ricavi avviene, nell'esercizio di competenza, nella **voce A5 del conto economico** (Altri ricavi e proventi), sia nel caso di certificati emessi a preventivo, sia nel caso di quelli emessi a consuntivo. In sede di redazione del bilancio la società iscrive, nell'attivo dello stato patrimoniale, un credito verso il Gse (**voce CII.5 - Crediti verso altri**) in contropartita alla rilevazione dei ricavi rilevati per competenza: il credito si chiude al momento della vendita dei certificati e si iscrive il credito commerciale verso clienti (**CII.1**).

Tuttavia, nel caso di certificati emessi a **preventivo**, la società rileva soltanto nei conti d'ordine l'impegno di produrre un quantitativo di energia elettrica da fonti rinnovabili in base ai certificati ricevuti e solo successivamente, al momento dell'accertamento, contabilizza i ricavi. Se i certificati sono **ceduti** nel corso dell'esercizio e vi è un deficit produttivo, si rileva un risconto passivo per la quota di ricavi rinviata all'esercizio successivo.



In ogni caso, la vendita dei certificati nell'esercizio successivo può generare una sopravvenienza attiva da iscrivere nella voce A5 del conto economico.

Invece, le società che producono energia da fonti **non rinnovabili** imputano i costi dei certificati verdi tra i costi della produzione del conto economico nella **voce B14** - Oneri diversi di gestione e contemporaneamente un debito verso il Gse (voce D14 - Altri debiti).

L'acquisto dei certificati, poi, genera un debito da iscrivere nella voce D7 Debiti verso fornitori e si chiude il debito verso il Gse.

Quando i requisiti per la rilevazione di un debito non sono soddisfatti, l'iscrizione avviene nei Fondi per rischi e oneri (B3 Altri).

Infine, le società *trader*, che acquistano a titolo oneroso i certificati per poi rivenderli sul mercato, imputano costi e ricavi nel conto economico rispettivamente nelle voci B6 e A1, e rilevano i certificati ancora a disposizione alla data di redazione del bilancio tra le rimanenze (voce CI 4). I debiti sono iscritti, nello stato patrimoniale, nella voce relativa ai debiti verso fornitori (D7), mentre i crediti sono iscritti nella voce relativa ai crediti verso clienti (CII.1).

La **variazione** delle **rimanenze** è rilevata, nel conto economico, nella voce B11 relativa alla variazione delle rimanenze di merci.

L'iscrizione dei ricavi avviene nella voce A1 del conto economico in quanto l'attività di compravendita dei certificati rientra nell'attività ordinaria (tipica) delle società in questione (si veda box a pag. prec.).

Esempi: produttori da fonti rinnovabili

L'Appendice A del principio contabile riporta alcuni esempi di scritture contabili che evidenziano anche l'imposta sul valore aggiunto in quanto la compravendita dei certificati effettuata in Italia è soggetta ad Iva con aliquota ordinaria.

L'esempio 1) riguarda l'emissione di certificati verdi a consuntivo. I ricavi sono rilevati per competenza, mentre la vendita dei certificati nel successivo esercizio comporta la rilevazione contabile della sola differenza che genera una sopravvenienza attiva.

L'esempio 2) è relativo all'emissione di certificati a preventivo, venduti nell'anno successivo, e rilevazione di un surplus produttivo. L'impegno a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili è rilevato nei conti d'ordine e alla fine dell'esercizio è accertata la competenza dei ricavi che comprende il surplus produttivo: i conti d'ordine sono stornati.

La cessione dei certificati nell'anno successivo comporta la rilevazione contabile della sola differenza che genera una sopravvenienza attiva.

L'esempio 3) riguarda l'emissione di certificati a preventivo, venduti nell'anno successivo, e rilevazione di un deficit produttivo. Contabilizzazione iniziale nei conti d'ordine e successiva rilevazione dei minori ricavi: i conti d'ordine restano aperti per la differenza (l'anno successivo i certificati ricevuti in eccesso saranno restituiti con storno dei conti d'ordine). La vendita dei certificati nell'anno successivo comporta la rilevazione della sola differenza che genera una sopravvenienza attiva.

L'esempio 4) si riferisce all'emissione di certificati a preventivo, venduti nel corso dello stesso anno e rilevazione di un surplus positivo. Dopo la rilevazione dell'impegno nei conti d'ordine si rileva la vendita dei certificati, mentre alla fine dell'esercizio si rileva, per competenza, il maggior ricavo derivante dal surplus produttivo: i conti d'ordine sono stornati.

L'esempio 5) simile al precedente, ma con rilevazione di un deficit produttivo, impone di riscontare (risconto passivo) il maggior ricavo derivante dalla vendita dei certificati perché il deficit produttivo comporta una minore assegnazione di certificati: il risconto passivo è stornato nell'esercizio successivo.


Esempi: produttori da fonti non rinnovabili

L'esempio 6) riguarda l'acquisto di certificati ai fini dell'adempimento dell'obbligo connesso alla produzione/importazione di energia e rilevazione, per competenza, del deficit di certificati. L'acquisto (1.000 certificati) è rilevato tra i costi della produzione e, alla fine dell'anno, è rilevato, per competenza, il maggior costo per i certificati ancora da acquistare (300 certificati). L'acquisto dei certificati nell'anno successivo a maggiori prezzi di mercato comporta la rilevazione di una sopravvenienza passiva.

L'esempio 7) si differenzia dal precedente per la presenza di un surplus di certificati che comporta la rilevazione di un risconto attivo per rettificare i maggiori costi rilevati. Il risconto attivo è chiuso nell'anno successivo con contropartita i costi: questo comporta, per tale anno, minori acquisti di certificati.

Esempi: società "traders"

L'**esempio 8**) riguarda una società che compra sul mercato i certificati e li rivende con imputazione di costi e ricavi nel conto economico. I certificati ancora a magazzino alla fine dell'esercizio sono rilevati tra le rimanenze, mentre la variazione delle stesse è rilevata nella voce relativa alla variazione delle rimanenze di merci.



QUOTE DI EMISSIONE GAS AD EFFETTO SERRA (CERTIFICATI GRIGI)

Le quote di emissione costituiscono uno strumento che ha l'obiettivo di ridurre i gas ad effetto serra previsto dal Protocollo di Kyoto, introdotto dalla Direttiva 2003/87/Ce recepita in Italia dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. Il sistema comunitario fissa un **limite massimo** alle **emissioni di gas** ad effetto serra prodotte a livello europeo in un certo arco temporale, al quale corrisponde l'assegnazione, da parte delle autorità nazionali, di un corrispondente numero di quote di emissione. Si tratta di una disciplina che mira a disincentivare l'utilizzo di tecnologie inquinanti, obbligando le imprese ad acquistare sul mercato le quote necessarie all'adempimento degli obblighi normativi: l'effetto è l'aumento dei costi di produzione.

Infatti, anche se la normativa stabilisce dei limiti massimi alle emissioni di gas ad effetto serra, le imprese hanno la possibilità di effettuare emissioni in eccesso rispetto ai citati limiti, acquistando sul mercato ulteriori quote di emissione rispetto a quelle assegnate gratuitamente.

Le imprese rilevano per competenza i costi relativi all'obbligo citato in base alla produzione effettiva di gas ad effetto serra (voce B14) e il relativo debito verso l'autorità nazionale (voce D14), che si chiude quando avviene l'acquisto delle quote (D7 debiti verso fornitori): si tiene conto delle quote assegnate gratuitamente (rilevate nei conti d'ordine) nonché di quelle acquistate (voce B14) e vendute nel corso dell'esercizio (voce A5 Altri ricavi). Le società *trader* si comportano come le società che operano nell'acquisto e vendita dei certificati verdi.

Certificati grigi

Società che possiedono impianti che producono gas ad effetto serra



acquistano i certificati sul mercato per la produzione eccedente il limite consentito



Società trader



Acquistano e vendono i certificati sul mercato

Esempi

L'Appendice A del principio contabile riporta alcuni esempi di scritture contabili che evidenziano anche l'imposta sul valore aggiunto in quanto la compravendita dei certificati effettuata in Italia è soggetta ad Iva con aliquota ordinaria.

L'**esempio 1)** riguarda l'assegnazione gratuita di quote di emissione e la rilevazione di un deficit di quote. L'assegnazione gratuita è rilevata nei conti d'ordine, mentre successivamente sono rilevati l'acquisto di quote sul mercato e la cessione di parte delle stesse: alla fine dell'anno è accertata, per competenza, la situazione (quote da acquistare - quote assegnate gratuitamente - quote acquistate + quote vendute) e rilevato l'onere relativo all'acquisto delle quote mancanti (deficit di quote). I conti d'ordine sono stornati.

L'acquisto delle quote nell'esercizio successivo comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva dovuta al minor costo di acquisto rispetto a quello di rilevazione del costo alla fine dell'esercizio precedente.

L'**esempio 2)** si differenzia dal precedente per la presenza di un surplus di quote assegnate che è mantenuto in portafoglio. L'assegnazione gratuita è rilevata nei conti d'ordine e le quote assegnate in eccesso originano un ricavo con contropartita la voce ratei attivi. Le quote in eccesso sono vendute nell'anno successivo, con rilevazione della sola differenza che origina una sopravvenienza passiva.

L'**esempio 3)** è riferito all'assegnazione gratuita di quote e rilevazione di un surplus che, a differenza dell'esempio precedente, è monetizzato sul mercato. In questo caso, il ricavo è rilevato interamente nell'esercizio di competenza (a differenza dell'esempio 2, è definitivo e non soggetto a variazioni che generano sopravvenienze). I conti d'ordine sono stornati.

L'**esempio 4)** è riferito all'assegnazione gratuita di quote con rilevazione di surplus di quote acquistate che sono mantenute in portafoglio. Dopo la rilevazione dei conti d'ordine si acquistano sul mercato quote che poi risultano eccedenti: questo comporta la rilevazione di un risconto attivo che rettifica i costi dell'esercizio al fine di rispettare il principio di competenza. L'anno successivo sono vendute le quote eccedenti ed è rilevato il ricavo.

L'**esempio 5)** è riferito alle società *traders*, che si comportano come già illustrato con riferimento alle società *traders* nell'ambito dei certificati verdi.

Rifiuti e bonifiche

**Per i rifiuti con pH "estremi" come valutare correttamente le caratteristiche di pericolo?**

La valutazione delle caratteristiche di pericolo nei rifiuti rappresenta un problema di non sempre facile soluzione anche nei casi ritenuti storicamente consolidati come la valutazione delle caratteristiche "Corrosivo" e "Irritante". La contestuale evoluzione delle metodiche analitiche e delle normative tecniche hanno portato al superamento dell'approccio convenzionale basato sulla sola analisi chimica, in favore di una misura, attraverso i *test* in vitro, dei reali effetti sull'epidermide.

Tiziano Bonato, Francesco Loro, Tomaso Munari, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 73

La valutazione delle caratteristiche di pericolo di una sostanza o di una miscela per la sua immissione in commercio, oggi si basa sul regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), che ha sostituito le norme nazionali di recepimento delle direttive europee nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE.

La conoscenza completa del ciclo di produzione di un bene e delle materie prime in esso utilizzate permettono, nella maggioranza dei casi, di valutare in modo relativamente semplice le corrette indicazioni di pericolo (precedentemente frasi di rischio) da attribuire. Queste stime, tuttavia, non sono sempre applicabili nel caso di rifiuti dei quali, salvo rari casi, non si conosca in dettaglio la composizione. Rimane, in ogni caso, di fondamentale importanza attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo, in un'ottica di salvaguardia sia degli operatori coinvolti nella filiera di gestione sia delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte.

Le caratteristiche di pericolo H4 "Irritante" e H8 "Corrosivo" rappresentano due proprietà ben note, se non altro perché richiamati nelle etichette di prodotti di utilizzo domestico; tuttavia, nonostante la notorietà, la loro eventuale attribuzione a un rifiuto non è sempre agevole e solo recentemente ha conosciuto una evoluzione in tal senso.

Classificazione dei rifiuti pericolosi: normativa europea e italiana

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 205/2010, è stato modificato il D.Lgs. n. 152/2006, il cosiddetto Testo unico dell'ambiente, per quanto riguarda la Parte IV, ossia quella relativa alla gestione dei rifiuti.

Oltre all'introduzione di modifiche concernenti il SISTRI, il D.Lgs. n. 205/2010, ha adeguato il precedente assetto normativo ai dettami della direttiva n. 2008/98/CE.

La classificazione dei rifiuti pericolosi, sin dalla decisione n. 2000/532/CE, ha poggiato le sue basi sulle disposizioni afferenti alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati (ora miscele) pericolosi. Più precisamente, all'art. 2 della decisione vengono individuati i limiti generici di riferimento per poter attribuire determinate caratteristiche di pericolo. La nota 2 all'articolo stabilisce come: "La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche mentre per i limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE (ora direttiva 1999/45/CE)".

Queste indicazioni vengono riprese e rafforzate nella direttiva 2008/98/CE. La definizione di rifiuto pericoloso all'art. 3, punto 2, rinvia alla definizione delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva stessa. Ai fini della classificazione, al pedice del citato Allegato, sono riportate due importanti note dalle quali appare evidente come le norme da prendere a riferimento siano quelle relative alle sostanze e ai preparati pericolosi e di come i metodi di prova da utilizzare siano quelli descritti nell'Allegato V alla direttiva 67/548/CEE [allegato sostituito dal regolamento (CE) n. 440/2008] e in altre pertinenti note del CEN. Queste norme devono essere applicate per l'attribuzione di diverse caratteristiche di pericolo tra cui anche quelle di "Corrosivo" e "Irritante" e, "ove pertinente", vanno considerati i valori limite previsti dalla direttiva n. 1999/45/CE.

Dunque, per poter correttamente classificare un rifiuto pericoloso, il quadro legislativo europeo è complessivamente composto da:

- il **regolamento CE 1272/2008 (CLP)**, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che abroga le direttive 67/548/CEE e 99/45/CE, e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

Il CLP è stato modificato:

- dal regolamento CE 790/2009 - 1° adeguamento al progresso tecnico (APT) alCLP;

- dal regolamento UE 286/2011 - 2° APT al CLP.

L'Allegato VI del CLP ha sostituito l'Allegato I "*Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericolose*", presente nella direttiva 67/548/CEE;

- il **regolamento (CE) 440/2008**, sui metodi di prova, integrato con il **regolamento (CE) n. 761/2009** e il **regolamento (CE) 1152/2010**. Questo regolamento individua i metodi di prova per la valutazione delle sostanze ai fini del REACH e sostituisce l'Allegato V alla direttiva 67/548/CEE;

- la **direttiva 67/548/CEE**, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ai fini della classificazione dei rifiuti assume particolare importanza l'Allegato VI "*Requisiti generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi*". L'Allegato riporta i criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati suddividendoli in base alle proprietà:

- fisico-chimiche;

- tossicologiche;

- eco tossicologiche;

- la **direttiva 1999/45/CE**, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, suddivide le caratteristiche di pericolo in tre macroclassi:

- derivanti dalle proprietà chimico-fisiche;

- per la salute;

- per l'ambiente.

La stessa direttiva 1999/45/CE, all'articolo 3 comma 2, stabilisce che le sostanze pericolose che devono essere considerate per la valutazione dei pericoli devono essere quelle che "*figurano nell'Allegato VI parte 3 del Reg. (CE) 1272/08*" (CLP); inoltre, gli Allegati II e III alla direttiva n. 1999/45/CE definiscono, rispettivamente, di "*Metodi di valutazione dei pericoli per la salute di un preparato a norma dell'art. 6*" (valutazione dei pericoli per la salute) e i "*Metodi di valutazione dei pericoli per l'ambiente di un preparato a norma dell'art. 7*" (valutazione per i pericoli per l'ambiente).

Infine, la direttiva sui preparati pericolosi prevede, in alternativa al sistema convenzionale di calcolo, la possibilità, a determinate condizioni, di saggiare sperimentalmente il preparato e di classificarlo in funzione dei risultati di questa sperimentazione. Tale possibilità è estensibile anche al campo dei rifiuti, poiché la direttiva 2008/98/CE, nonché il TU ambientale così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, fa un esplicito riferimento non solo ai criteri, ma anche ai metodi utilizzati per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Queste indicazioni si ritrovano anche nel CLP e precisamente all'art. 5 "*Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze*" e all'art. 6 "*Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele*".

La valutazione delle caratteristiche H4 "Irritante" e H8 "Corrosivo"

Le caratteristiche di pericolo H4 e H8 individuate all'Allegato III alla direttiva n. 2008/98/CE, vengono così descritte:

- **H4 Irritante:** sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria;
- **H8 Corrosivo:** sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

Queste caratteristiche ricadono tra quelle che possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e, pertanto, per la loro valutazione si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 "Valutazione dei pericoli per la salute" e all'Allegato II "Metodi di valutazione dei pericoli per la salute di un preparato a norma dell'art. 6" alla direttiva n. 99/45/CE.

L'articolo 6 al comma 3 stabilisce che: "3. Inoltre, allorché si possa dimostrare: (omissis)

-- **che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti,**

-- *che una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico causa di effetti quali l'antagonismo, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti*".

Oltre a questo riferimento, deve essere preso in considerazione quanto enunciato all'Allegato II "Metodi di valutazione dei pericoli per la salute di un preparato a norma dell'art. 6", parte B "Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute", punto 4 "Effetti corrosivi ed irritanti ivi comprese le lesioni oculari gravi" nella nota alla tabella IV, che individua le concentrazioni limite per la classificazione dei preparati che causano effetti corrosivi (individuati dalle frasi R34/R35) o irritanti (individuati dalle frasi R36, R37, R38, R41) ossia che: "Secondo la guida all'etichettatura (Allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire" alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

Sempre nella stessa nota viene riportato anche un "Nota Bene" che segnala come vi sia la possibilità che il metodo convenzionale non sia indicativo dell'effettivo grado di pericolo e che, pertanto, si debba tener conto delle indicazioni fornite al paragrafo 3.2.5 dell'Allegato VI alla direttiva 67/548/CEE e del già citato art. 6.3, secondo e terzo trattino della direttiva n. 1999/45/CE.


L'Allegato VI, paragrafo 3.2.5, terzo trattino alla direttiva n. 67/548/CEE, prevede che "Una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi anche nel caso in cui si possa prevedere il risultato, ad esempio in base a reazioni fortemente acide o alcaline rivelate, rispettivamente, da un $pH \leq 2$ oppure, in caso di reazioni fortemente alcaline, $\geq 11,5$. Tuttavia, quando la classificazione è basata sui valori estremi del pH, è possibile tenere conto anche della riserva acido-alcalina. Se tale riserva indica che la sostanza o il preparato in questione potrebbe non essere corrosivo occorre procedere ad ulteriori analisi per ottenere dati a conferma, di preferenza ricorrendo ad un adeguato saggio in vitro convalidato. La riserva acidoalcalina non basta da sola per classificare sostanze o preparati come non corrosivi".

Preso atto del collegamento tra normativa sui rifiuti e quella sulle sostanze e preparati, nel caso in cui vi siano rifiuti con un valore di pH estremo (≤ 2 oppure $\geq 11,5$) e che posseggano più di una componente acida o basica e per i quali non sia già stata attribuita la caratteristica di pericolo corrosivo o irritante sulla base di quanto previsto dall'Allegato III (Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), questi devono essere valutati e classificati, per quanto attiene al loro effetto corrosivo, secondo le disposizioni della "regolamentazione del pH".

Per la valutazione del potere irritante dei rifiuti con valori di pH estremi si deve prendere in considerazione quanto definito all'articolo 6(3), secondo trattino, direttiva n. 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, che specifica che l'applicazione del metodo convenzionale (calcolo delle concentrazioni di sostanze corrosive o irritanti presenti) può comportare errori per difetto nella valutazione della pericolosità di preparati/rifiuti contenenti sostanze classificate come "corrosive" o "irritanti". Ciò può accadere, in particolare, quando i rifiuti presentano valori estremi del pH (≤ 2 oppure $\geq 11,5$). Pertanto, anche nel caso dell'irritante, il diritto comunitario vigente prevede accertamenti sperimentali e rinvia all'Allegato VI, paragrafo 3.2.5., terzo trattino alla direttiva 67/548/CEE, sulle sostanze pericolose.

Diagramma 1

- Sintesi di percorso analitico



Il position paper della Commissione europea 18 settembre 2007

La Commissione europea è intervenuta sulle problematiche relative ai preparati pericolosi caratterizzati da pH estremi attraverso un *position paper* emanato della Direzione generale impresa e industria, esprimendosi in questi termini:

"Il pH estremo prevale non solo rispetto al risultato derivante dal metodo di calcolo basato sui limiti percentuali generici assegnati alle categorie di pericolo delle sostanze costituenti il preparato, ma anche rispetto ai limiti specifici eventualmente assegnati alle singole sostanze.

Quindi, anche se il limite specifico porterebbe ad una classificazione meno severa, se il pH è ≤ 2 oppure $\geq 11,5$ comunque si classifica C R35, a meno che non si decida di confutare questa classificazione con la determinazione della riserva acida/alcalina, alla quale deve poi seguire il test in vitro".

Va, tuttavia, rilevato che, al momento dell'emanazione del *position paper* in questione, non erano stati sviluppati e validati *test in vitro* idonei ai preparati (e quindi applicabili per i rifiuti), ma solamente per le sostanze con elevato grado di purezza. Non avendo, quindi, la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza di questa caratteristica di pericolo, questa avrebbe dovuto essere comunque attribuita in via precauzionale al rifiuto, come rilevato anche nel parere ISS 16 maggio 2008, n. 2423/AMPP/12.

Il nuovo quadro tecnico di riferimento europeo

Nel corso degli ultimi anni, le continue migliorie tecniche e la contestuale moratoria europea sui *test in vivo* (direttiva n. 86/609/CEE), hanno portato a un'evoluzione nei *test in vitro* che si sono sempre più spesso rivelati validi sostituti ai metodi tradizionali.

Questo processo ha coinvolto recentemente anche i *test* necessari alla valutazione della caratteristica di pericolo irritante.

Come già affermato in precedenza, infatti, fino a pochi mesi fa non erano disponibili *test* validati da ECVAM [1], che consentissero di valutare il potenziale irritante delle miscele.

Solamente dal luglio 2010, l'OECD (più nota come "OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico"), ha emanato il metodo 439 "*OECD guideline for the testing of chemicals - In vitro Skin irritation: reconstructed human Epidermis Test Method*".

Sulla base del protocollo OECD e del regolamento (CE) n. 761/2009, sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, ECVAM ha riconosciuto la validità di tre tipologie di *test in vitro* e dei relativi modelli di pelli sintetiche, per la verifica delle caratteristiche irritanti sulle sostanze e miscele.

Questo metodo, è stato inserito, dal regolamento (CE) n. 761/2009, nel Regolamento (CE) n. 440/2008 con il protocollo B.46 "*Irritazione cutanea in vitro: test su un modello di epidermide umana ricostituita*".

Il quadro tecnico/normativo di riferimento appare, quindi, notevolmente diverso rispetto alla situazione esaminata nel 2008 dal *position paper* europeo. Se al tempo non esistevano metodi affidabili per la valutazione della caratteristica di pericolo H4, questo impedimento oggi non sussiste; pertanto, per la corretta valutazione di un rifiuto esibente pH estremo è possibile prevedere un percorso analitico completo, riassunto, per semplicità, nel *diagramma 1*.

Considerazioni conclusive

La determinazione attraverso i *test in vitro* non rappresenta certamente una soluzione agevole, dati i tempi (e i costi) di ogni singola caratterizzazione. A questa considerazione va aggiunto il fatto che la filiera di gestione dei rifiuti risulta essere estremamente controllata di tipo industriale e questo rappresenta una garanzia, a fronte della quale potrebbe essere possibile, da parte del legislatore, prevedere un'applicazione più agevole, rispetto a quella letterale del regolamento (CE) n. 1272/2008, che tenga conto di questa peculiarità, coniugando la tutela ambientale alla necessità di avere strumenti rapidi ed economici per permettere un'adozione ampia da parte di tutti i produttori di questi rifiuti.

Una proposta in questo senso potrebbe essere, analogamente a quanto previsto anche dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), la possibilità di creare un *database* con gli esiti dei diversi *test* in vitro ripartiti per tipologia di rifiuto (ad es. CER e ciclo produttivo). La popolazione dello stesso potrebbe essere eseguita in collaborazione tra gli enti di controllo e, ad esempio, le associazioni di categoria. I dati ottenuti potrebbero, a loro volta, essere utilizzati per ridurre, nel tempo, il ricorso a nuovi *test* e fare affidamento a una serie storica consolidata.

[1] *European centre for the validation of alternative methods.*



Classificazione delle gallerie: un esempio di valutazione nel rispetto dell'ADR

L'ADR è il principale regolamento di riferimento internazionale per quel che concerne il trasporto di merce pericolosa su strada. Nato nel 1957 all'interno dell'ONU è periodicamente aggiornato ogni 2 anni. L'ADR 2007 è il primo regolamento a influenzare i percorsi di merce pericolosa poiché ne ha regolato gli accessi in galleria imponendo ai paesi aderenti una pianificazione dell'apertura/chiusura delle gallerie con lo scopo di minimizzare il rischio globale relativo al trasporto di merce pericolosa su strada. Gli studi in ambito trasportistico hanno messo in evidenza che non è sufficiente un'analisi di rischio legata alla singola galleria e al suo percorso alternativo per l'insorgere di "paradossi". Quindi, il problema deve essere affrontato dal punto di vista globale e matematicamente non è di facile soluzione. E' proposta una metodologia che è stata testata su un'istanza reale relativa al traffico di merce pericolosa in Lombardia.

Alessandro Laurita, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 62

Il trasporto di merci pericolose necessita più di altri di una particolare e comprensibile attenzione legislativa finalizzata alla riduzione degli incidenti le cui conseguenze possono essere estremamente gravi per l'uomo, l'ambiente e le infrastrutture coinvolte. L'ADR è il principale regolamento di riferimento internazionale per quel che concerne gli *standard* di sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada; nasce nel 1957 all'interno dell'ONU e a oggi hanno aderito 46 paesi (si veda la *figura 1*). Le normative in materia di sicurezza sono di competenza dei governi nazionali, tuttavia, l'UE ha voluto armonizzare le legislazioni dei paesi membri ispirandosi all'ADR ed emanando una direttiva comunitaria a ogni aggiornamento biennale dell'accordo stesso.

A partire dall'ADR 2007 è stata introdotta per la prima volta una regolazione degli accessi in galleria delle merci pericolose che, di fatto, ha influenzato i percorsi degli autotrasportatori. Questa non è entrata nel merito dei percorsi che devono essere seguiti ma ha imposto ai paesi aderenti di regolare l'accesso in determinate gallerie a determinati tipi di merce pericolosa. Secondo l'ADR la classificazione delle gallerie è basata sull'ipotesi di esistenza di tre principali pericoli che possono provocare un alto numero di vittime o seri danni all'infrastruttura dei tunnel:

- esplosioni;
- rilascio di gas/vapori tossici;
- incendi.

Di conseguenza sono state stabilite 5 categorie di rischio che hanno presentato restrizioni al transito di merci pericolose secondo un criterio gerarchico:

- categoria A - nessuna restrizione al transito di merci pericolose;
- categoria B - restrizioni all'accesso per le merci che possono provocare esplosioni molto intense (si veda la *tabella 1*);
- categoria C - restrizioni all'accesso per le merci che possono rilasciare gas tossici oltre a quelle previste dalla categoria B (si veda la *tabella 2*);
- categoria D - restrizioni all'accesso per le merci che possono provocare vasti incendi oltre a quelle previste dalla categoria B e C (si veda la *tabella 3*);
- categoria E - restrizioni all'accesso per tutte le tipologie di merce pericolosa.

L'ADR 2011 è il regolamento attualmente in vigore e la classificazione delle gallerie è contenuta nell'Allegato A, capitolo 1.9.5, e nell'Allegato B, capitolo 8.6, per il quale "ogni gestore della rete stradale è tenuto a classificare le gallerie di sua pertinenza al fine di assegnarne i criteri di accesso. La classificazione deve essere giustificata da un'analisi del rischio razionale che tenga conto delle caratteristiche della galleria, delle modalità di gestione sia del traffico che delle emergenze, nonché della presenza di itinerari **alternativi ragionevolmente praticabili**". Secondo l'interpretazione del gruppo di ricerca [1] questo significa che una galleria può essere chiusa al traffico di merce pericolosa se esiste un percorso alternativo meno rischioso del percorso in galleria e, affinché sia **ragionevolmente praticabile**, questo percorso non deve comportare un allungamento eccessivo. Tuttavia, per prendere una decisione sull'apertura/chiusura di una galleria sono necessarie ulteriori informazioni in assenza delle quali potrebbero essere generati alcuni paradossi. Nella *figura 2.a* è descritto un sistema semplice avente una galleria, due coppie origine-destinazione (o_1, d_1, o_2, d_2) e i valori di rischio unitario (quantità adimensionali) associati a ogni percorso. Quindi, per esempio, attraversare il tunnel per il percorso tra o_1 e d_1 comporta un rischio unitario di 100 mentre tra o_2 e d_2 un rischio unitario di 80. Inoltre si nota che per ogni coppia "od" è previsto un percorso alternativo alla galleria.

Nel caso riportato nella *figura 2.a* è ipotizzato che i flussi di merce pericolosa siano equivalenti $\Phi_1 = \Phi_2$, dunque, il rischio globale associato ai percorsi in galleria risulta $100\Phi_1 + 80\Phi_1 = 180\Phi_1$ mentre i percorsi alternativi comportano un rischio di $50\Phi_1 + 120\Phi_1 = 170\Phi_1$.

Quindi, la decisione che può minimizzare il rischio globale sarebbe quella di chiudere la galleria. Tuttavia, al variare dei flussi di merce pericolosa, per esempio $\Phi_2 = 2\Phi_1$, come nella *figura 2.c*, il rischio globale per i percorsi in galleria (che risulta $260\Phi_1$) sarebbe minore del percorso alternativo ($290\Phi_1$) suggerendo, quindi, l'apertura della galleria. Questo significa che **la decisione sull'apertura/chiusura delle gallerie** dipende dai flussi di merce pericolosa e questo aspetto non è stato preso in considerazione all'interno dell'ADR.

La scarsa disponibilità di dati disaggregati relativi al traffico di merce pericolosa è un problema che ha accomunato tutti gli studi in ambito trasportistico (in questa direzione si muove il progetto europeo *Good Route*) [2].

Figura 1



Tabella 1

- Restrizioni al trasporto nelle gallerie di categoria B		
Classe ADR	Sottogruppo	Prodotto esemplificativo
1	Gruppi di compatibilità A e L	Tritolo
3	Codice D	Nitroglicerina
4.01	Codice D e DT e sostanze autoreattive di tipo B	Esplosivi desensibilizzati
5.02	Perossidi organici di tipo B	
Quando la massa di esplosivo è maggiore di 5000 kg		
1	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (eccetto gruppi A e L)	Bombe, cartucce, mine, razzi
Quando il prodotto è trasportato in cisterne		
2	Codice F, TF e TFC	GPLI, eteri, butadiene
4.02	Gruppo di imballaggio I	
4.03	Gruppo di imballaggio I	
5.01	Gruppo di imballaggio I	

Tabella 2

- Restrizioni al trasporto nelle gallerie di categoria C		
Classe ADR	Sottogruppo	Prodotto esemplificativo
1	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (eccetto Gruppi A e L) Divisione 1.3 gruppi di compatibilità H e J	Bombe, cartucce, mine, razzi Razzi a combustibile liquido
7	UN Nos. 2977 e 2978	Uranio
Quando la massa di esplosivo è maggiore di 5000 kg		
1	Divisione 1.3 gruppi di compatibilità C e G	Fumogeni, fuochi pirotecnici
Quando il prodotto è trasportato in cisterne		
2	Codice T, TC, TO e TOC	Cloro, fluoro, ammoniaca
3	Gruppo di imballaggio I con codice FC, FT e FTC	Ammine, isocianati, pesticidi
6.01	Gruppo di imballaggio I con codice TF1 e TFC	Cianuri
8	Gruppo di imballaggio I con codice CT!	Idrazina

Figura 2

- Gestione di una galleria al variare dei flussi di traffico




Figura 3

- Gestione di un sistema di gallerie dal punto di vista locale




Tabella 3


- Restrizioni al trasporto nelle gallerie di categoria D

Classe ADR	Sottogruppo	Prodotto esemplificativo
1	Divisione 1.3 gruppi di compatibilità C e G	Fumogeni, fuochi pirotecnici
2	Codice F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC	Gas infiammabili o tossici
4.1	Sostanze autoreattive di tipo C, D, E e F UN Nos. 2956, 3241, 3242 e 3251	
5.2	Perossidi organici di tipo C, D, E e F	

6.1	Gruppo di imballaggio I con codice TF1 e TFC	Cianuri
8	Gruppo di imballaggio I con codice CT1	Idrazina
9	Codice M9 e M10	Sostanze trasportate a caldo
Quando il prodotto è trasportato in cisterne o in grande quantità		
3	Gruppo di imballaggio I e II Codice F2	Benzina
4.2	Gruppo di imballaggio II	Carbone, farina di pesce
4.3	Gruppo di imballaggio II	Metalli in polvere
6.1	Gruppo di imballaggio II con codice TF2 e TW1 Gruppo di imballaggio II con codice TF e TFC e TW1	
8	Gruppo di imballaggio I con codice CF1, CFT e CW1	
9	Codice M2 e M3	

Figura 4

- Gestione di un sistema di gallerie dal punto di vista globale



Il metodo di valutazione

Per la Regione Lombardia sono disponibili alcune stime [3] basate su dati ufficiali (principalmente ISTAT e Conto Nazionale Trasporti). Tuttavia, se anche fossero noti i flussi di merci pericolose sul territorio, la pianificazione dell'apertura/chiusura delle gallerie non sarebbe un problema di facile soluzione. E' possibile osservare a tal proposito il sistema nella *figura 3.a* con un solo tunnel T_1 dove sono supposti flussi uguali; la decisione che minimizza il rischio sarebbe quella di chiudere il tunnel. Tuttavia, considerando anche una galleria vicina, come nella *figura 3.b*, occorre valutare l'interazione tra i tunnel T_1 e T_2 .

Infatti, la nuova coppia o_3d_3 che attraversa la galleria T_2 ha come unico percorso alternativo ragionevolmente praticabile il passaggio attraverso la galleria T_1 . Con l'obiettivo di minimizzare il rischio globale, la decisione presa sulla galleria T_1 potrebbe essere diversa rispetto a quella che si avrebbe considerando l'intero sistema di gallerie T_1-T_2 .

E' possibile notare che, infatti, tenendo chiusa la galleria T_1 e aprendo la T_2 il rischio globale risulterebbe $2170\Phi_1$, mentre, invertendo la decisione, come mostrato nella *figura 4*, si otterrebbe il rischio minimo $1180\Phi_1$.

Perciò **la decisione di apertura/chiusura di un insieme di gallerie non può essere ottenuta a partire dalle decisioni locali sulle singole gallerie** e anche queste considerazioni di carattere globale non sono presenti all'interno dell'ADR.

Il metodo proposto dal "laboratorio mobilità e trasporti" è basato sulla stima dei flussi di traffico di merce pericolosa e ha affrontato il problema dal punto di vista globale secondo uno schema gerarchico:

- autorità di rete - decide l'apertura/chiusura delle gallerie con lo scopo di minimizzare il rischio relativo al trasporto di merce pericolosa;
- autotrasportatori - decidono autonomamente i percorsi che devono seguire adeguandosi alla decisione dell'autorità di rete:

E' possibile notare come la decisione dell'autorità di rete dipenda dai percorsi che sceglieranno gli autotrasportatori mentre la decisione degli autotrasportatori è influenzata dalle scelte dell'autorità di rete.

Dal punto di vista matematico il problema può essere descritto da un "modello bilivello" ma non è di facile soluzione poiché il problema è di tipo "NP-difficile".

Dopo circa 90 giorni di calcolo, il metodo ha generato una proposta di pianificazione delle gallerie (si veda la *figura 5* per le gallerie di categoria B) che ha ridotto il rischio dell'8,4% rispetto allo scenario deregolarizzato (ossia, in assenza di restrizioni per tutte le gallerie). Il tempo di calcolo resta un aspetto sul quale concentrare gli sforzi migliorativi ma questa metodologia può essere utilizzata come supporto alle decisioni per l'autorità di rete.

Analizzando i risultati ottenuti è avanzata un'ipotesi di classificazione differente da quella proposta dall'ADR che appare eccessivamente "rigida". Infatti, le categorie di rischio risultano progressivamente più restrittive sul transito di merce pericolosa; per esempio, se una galleria è classificata in categoria D, essa sarà chiusa al transito di merce sia infiammabile, sia tossica, sia esplosiva (si veda la *figura 6.a*). Questa classificazione potrebbe non garantire una riduzione del rischio né globale né locale come mostrato nell'esempio nella *figura 6.b* dove il rischio relativo al transito di merce tossica è minore in galleria che all'esterno di essa. Nella *figura 7* è mostrata una classificazione che lascia aperta la galleria al passaggio della merce tossica pur mantenendo il divieto di transito a esplosivi e infiammabili. Tuttavia, questa classificazione non è consentita dal regolamento ADR. Sarebbe interessante sperimentare, quindi, attraverso la metodologia proposta, una classificazione "specificata" delle gallerie che tenga in considerazione separatamente le diverse tipologie di merce pericolosa senza logiche di gerarchia.

Tabella 4

- Numero di gallerie classificate per nazione [*]					
Belgio	3	Gran Bretagna	9	Svezia	9
Danimarca	1	Norvegia	6	Svizzera	15
Francia	2	Olanda	25	Turchia	15
Germani	[**]	Repubblica Ceca	7		

[*] Dati al mese di settembre 2011.
 [**] Dato non disponibile.

Figura 5

- Risultati della gestione globale delle gallerie di categoria B in Lombardia





Figura 6

- Il paradosso della gerarchia delle classi di rischio



La situazione in Europa


Il problema della classificazione è percepito diversamente nei vari paesi:

- il 37% delle gallerie europee si trova in Italia;
- solo il 2% in Gran Bretagna [4].

Basti considerare che la sola regione Lombardia ha 111 gallerie interessate dalla normativa, quindi, il problema ha assunto una notevole dimensione considerandolo dal punto di vista locale e globale. Attualmente solo 11 paesi europei hanno classificato alcune gallerie secondo quanto previsto dall'ADR (si veda la *tabella 4*) e le metodologie utilizzate sono differenti. E' evidente che il

problema è ancora aperto, diversa è la conformazione territoriale dei paesi come diverse sono le implicazioni politico-sociali sul territorio; inoltre, è possibile incontrare difficoltà relative alla disponibilità di dati e difficoltà ad affrontare il problema dal punto di vista globale.

Figura 7



Si ringrazia per la collaborazione Maurizio Bruglieri, docente di Ricerca operativa, e Roberto Maja, docente di Tecnica ed economia dei trasporti - Politecnico di Milano

[1] Lo studio del problema della classificazione delle gallerie è stato affrontato dal Laboratorio mobilità e trasporti, dipartimento INDACO, Politecnico di Milano.

[2] Per un approfondimento del tema si veda all'indirizzo www.goodroute-eu.org.

[3] Le stime sono state effettuate dal Laboratorio mobilità e trasporti del Politecnico di Milano.

[4] Fonte: congresso FIMA 2009 - Gressoney, Val d'Aosta.



Su SGSL e piccole imprese le nuove indicazioni INAIL per implementare il sistema

Sviluppate in collaborazione tra INAIL e le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori attraverso un gruppo di esperti nominati dalle parti, le linee di indirizzo "SGSL - MPI per l'implementazione di sistemi di gestione per la salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle micro e piccole Imprese" sono state redatte per facilitare le micro e piccole imprese nell'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). La linea guida INAIL ha proposto alcune modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e di struttura organizzativa semplice propria delle micro e piccole imprese e al fine di minimizzare il fabbisogno di risorse umane e strumentali che deve essere impegnato nell'implementazione del SGSL aziendale. Il modello previsto dalla guida non è applicabile alle aziende medie e grandi e strutturate.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.03.2012, n. 5, p. 23

Uno dei tratti più innovativi e al tempo stesso più controversi del D.Lgs. n.81/2008 è la disciplina sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E' un apparato normativo contenuto nell'art. 30 che ha risposto a due specifiche esigenze, la prima, fondamentale, è quella di compiere un passo in avanti rispetto alla canonica logica posizione di garanzia-responsabilità, affermando una nuova concezione della sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali esige anche uno sforzo organizzativo-gestionale, attraverso un approccio sistemico in cui ciascuno occupa un preciso ruolo in un'ottica di pianificazione e di miglioramento continuo. In tal senso, quindi, la valutazione dei rischi e il relativo documento non sono la tappa terminale del cosiddetto "circolo della prevenzione" ma, al contrario, ne rappresentano quella iniziale sulla quale sono modellati i processi di progettazione dei sistemi aziendali della sicurezza e della formazione.

La seconda, non meno importante, è legata invece al delicato regime della cosiddetta "responsabilità amministrativa" (ma di fatto penale) delle società e degli enti in genere previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, che ha incluso tra i reati presupposto anche le ipotesi delle lesioni gravi e gravissime e dell'omicidio colposo conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica (artt. 589 e 590, c.p.); invero, proprio le peculiarità e la complessità delle fattispecie dalle quali discendono questi reati hanno indotto il legislatore delegato a prevedere nell'art. 30 un articolato regime speciale in cui è stato consacrato il principio in base al quale il modello di organizzazione e di gestione è idoneo ad avere un'efficacia esimente di questa responsabilità se lo stesso è predisposto in un sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro che non solo deve essere formalmente adottato ma anche e, soprattutto, efficacemente attuato in concreto garantendo così l'effettivo assolvimento di tutti gli obblighi in materia, che sono sommariamente richiamati al comma 1, art. 30, con ulteriori specificazioni nei commi successivi che hanno riguardato gli obblighi di registrazione (comma 2), di controllo e di esercizio del potere disciplinare (comma 3).

Per agevolare le imprese in sede di prima applicazione della nuova disciplina il legislatore ha riconosciuto la validità dei modelli di organizzazione e di gestione definiti secondo le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007, purché conformi per le parti corrispondenti ai requisiti stabiliti ai commi da 1 a 4, art. 30.

Tuttavia, fin da subito la dottrina ha rilevato la sussistenza di notevoli difficoltà applicative di questo regime, apparentemente volontario ma in realtà obbligatorio, in quanto sia le linee guida UNI-INAIL che le OHSAS 18001:2007 sono state concepite essenzialmente per le medie e grandi imprese e sono, pertanto, di difficile implementazione in quelle micro e piccole in quanto poco o per nulla strutturate sul piano organizzativo.

Tanto è vero che in sede correttiva lo stesso legislatore ha preso atto di questa criticità e con il D.Lgs. n. 106/2009 ha riconosciuto alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza che dovranno essere recepite con apposito decreto ministeriale di cui ancora si attende l'emanazione (art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 81/2008) [1].

Schema 1

- Flusso procedurale del SGSL nelle micro e piccole imprese




Tabella 1

- Gli elementi base e i documenti del SGSL	
Strumenti per la consultazione periodica delle fonti legislative e delle norme tecniche	Documenti di sistema
<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di banche dati on line; - consultazione associazioni di categoria e sindacali; - abbonamenti a riviste specializzate; - aggiornamento dell'elenco della normativa applicabile (redatto in fase di analisi iniziale). 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale del sistema; - istruzioni; - modulistica; - documentazione richiesta dalla legislazione (per esempio, VdR, DUVRI, CPI, schede di sicurezza ecc.); - eventuali procedure o altra documentazione stabilita sulla base delle necessità e delle complessità aziendali.

Obiettivi e ambito applicativo delle linee d'indirizzo INAIL

Questo complesso quadro normativo deve essere presentato, pertanto, sotto questi profili, ancora grezzo e bisognoso di indispensabili adattamenti in funzione delle specificità delle realtà aziendali minori. Nel frattempo, in attesa che questo vuoto regolamentare sia adeguatamente colmato, l'INAIL, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori (Casartigiani, CLAAI, CNA, Confartigianato, CGIL, CISL e UIL) ha emanato le "*Linee di indirizzo SGSL – MPI*" aventi l'obiettivo fondamentale di facilitare le micro e piccole imprese nell'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. E' stato proposto un percorso metodologico sviluppato in base alle linee guida UNI-INAIL 28 settembre 2001, che ha offerto, per altro, il vantaggio di essere stato elaborato tenendo conto anche delle BS OHSAS 18001:2007, tradotto in una serie di modalità applicative semplificate destinate a quella miriade di contesti aziendali, di tipo artigianale, in particolare, caratterizzati da una struttura organizzativa elementare del tipo *one man show* in cui il datore di lavoro è l'unico soggetto che deve svolgere l'attività direttiva nei confronti di un gruppo ridotto di lavoratori, "*integrata dalla figura del preposto*"; restano così escluse le medie e grandi aziende.

Il percorso metodologico generale

Il percorso metodologico suggerito, quindi, non ha richiamato le procedure gestionali classiche, ma è stato articolato secondo un "flusso procedurale" finalizzato a facilitare il compito del datore di lavoro nell'attuare e tenere sotto "*controllo tutte le sue responsabilità e le attività richieste da un SGSL e dalla legislazione, tenendo comunque presente la possibilità che vi possano essere uno o più preposti cui attribuire funzioni e responsabilità connesse con il ruolo aziendale affidato*". A tal fine, il percorso proposto è composto di sei parti:

- ruoli e responsabilità;
- politica SSL;
- pianificazione;
- attuazione;
- verifica;
- riesame del sistema (si veda lo *schema 1*).

E' possibile osservare che lo stesso ha ricalcato la sequenza ciclica di un SGSL e nelle linee guida, preliminarmente sono opportunamente sottolineati due profili fondamentali dai quali dipende il successo di un sistema. Il primo è la promozione del massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori dell'impresa nell'adozione e nell'attuazione delle regole sistemiche; proprio questo, purtroppo, è quello che manca in molti contesti aziendali nei quali lo sforzo organizzativo è tradotto, molto spesso, solo in un mosaico cartaceo a uso dei soli addetti dei lavori, per altro poco conosciuto se non addirittura ignorato dallo stesso datore che, invece, dovrebbe avere una conoscenza approfondita della sua organizzazione aziendale della sicurezza.

Il secondo, invece, ha riguardato la definizione dei ruoli organizzativi; nelle linee guida è stato esaltato questo aspetto che ha un'importanza fondamentale in quanto nell'impresa tutti devono avere un ruolo definito che deve essere anche reso noto in modo da evitare sprechi, sovrapposizioni, malintesi, carenze e conflitti. In realtà, però, nelle micro imprese questo non è facile in quanto frequentemente non esistono mansioni ben definite e capita che, per esempio, uno stesso lavoratore svolga più attività. Pur rilevando questo limite, però, indubbiamente è necessario che sia elaborato un organigramma sia pur ridotto che consenta di mappare compiti e responsabilità, integrato dagli atti di nomina delle varie figure (preposto, addetto all'antincendio, addetto al primo soccorso ecc.). Al fine nell'Allegato 1 è riportato un utile schema per l'attribuzione delle responsabilità, mentre nell'Allegato 2 è stata proposta la matrice "responsabilità e ruoli".

Riquadro1

- Contenuto del rapporto di *audit*

Il rapporto di *audit* deve contenere:

- i dati identificativi dell'*audit* (per esempio, unità produttiva, anno, numero progressivo ecc.) e la sede/il luogo e la data di effettuazione;
- l'indicazione se si tratta di un *audit* in programma o straordinario;
- l'obiettivo dell'*audit* (per esempio, verifica della conformità normativa, verifica della conformità alle linee di indirizzo SGSL - MPI, verifica delle azioni correttive ecc.);
- precisazione se l'*audit* riguarda tutta l'azienda o parte di essa (per esempio, una unità produttiva, un cantiere ecc.);
- le funzioni aziendali coinvolte (datore di lavoro, RSPP, medico competente, preposti ecc.);
- le norme/leggi e i documenti di riferimento a fronte dei quali effettuare l'*audit*;
- il nome del responsabile del gruppo di *audit* (RA) e degli eventuali altri *auditor*;
- il giudizio di sintesi con le osservazioni e i rilievi positivi e negativi;
- l'indicazione del numero delle non conformità riscontrate con rinvio ai relativi rapporti che devono essere allegati al rapporto stesso.

La formulazione della politica della sicurezza

Passando all'analisi degli aspetti più significativi delle singole fasi per quanto riguarda la politica aziendale di salute e di sicurezza sul lavoro, nelle linee guida INAIL la stessa è definita come un insieme di principi seguiti dall'azienda in questa materia che, al tempo stesso, deve esprimere l'impegno del datore di lavoro per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e definire le linee di sviluppo per realizzare questo miglioramento. Pertanto, deve essere documentata e sottoscritta dal datore di lavoro e comunicata sia ai collaboratori con i quali, peraltro, la deve condividere, sia all'esterno (per esempio, appaltatori). Per la propria formulazione le linee guida hanno suggerito, quindi, di avviare un'analisi preliminare focalizzata su alcuni aspetti, quali:

- le caratteristiche dell'azienda, della sua organizzazione e del contesto in cui è inserita;
- i dati di precedenti eventi negativi (incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze);
- gli indicatori di criticità come, per esempio, l'assenteismo;
- la conoscenza e le informazioni sulle attività lavorative e l'individuazione e la descrizione dei processi aziendali;
- la valutazione dei rischi dell'azienda;
- le autorizzazioni, i documenti e i certificati aziendali;
- la legislazione applicabile.

Per la raccolta delle varie informazioni nelle linee guida è stata proposta una serie di utilissimi schemi operativi riportati negli Allegati 3, "*Schema attività per la formulazione della politica e degli obiettivi di miglioramento*", 4, "*Scheda analisi iniziale*", 5, "*Modulo definizione Processo*", 6, "*Modulo matrice processi/rischi*", e 7, "*Modulo pianificazione e attuazione politica*"; questi documenti, sottoscritti dal datore di lavoro, dovranno formare l'ossatura fondamentale del manuale semplificato del SGSL.

La fase della pianificazione e i documenti del sistema

Per quanto riguarda, invece, la fase successiva della pianificazione nelle linee guida, un ampio spazio è stato opportunamente dedicato all'identificazione e alla gestione della normativa applicabile e della documentazione necessaria per strutturare il sistema (si veda la *tabella 1*). In effetti, proprio nelle piccole realtà il primo aspetto è stato scarsamente considerato o, comunque, sono attività non pianificate ma svolte occasionalmente; non di rado, infatti, è capitato di sentire i datori di lavoro che, anche in buona fede, hanno dichiarato di non essere a conoscenza di una determinata novità legislativa o tecnica. Pertanto, è stata prevista, tra le attività di pianificazione, anche quella relativa all'aggiornamento attraverso vari strumenti attingendo a risorse interne o avvalendosi di un servizio esterno (basti pensare, per esempio, all'iscrizione a una *newsletter*).

Invece, per quanto riguarda i documenti di sistema nelle linee guida INAIL è stato previsto che gli stessi debbano, in primo luogo, rispondere a una serie di requisiti di:

- comprensibilità;
- correttezza;
- aggiornamento;
- disponibilità nel formato più idoneo per le persone interessate.

Inoltre, è stato individuato un insieme minimo di documenti che devono riportare la data di emissione, i quali devono essere riportati in un apposito elenco che deve essere tenuto costantemente aggiornato. In ogni caso, la documentazione e le registrazioni devono essere gestite stabilendo almeno alcune regole per quanto riguarda le modalità di comunicazione e di rintracciabilità, il sistema di conservazione e di controllo, le modalità di revisione necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi.

Il ruolo strategico di formazione e comunicazione

Invece, per quanto riguarda l'attuazione, le linee guida hanno richiamato una serie di prescrizioni normative già note da tempo; opportunamente è stato sottolineato il ruolo strategico della formazione di tutte le figure della prevenzione che dovranno essere sottoposte alla verifica del livello di apprendimento raggiunto; naturalmente, queste attività dovranno essere definite nel progetto formativo elaborato secondo i contenuti minimali dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 [2].

Un ruolo altrettanto importante è stato riconosciuto alla comunicazione che deve essere di tipo bidirezionale:

- diffusione delle informazioni sull'organizzazione della sicurezza e su quali siano i soggetti con incarichi specifici in materia e le misure e le procedure adottate;
- raccolta di osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati.

A tal fine sono stati suggeriti alcuni strumenti operativi come, per esempio, la classica bacheca, la posta interna, la posta elettronica, le riunioni specifiche e gli opuscoli.

Tuttavia, le linee guida sembra siano cadute in contraddizione rispetto a quanto riportato nella parte introduttiva e, quindi, scollegarsi da quella che è la realtà di queste micro e piccole imprese nel momento in cui hanno fornito una serie d'indicazioni in tema di procedure e di adempimenti (manutenzione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuali ecc.) che sono finite, in pratica, per essere le stesse che sono normalmente previste per le imprese di medie e grandi dimensioni e che, pertanto, hanno semplificato ben poco la gestione dei processi.

Le azioni di verifica: criticità e limiti dell'*audit* interno

Uno dei punti più delicati di queste nuove linee guida ha riguardato la verifica "*del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della funzionalità del SGSL stesso, utile a valutare l'effettiva attuazione del sistema e la sua efficacia*".

Questa fase è stata concretizzata in attività di sorveglianza e di misurazioni (da intendersi come un monitoraggio continuo, in cui sono monitorate/sorvegliate e misurate le principali attività messe in atto dall'impresa che hanno ricadute sulla salute e sulla sicurezza del lavoro) e in attività di *audit* interno "*che consente di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, correttamente applicato, mantenuto attivo e in grado di raggiungere gli obiettivi*".

Indubbiamente, nelle micro e piccole imprese questa fase è forse la più critica a causa, soprattutto, della scarsità di risorse umane disponibili e della ridottissima organizzazione.

Pertanto, per quanto riguarda il processo di sorveglianza e misurazione è stato suggerito che lo stesso possa svolgersi sia in autocontrollo da parte dell'operatore addetto o dal preposto, sia da parte del datore di lavoro/RSPP, ma può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso a risorse esterne all'impresa.

Invece, per l'*audit* interno dopo averne richiamato gli obiettivi, è stato suggerito almeno una volta l'anno per valutare se il sistema è conforme a quanto pianificato, correttamente attuato ed efficace a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, sono stati anche previsti *audit* straordinari come, per esempio, in caso d'infortuni, di incidenti o di mancati incidenti. Ma il vero zoccolo duro è stato riscontrato nell'individuazione degli *auditor*.

Su questo punto le linee guida hanno minimizzato il problema limitandosi a evidenziare che in linea di principio è necessario solo un *auditor* [un gruppo di questi soggetti è previsto solo in casi particolari di micro e piccole imprese di maggiore complessità, articolate geograficamente, operanti in una pluralità di siti (cantieri ecc.)] che deve possedere la necessaria competenza e formazione in materia di *audit* interno [3]; questo ruolo non può essere ricoperto dal datore di lavoro e dal RSPP. In generale le figure che effettuano l'*audit* dovrebbero essere interne all'impresa, formate allo scopo, disporre di tempo, avere autorità, essere responsabilizzate e godere di indipendenza nel compito. Solo qualora non siano soddisfatte queste condizioni allora il datore di lavoro dovrà rivolgersi all'esterno, questa soluzione in molti casi è l'unica effettivamente praticabile in quanto è difficile che in una micro impresa un lavoratore al quale sono assegnati compiti di *auditor* interno posseda un grado di autonomia sufficiente per svolgere questo compito.

A corollario, poi, le linee guida INAIL hanno fornito alcune utili indicazioni sulle attività di *audit* (una ricca modulistica è riportata negli Allegati da 17 a 20) e, in particolare, sul rapporto di *audit* che deve documentare quanto emerso nel corso dell'*audit* stesso, che deve essere trasmesso al datore di lavoro entro una settimana dalla sua effettuazione (si veda il riquadro 1).

Incentivi finanziari: il modello OT e l'accesso al bando

Infine, un ultimo profilo molto interessante ha riguardato gli incentivi finanziari all'adozione di questi SGSL. Infatti, come sottolineato nelle linee guida INAIL, la loro adozione da parte delle aziende, consistente nell'implementazione di un sistema conforme alle stesse, deve essere considerata, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa (MAT 24 - art. 24, D.M. 12 dicembre 2000) dei premi INAIL, un intervento rilevante nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Pertanto, il datore di lavoro potrà richiedere all'INAIL una riduzione del premio assicurativo per prevenzione in base al numero dei lavoratori occupati, presentando un'apposita istanza (modello OT24) entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Inoltre, nelle stesse linee guida è stato anche sottolineato che l'implementazione di un SGSL in conformità alle stesse potrà rientrare tra gli interventi finanziabili per la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, secondo la disciplina regolamentare prevista dal bando ISI INAIL.

[1] *E' opportuno evidenziare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dir. gen. della tutela delle condizioni di lavoro, con lettera circolare 11 luglio 2011, prot. n. 15/VI/0015816/MA001.A001, ha pubblicato le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 20 aprile 2011 che hanno proposto uno strumento applicativo per l'autovalutazione della conformità del modello di organizzazione prescelto rispetto ai requisiti prescritti dall'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, e alcuni chiarimenti sui sistemi di controllo e disciplinare.*

[2] *Per un approfondimento sul tema si vedano, di Donato Lombardi e Franco Mugliari, Sicurezza. Al via la formazione per lavoratori e datore, in Ambiente&Sicurezza n. 2/2012, pag. 14, dello stesso Autore, Sugli "accordi formazione" quali le nuove prospettive per la responsabilità penale?, in Ambiente&Sicurezza n. 4/2012, pag. 14, e di Cinzia Frascheri, Formazione dei lavoratori: chiarimenti interpretativi sull'applicazione corretta, in Ambiente&Sicurezza n. 4/2012, pag. 26.*

[3] *Per maggiori dettagli si veda UNI EN ISO 19011.*

L'Esperto risponde



Ambiente, suolo e territorio

■ TERRE E ROCCE DASCAVO

D. *Se le terre e rocce da scavo non vengono riutilizzate entro la tempistica prevista dalla normativa, viaggiano con DDT dal cantiere di produzione al sito di stoccaggio e/o con formulario dal cantiere all'impianto di trattamento e/o recupero?*

R. Come noto la tematica è oggetto di divergenti interpretazioni e orientamenti discordanti, frutto di una legislazione ancora incompiuta e non esaustiva. In virtù di quanto disposto dall'articolo 186, comma 5, del D.Lgs 152/06 si può comunque ritenere corretta l'impostazione contenuta nel quesito in considerazione del fatto che le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni dettate dal medesimo articolo 186, sono sottoposte alle disposizioni generali in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 01.03.2012)

■ EMISSIONI IN ATMOSFERA (152/06)

D. *Spett. Sole 24 Ore, sembrano esserci diverse sentenze (es. Corte di Cassazione, terza sezione civile n. 7023/99 rettificata dal sentenza del Consiglio di Stato, quarta sezione n. 1868/2002) per le quali le analisi chimiche e le relative perizie chimiche siano riservate esclusivamente ai laureati in chimica, in chimica industriale e ai biologi. Vorrei sapere, con particolare riferimento alla dichiarazione periodica delle emissioni in atmosfera da presentare agli enti preposti prevista dal DPR 203/88 e successivo D.Lgs. 152/06, se quando tali dichiarazioni richiedano preliminari analisi chimiche possano comunque essere a firma anche di periti chimici (non ho trovato sentenze in proposito) e se, nei casi più semplici in cui non siano richieste analisi chimiche bensì bastino rilievi con strumenti di misura portatili (esempio misura di concentrazioni di polveri totali), tali dichiarazioni periodiche possano essere a firma di un tecnico competente in materia di misure. A tal proposito nella delibera della Regione Campania 1775 del 2002 è indicato che "Le perizie e le relazioni tecniche... saranno ritenute valide al fini delle autorizzazioni regionali se redatte da professionisti in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico..., fermo restando che l'effettuazione - nei casi previsti - delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa, e quantitativa delle emissioni, è di esclusiva competenza dei professionisti laureati in chimica, in chimica industriale ed in biologia...", pertanto tale delibera non sembra precludere ad altri tecnici di redigere la dichiarazione periodica sulle emissioni quando non siano richieste analisi chimiche, ovvero quando sia nota a priori la specie chimica e siano necessarie semplici misure strumentali.*

R. La tematica è, come noto, ampiamente dibattuta ed oggetto di numerosi conflitti tra ordini professionali e di numerose pronunce da parte della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Si concorda pienamente, comunque, con le conclusioni poste in calce al quesito ed efficacemente riassunte dalla delibera della Regione Campania. In sostanza - in virtù delle sentenze della Corte di Cassazione, terza sezione civile n. 7023/99 e, successivamente, del Consiglio di Stato, quarta sezione n. 1868/2002 - qualora siano richieste dalla Pubblica amministrazione ai fini del rilascio di atti autorizzatori analisi chimiche e relative perizie esse dovranno necessariamente essere redatte da laureati in chimica, in chimica industriale o dai biologi. Tale orientamento pare in ogni caso

compatibile con la possibilità di affidare ad altri tecnici di redigere la dichiarazione periodica sulle emissioni quando non siano richieste analisi chimiche, ovvero quando sia nota a priori la specie chimica e siano necessarie semplici misure strumentali.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 01.03.2012)



Edilizia e urbanistica

■ ONERI DI URBANIZZAZIONE: LA DELIBERA È CONSULTABILE

D. *Come posso accertare che i costi di urbanizzazione siano a norma di legge? Può il Comune chiedere cifre a sua discrezione? C'è differenza di prezzo tra prima o seconda casa? Se, da annesso residenziale, chiedo il passaggio a una unità abitativa, di quanto aumentano gli oneri comunali?*

R. L'articolo 16 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è fissata con deliberazione del consiglio comunale, assunta in base alle tabelle parametriche regionali, che possono prevedere anche margini di flessibilità per gli enti locali. Il provvedimento del Comune può stabilire anche coefficienti di riduzione in relazione a particolari forme di intervento o a zone del territorio, o a destinazioni d'uso che si intende incentivare. La verifica della congruità degli oneri di urbanizzazione deve perciò essere compiuta con riferimento alle specifiche prescrizioni adottate dal Comune con la deliberazione in linea con le indicazioni formulate con la Regione. È necessario, quindi, chiedere al Comune di prendere visione della delibera per accertare se sono previste agevolazioni per la prima casa e per verificare le differenze relative alle diverse destinazioni d'uso.

(A cura di Ghiloni Massimo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.03.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ REGISTRO C/S RIFIUTI

D. *Nel campo QUANTITA' in corrispondenza SIA di un movimento di CARICO SIA di un movimento di SCARICO, posso inserire direttamente la quantità rilevata a destino, visto che il dato è disponibile entro i 10 gg lavorativi dal momento dello scarico? ES: peso verificato a destino = 1000 kg. In corrispondenza del carico e dello scarico inserisco 1000 kg anziché inserire i pesi presunti (es. 900 kg oppure 1100 kg).*

R. Assolutamente no. Il formulario deve sempre viaggiare con l'indicazione della quantità, eventualmente anche presunta, se presso il produttore vi è assenza di strumenti di pesatura. Con CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998, al punto 1 lett. t) il Ministero dell'Ambiente ha precisato che: "t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino.» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione."

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 01.03.2012)

■ SUPERFICIE DEGLI ACCESSORI CALCOLATA PER INTERO

D. *Il regolamento comunale, che non è mai stato modificato dal 1995, prevede, ai fini Tarsu, che la tariffa sia calcolata sul 100% della superficie catastale anche per i vani destinati a cantina, autorimessa, box auto, al pari delle abitazioni cui accedono. Sono state inviate cartelle di pagamento agli utilizzatori di tali vani con la medesima tariffa delle abitazioni, calcolata sul 100% della superficie catastale. All'eccezione di illegittimità delle richieste di pagamento per violazione del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, il cui allegato C prevede una tassazione ridotta per soffitte, cantine e simili, così come richiamato dall'articolo 1, comma 340, della legge 311/2004, alcuni funzionari comunali hanno controdedotto che il regolamento comunale non ha recepito la normativa statale che prevede la tassazione in misura ridotta. È legittimo l'operato del Comune? Se fosse illegittimo, chi ha già pagato può chiedere il rimborso?*

R. Il regolamento comunale - nell'affermare che la tassa va commisurata alla superficie catastale - è legittimo nella misura in cui definisce tassabile la superficie "calpestable", quale risulta dalla superficie della "piantina catastale" (e non dalla "superficie catastale", che è ben altra cosa). Vanno escluse dal computo le aree occupate dai tramezzi e dai muri perimetrali (perché non producono rifiuti), nonché le pertinenze scoperte dell'abitazione (balconi, terrazze e simili, esenti ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507). Nella superficie tassabile (ancorché rilevata dalla piantina catastale) gli accessori (cantine, autorimesse, soffitte) vanno calcolati per intero, senza le riduzioni previste dall'allegato C al Dpr 23 marzo 1998, n. 138. Quest'ultimo decreto è volto a determinare la rendita catastale in base ad un tasso di rendimento proporzionato al valore del fabbricato, rapportato non più ai vani catastali (come accade ora per i beni a destinazione abitativa), ma ai «metri quadrati di superficie catastale» (articoli 3 e 5). La riduzione della superficie di taluni accessori (descritti dal lettore ed identificati nell'allegato C) è giustificata dal loro minor valore di mercato per metro quadrato, rispetto al valore di mercato per metro quadrato dei vani principali. L'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non ha esteso alla tassa sui rifiuti i criteri di calcolo della superficie catastale, ma ha solo modificato le norme sul prelievo della tassa in base alla dichiarazione del contribuente: se la superficie dichiarata (per gli immobili di categoria catastale A, B e C) è inferiore all'80 per cento della superficie catastale, il Comune sostituisce d'ufficio - e senza sanzioni - alla superficie dichiarata l'80 per cento di quella catastale. La norma ha finalità antielusive, volte a neutralizzare gli effetti di denunce infedeli in assenza di eventuali accertamenti (sempre possibili). Non ha, invece, la funzione di estendere alla Tarsu i criteri di calcolo della «superficie catastale» (la quale - giova ripeterlo - è una superficie convenzionale, stabilita solo per determinare il valore commerciale dei fabbricati e, quindi, la loro rendita catastale).

(A cura di Pisapia Ezio Maria, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.03.2012)

**Lavoro, previdenza e professione****■ LAVORI USURANTI: SI LASCIA SENZA PENALIZZAZIONE**

D. *Sono in procinto di andare in pensione in base al Dl n. 67 sul lavoro usurante, con 37 anni di servizio, compreso il servizio militare. L'assegno si aggira intorno ai 1.600 euro. Sarebbe conveniente andare oggi in pensione, oppure sarebbe meglio raggiungere i 40 anni di contribuzione? Noi che fruiamo di questo beneficio non avremo la penalizzazione dell'1 / 2 per cento. Lavoro come infermiere professionale con 40 anni, quando potrò percepire la pensione?*

R. I lavoratori che hanno diritto alla pensione per avere svolto lavori usuranti hanno la facoltà di anticipare il pensionamento ricorrendo ai requisiti più favorevoli. Pertanto, il lavoratore dopo avere presentato la domanda di volere accedere ai benefici, riceverà dall'Inps l'esito della domanda e

l'indicazione della prima decorrenza utile per andare in pensione. A questo punto il lavoratore potrà decidere di rimanere al lavoro, d'accordo con il datore di lavoro, per maturare un importo più elevato della pensione. Si troverà quindi in una situazione di finestra aperta e potrà andare in pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto. Tale disciplina è speciale rispetto a quella ordinaria del pensionamento anticipato e pertanto riteniamo che essa non sia soggetta ad eventuali penalizzazioni in caso di uscita prima dei 62 anni di età.

(A cura di Gremigni Pietro, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.03.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ ACCORDO 22/02/12 FORM. ATTREZZATURE DI LAVORO

D. *Con riferimento all'accordo sulla formazione degli operatori di attrezzature di lavoro, a differenza degli accordi sulla formazione, non è prevista la figura del formatore come ad es. RSPP ma si parla di soggetti formatori "accreditati" ai sensi dell'intesa 20/03/08. Chi può avere questo accreditamento, esiste un albo?*

R. Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale; b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; c) l'INAIL; d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa; g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa. Sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; i) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; j) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i). Tali soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I all'accordo, che prevede che, per le attività pratiche, devono essere disponibili: a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per

ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato /I e seguenti); b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti); c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione; d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche. Qualora i soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Ad non esiste un Albo di tali soggetti.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2012)

■ FORMAZIONE DIRIGENTI

D. Nella formazione prevista dal nuovo accordo Stato-Regioni, dove rientrano i dipendenti assunti nella posizione di quadro? Come dirigenti o come lavoratori?

R. A norma dell'art. 2, comma 1, let. d) del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09, per dirigente deve intendersi "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale in dipendenza delle mansioni svolte, si deve tener conto che la figura del dirigente si caratterizza per la preposizione, quale alter ego dell'imprenditore, ad un intero settore di attività dell'azienda, con autonomia e discrezionalità decisionale, di modo da poter influenzare la vita dell'intera azienda o di un ramo rilevante ed autonomo di essa. Altre pronunce sembrano valorizzare maggiormente, al fine della qualificazione della categoria dirigenziale, l'elemento consistente nell'ampiezza del potere decisionale, in presenza del quale può ritenersi irrilevante la mancanza di preposizione ad uno specifico ramo dell'azienda, sia pure a condizione che il potere decisionale del dirigente fosse comunque idoneo di estendersi a tutte le attività e funzioni aziendali. Va però segnalato che si tratta di pronunce aventi ad oggetto il problema inerente la configurabilità di una posizione dirigenziale di lavoratori che, pur in possesso del predetto potere decisionale, siano legati da un vincolo gerarchico ad altro dirigente. Naturalmente, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, il lavoratore è tenuto a provare non solo l'esercizio delle attività rivendicate, ma soprattutto che il loro espletamento è avvenuto in regime di autonomia e responsabilità proprio del livello dirigenziale. È infine interessante richiamare una pronuncia di merito secondo cui la mancata preposizione ad una struttura organizzativa non è preclusiva al riconoscimento della qualifica dirigenziale, in ipotesi di mansioni caratterizzate da elevata professionalità, da autonomia, discrezionalità e poteri di iniziativa, da responsabilità diretta verso i vertici dell'azienda e dal carattere fiduciario della prestazione. Alla luce di quanto sopra esposto, e per venire al quesito formulato, risulta evidente come sia necessario, nel caso di specie, verificare gli effettivi poteri attribuiti od esercitati dal quadro per comprendere se esso possa essere assimilato ad un lavoratore ad un dirigente.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 07.03.2012)

■ TARATURA CELLA DI CARICO GRU

D. *Premesso che il carico posto sul braccio di una gru a cavalletto può essere movimentato da due carrelli carichi ciascuno 10t per il caso peggiore e che sbracciano contemporaneamente come si evince dalla relazione di calcolo. Si chiede se sia condizione peggiorativa o migliorativa per la sicurezza che possa sbracciare solamente un carrello caricato a 34t con il secondo carrello in posizione di riposo all'interno della proiezione delle gambe della gru a cavalletto come indicato nel manuale d'uso e manutenzione.*

R. Per una risposta compiuta al quesito sarebbe necessario conoscere nel dettaglio sia la relazione di calcolo che il manuale di uso e manutenzione della gru. In via del tutto generale e, quindi, necessariamente non esaustiva, si osserva che, se l'ipotesi che possa sbracciare solamente un carrello caricato a 34t con il secondo carrello in posizione di riposo all'interno della proiezione delle gambe della gru è compatibile con le istruzioni d'uso, tale fattispecie non si ritiene possa essere considerata né migliorativa né peggiorativa della sicurezza ma, semplicemente, ad esse conforme. (Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 01.03.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano